



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITOASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSASTEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSAFULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT.MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
DOTT.SSAPIRRONI ANNAPIA	Cancelliere
SIG.RAMARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENO TIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE:98

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL04/04/2018

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2018401089281

Esito:RINVIO AL 06/04/2018 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOCOROTONDO ALESSANDRO.....	8
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI.....	8
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, P.M. M. BUCCOLIERO.....	11
ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI.....	23
CONTROESAME DELLA DIFESA. AVVOCATO C. PETRONE.....	24
DOMANDE DEL PRESIDENTE.....	26
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CAFORIO ANTONIO.....	28
DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI.....	29
DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA.....	30
DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	31
DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA.....	34
DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO MARZULLO.....	35
DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GIUIA ROBERTO.....	38
ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI.....	38
CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR P.M. R. GRAZIANO.....	50
CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO E. PELLEGRIN.....	55
CONTROESAME DELLA DIFESA, AAVVOCATO CAIAZZA.....	57
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO.....	70
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA.....	89
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO SBORGIA.....	95
CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE.....	96

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITOASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 04/04/2018

DOTT.SSASTEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSAFULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT.MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
DOTT.SSAPIRRONI ANNAPIA	Cancelliere
SIG.RAMARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Preliminarmente diamo lettura dell'ordinanza con la quale abbiamo sciolto quelle riserve sulle quali ci dovevamo pronunciare, la riserva penso che sia della scorsa udienza, quelle questioni. Del 28 marzo.

La Corte d'Assise di Taranto, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 marzo 2018; sentite le parti; esaminati gli atti, osserva: preliminarmente, trattandosi di questione che non merita alcuna trattazione del merito, sulla non opposizione delle altre parti vanno acquisiti i documenti di cui alla produzione difensiva dell'Avvocato Annicchiarico, stante la loro non manifesta irrilevanza.

Le ulteriori questioni, invece, meritano una trattazione più approfondita. Quanto alla questione della eccepita inutilizzabilità e/o inesistenza nonché della nullità della perizia epidemiologica per violazione dell'Articolo 228, comma 2, C.P.P., secondo l'assunto

difensivo, il Dottor Forastiere, durante l'espletamento del proprio incarico peritale, nell'avvalersi di un ausilio tecnico nelle persone dei Dottori Stafoggia e Mataloni avrebbe conferito, in particolare al primo, una sorta di sub-perizia (confronta pagina 6 del verbale di stenotipia dell'udienza del 28 marzo 2018), in quanto questi, nel porre in essere l'attività di pulizia e selezione dei record linkage, non avrebbe svolto un'attività meramente materiale ma un'autonoma attività di natura tecnica, in quanto non vagliata dal perito. La questione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

In primo luogo, infatti, i periti nominati in sede di incidente probatorio erano stati espressamente autorizzati ad avvalersi di ausiliari di propria fiducia (così come si evince dalla lettura di pagina 9 del verbale in forma riassuntiva dell'udienza del 24 giugno 2011) nel momento in cui veniva conferito l'incarico peritale e comunque resta fermo il principio, costantemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, in base al quale la mancata autorizzazione al perito di avvalersi di un ausiliario di sua fiducia non determina alcuna nullità della perizia in ragione del principio di tassatività di cui all'Articolo 177, C.P.P., potendo al più emergere profili di responsabilità del perito stesso (vedi Cassazione 4 marzo 2016, numero 26817, ma già Cassazione 15 dicembre 2003, numero 31523 e Cassazione 23 luglio 1992, si è registrato addirittura un pronunciamento – si tratta di cassazione 23 giugno 2000, Fumarola – secondo il quale la autorizzazione giudiziale ad servirsi di ausiliari non è necessaria quando il perito, pur affidando adempimenti materiali e analitici di laboratorio a terzi di sua fiducia, successivamente controlli, sottoponga a vaglio critico e recepisca i risultati delle analisi eseguite aliunde). Chiarisce, tuttavia, la Giurisprudenza che l'opera dell'ausiliario non deve implicare apprezzamenti e valutazioni, quanto alla categorizzazione delle operazioni materiali che non implicino apprezzamenti o valutazioni e che quindi possono essere legittimamente delegate dal perito ad un ausiliario di sua fiducia, anche senza l'autorizzazione di cui al comma 2 del citato Articolo 228, C.P.P., secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, La Giurisprudenza ha elaborato una serie di elementi sulla scorta dei quali verificare se le attività da delegare implicino particolari cognizioni tecniche e valutazioni autonome, sicché non possano essere ricomprese tra quelle delegabili. Orbene, ritiene la Corte, aderendo a Cassazione 10 dicembre 2013, numero 11096, che debba essere evitata una lettura restrittiva della disposizione di cui al comma 2 dell'Articolo 228 citato, dovendosi ritenere ammissibile che il perito, ove non sia in possesso degli strumenti o dell'esperienza per compiere materialmente le attività di indagine che pur sono a sua conoscenza, possa ricorrere all'autorizzazione giudiziale, anche quando intenda avvalersi di specialisti che compiano attività implicanti rilevazioni di dati e/o elaborazione degli stessi, a condizione che sottoponga a vaglio

critico e faccia propri i risultati delle attività compiute dagli ausiliari, formulando il giudizio finale (Cassazione 23 giugno 2005, numero 32925; Cassazione 10 luglio 2020 numero 35187). Nel caso sottoposto all'esame della Corte di Cassazione (si tratta della sentenza numero 11096/2013 citata), all'ausiliario del perito era stato attribuito il compito di svolgere l'anamnesi della persona offesa: l'anamnesi, come è noto, nel processo conoscitivo–valutativo che conduce alla diagnosi, è solo il primo degli strumenti di tale processo, che si articola nella raccolta, elaborazione, lettura dei dati e nella restituzione di quanto rilevato. Più specificatamente, in quel caso, l'ausiliario del perito aveva effettuato il cosiddetto colloquio psicodiagnostico, ossia quel tipo di colloquio che si svolge tra uno psicologo ed un paziente e che si compone di una parte anamnestica, nella quale vengono raccolte le informazioni riguardanti la storia di vita del paziente, per le quali possono essere eventualmente coinvolti nel processo anche i familiari, gli amici o i colleghi dello stesso e che, secondo i giudici di legittimità, può qualificarsi come attività materiale non implicante apprezzamenti e valutazioni, ai sensi dell'Articolo 228 C.P.P., comma 2 e, in quanto tale, delegabile dal perito all'ausiliario, e di una parte più strettamente selettiva dei dati raccolti, di natura valutativa. Ebbene, nel caso che ci occupa, gli ausiliari dei periti, anche per quanto è stato eccepito dai difensori, si sono limitati ad una raccolta di dati e ad una elaborazione degli stessi - elaborazione statistica di natura tecnico–scientifica, trattandosi di soggetti pacificamente dotati di specifiche competenze in materia - elaborazione che poi è stata fatta propria dai periti che l'hanno sottoposta al proprio vaglio critico, formulando il giudizio finale. Sul punto, infatti, l'attività di selezione che è stata effettuata dall'ausiliario dei periti – relativa a determinati file o comunque relativa a determinati dati acquisiti dai periti – è stata un'attività guidata certamente dalle regole della scienza statistica, che è stata ampiamente recepita e autonomamente vagliata dal Dottor Forastiere e dai suoi colleghi nel giudizio finale; senza poi considerare che, come più volte affermato e ribadito da tutti i periti nel corso del loro esame dibattimentale, la selezione è sempre stata effettuata in base a criteri molto prudenziali e, quindi, massimamente rispettosi delle garanzie difensive. D'altra parte, che la elaborazione del giudizio finale sia da attribuire ai periti e non ai loro ausiliari lo si desume dalla forte rivendicazione dei primi che nel corso dell'esame hanno convintamente sostenuto la correttezza, originalità ed autonomia del giudizio sottese alle scelte tecniche adottate (vedasi i significativi passaggi della testimonianza della Professoressa Triassi, che, a titolo esemplificativo, a pagina 68 del verbale di stenotipia dell'udienza del 21 marzo 2018, nel rispondere ad alcune domande difensive, ha ribadito la piena autonomia del proprio giudizio riferendosi, esplicitamente, alla Triassi–scelta ed al Triassi–pensiero).

L'ulteriore istanza difensiva, sulla quale la Corte si era riservata, afferisce la richiesta di confronto avanzata dalla Difesa degli imputati tra i testimoni Rito Domenico e Di Maggio Francesco. Non è certo questa la sede per ricordare i presupposti normativi e giurisprudenziali del mezzo di prova di cui agli Articoli 211 e seguenti, C.P.P., salvo rammentare che i soggetti del confronto devono per un verso essere stati già interrogati o esaminati e, in ogni caso, il Giudice deve verificare la funzionalità del mezzo istruttorio rispetto agli obiettivi della fase in cui si procede, in base al disposto generale di cui all'Articolo 187; C.P.P.. Soprattutto, la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che va escluso qualsiasi obbligo di ricorso a detto mezzo istruttorio (confronta Cassazione 26 giugno 2013 e Cassazione 20 aprile 2016), in considerazione del potere discrezionale del Giudice di valutare il grado di attendibilità dell'una piuttosto che dell'altra dichiarazione.

Ebbene, nel caso che ci occupa, la Difesa richiedente si è limitata ad indicare determinate discrasie emerse tra le dichiarazioni testimoniali di Rito e del Di Maggio, senza, tuttavia, specificare né la pertinenza, né la rilevanza delle circostanze indicate in modo asseritamente non coerente nelle due testimonianze rispetto alle imputazioni per cui si procede. Né la questione – che la Difesa non ha neppure impostato nei termini che si andranno ad esporre – può risolversi nel senso che oggetto del confronto possa essere il fatto processuale relativo alla credibilità di un teste piuttosto che di un altro, atteso che dal complesso probatorio valutato nella sua interezza la credibilità individuale dei due testi può essere verificata anche a prescindere dal confronto tra i due.

Infatti, le asserite discrasie tra le dichiarazioni del Rito e quelle del Di Maggio afferiscono tutte a circostanze marginali se non irrilevanti al fine della imputazione per cui si procede e, al più, rileverebbero, come si è detto, al fine di verificare la attendibilità dei singoli testi, valutazione che, ad avviso della Corte, potrà essere effettuata sulla scorta di altri elementi, fermi restando in ogni caso i poteri officiosi del Giudice all'esito dell'istruttoria.

Per tali motivi dispone l'acquisizione dei documenti prodotti dalla Difesa; rigetta la questione di inutilizzabilità e/o inesistenza nonché di nullità della perizia epidemiologica; rigetta allo stato la richiesta di confronto tra i testi Rito e Di Maggio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, solo affinché resti a verbale, la nostra eccezione di nullità in relazione ai due rigetti appena narrati per tutte le ragioni che abbiamo già espresso, ovviamente violazione 178 e 185 Codice di Procedura Penale. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene, ne prendiamo atto. Devo inoltre comunicare due circostanze: la prima è quella per la quale i periti hanno depositato a mezzo di

raccomandata la documentazione richiesta in parte. Hanno anticipato un prossimo invio di un supporto informatico, dotato di password, nella quale è raccolta tutta la documentazione che era stata chiesta dalla Difesa. Per il momento è stato soltanto anticipato via mail l'invio di questa raccomandata, con l'indicazione di tutto il contenuto di questo supporto informatico. Per cui penso che tra qualche giorno perverrà il materiale indicato. Un'altra precisazione: è pervenuto, è stato depositato stamani un certificato medico relativo alla teste Marangella Fabiola, che è impossibilitata a comparire per motivi di salute, che sono stati certificati da un medico, dalla Dottoressa Eletti. Quindi se non ci sono questioni, diamo atto dell'assenza.

Possiamo iniziare a sentire il primo testimone, da chi volete iniziare?

P.M. R. EPIFANI – Sì Presidente, grazie. Il teste Locorotondo rappresentava delle esigenze, che possiamo come ufficio considerare benevolmente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, per noi non ci sono problemi. Allora, può essere fatto accomodare Locorotondo.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Chiedo scusa, volevo fare presente che in aula c'è il dottor Romandini, che è teste e tra l'altro è proprio interessato a questa fase. Se la Corte ritiene di farlo rimanere, purché ne rimanga atto a verbale.

P.M. M. BUCCOLIERO – È Parte Civile anche.

AVVOCATO L. CODA - È anche costituito Parte Civile, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è costituito Parte Civile, è vero.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Presidente, ai fini della valutazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero sul punto ritiene che ci siano delle problematiche?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, secondo me non credo ci siano problematiche, è Parte Civile, ha diritto di rimanere in aula, poi è anche testimone.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al fine di contemperare alle esigenze in questo caso contrapposte.

P.M. M. BUCCOLIERO – Possiamo anche farlo allontanare e sentire i testi in assenza, poi rientrare magari quando ci saranno testi che non riguardano la sua posizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Visto che è stata sollevata questa questione, riteniamo che il dottor Romandini si debba accomodare fuori dall'aula, finché saranno sentiti comunque i testi che riguardano anche la sua deposizione come testimone, in qualità di testimone. Grazie Dottore.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE LOCOROTONDO ALESSANDRO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Locorotondo Alessandro, nato a Montemesola il 4 settembre del 1950; ivi residente, in via Rimembranza numero 53.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, può procedere Pubblico Ministero.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI

P.M. R. EPIFANI – Buongiorno, signor Locorotondo.

TESTE A. LOCOROTONDO – Buongiorno.

P.M. R. EPIFANI – La sua attività qual è attualmente?

TESTE A. LOCOROTONDO – Attualmente sono pensionato.

P.M. R. EPIFANI - Prima dove lavorava?

TESTE A. LOCOROTONDO – Io ho lavorato per oltre trent'anni all'Ilva, poi andai in pensione.

P.M. R. EPIFANI – Sempre all'Ilva ha lavorato?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, sì, sempre all'Ilva.

P.M. R. EPIFANI – Ha svolto incarichi presso l'amministrazione provinciale di Taranto?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, ho fatto lo staffista.

P.M. R. EPIFANI – Cioè, che cosa faceva? Se vuole specificare.

TESTE A. LOCOROTONDO – Stavo nell'ufficio dell'Assessore.

P.M. R. EPIFANI - Quale Assessore?

TESTE A. LOCOROTONDO – L'Assessore Conserva, che inizialmente aveva la delega al personale. Poi dopo gli dettero la delega al Settore Ecologia ed Ambiente. Io comunque sono stato sempre con lui, sia prima che dopo.

P.M. R. EPIFANI – Vuole specificare in concreto che cosa faceva, con riferimento sempre a questa sua attività presso la Provincia?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, facevo lo staffista, nel senso che stavo nell'ufficio insieme all'Assessore, prendevo le telefonate che arrivavano e poi comunicavano. Quando c'erano degli inviti, io comunicavo all'Assessore che era arrivato questo invito, poi preparavamo il calendario dove inserivamo i vari appuntamenti che lui prendeva e poi sistemavo le carte negli archivi dell'ufficio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che vuol dire “staffista”, esattamente?

TESTE A. LOCOROTONDO – Diciamo una specie di collaboratore, così, mettevo al corrente l'Assessore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una specie di segreteria?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, una specie di segreteria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dipendenti della Provincia?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, erano dei contratti a tempo determinato, per certi periodi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. R. EPIFANI – Erano un incarico di natura fiduciaria? Come venivate selezionati?

TESTE A. LOCOROTONDO – Niente, lì dopo le elezioni, magari le conoscenze, pure per l'esperienza, ti chiamavano e ti chiedevano: “Vuoi fare l'assistente, vuoi fare il collaboratore?”. Tu poi accettavi e ti facevano il contratto.

P.M. R. EPIFANI – Ma lei aveva una conoscenza pregressa con l'Assessore Conserva?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, sapevo che era di Crispiano, ma non avevo questo contatto diretto con lui, mai avuto prima della Provincia.

P.M. R. EPIFANI – Che orari di lavoro aveva?

TESTE A. LOCOROTONDO – Io non lavoravo tutta la settimana, perché lavoravo solo tre giorni e poi gli altri giorni c'era un altro collega e lavoravo dalle otto della mattina alle due, gli orari di ufficio normalmente svolti dalla Provincia.

P.M. R. EPIFANI – Quindi mi diceva, fisicamente lei dove era vicino alla stanza dell'Assessore Conserva?

TESTE A. LOCOROTONDO – Proprio nella stessa stanza.

P.M. R. EPIFANI – Nella stessa stanza?

TESTE A. LOCOROTONDO – Nella stessa stanza, sì.

P.M. R. EPIFANI – Quindi le sue mansioni, diceva, rispondeva al telefono?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

P.M. R. EPIFANI – Esaminava pratiche?

TESTE A. LOCOROTONDO – No.

P.M. R. EPIFANI – O aveva solo degli incarichi di natura materiale?

TESTE A. LOCOROTONDO – Solo di natura materiale. Cioè, quando arrivavano le telefonate: “Guardate Assessore che ha chiamato Tizio”. Chi lasciava il numero di telefono poi glielo comunicavo, oppure i documenti che arrivavano dai vari uffici, lui una volta che li vedeva diceva: “Questi mettili da parte” e li conservavo con i fascicoli. In modo tale che un domani voleva quel documento, io sapevo dove stavano e lo andavo a prendere.

P.M. R. EPIFANI – Per quanto tempo si è svolta questa collaborazione, per quanti anni?

TESTE A. LOCOROTONDO – Allora, la prima legislatura della Provincia con il Presidente

Florido, che adesso l'anno di preciso non lo ricordo, fino a quando non si interruppe il mandato.

P.M. R. EPIFANI – Lei ha mai conosciuto il signor Girolamo Archinà?

TESTE A. LOCOROTONDO – Senta, personalmente no. Però quando poi arrivavano negli uffici, non solo lui, altri personaggi, c'era chi magari lo conosceva e mi diceva: “Quello è il signor Tizio, quello è il signor...”, ma non ho mai avuto contatti diretti con questa persona.

P.M. R. EPIFANI – L'ha visto frequentemente?

TESTE A. LOCOROTONDO – Diciamo che nei giorni in cui ero io, l'ho visto un po' di volte, però tenga presente che non stavo tutti i giorni là e quindi non so se poi andava in giorni diversi.

P.M. R. EPIFANI – Va be', chiaramente, mi riferisco di quanto lei ha percepito, non di quando non c'era. Sempre con riferimento a quando c'era lei ovviamente, sa per quale motivo si recasse il signor Archinà?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, no, ma non solo questo signore qua, ma pure altri appuntamenti che l'Assessore aveva, non sapevo mai i motivi, né tantomeno assistevo agli incontri, perché quando arrivavano queste persone l'Assessore mi invitava ad uscire dall'ufficio. Quindi non sono mai stato presente nei colloqui che ha avuto l'Assessore.

P.M. R. EPIFANI – Quindi parlava solo con l'Assessore Conserva in questi casi, nella stanza erano da soli?

TESTE A. LOCOROTONDO – Presumo di sì.

P.M. R. EPIFANI – Non presumo, quello che ha visto lei eh.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, voglio dire, almeno i giorni che sono stato io e quando io ero presente, perché molte volte poi mi allontanavo, magari andavo in bagno o andavo al bar, non so se poi durante la mia assenza entrava qualcun altro.

P.M. R. EPIFANI – Va bene. L'Assessore Conserva le ha mai rappresentato dei timori con riferimento ad eventuali indagini in corso che lo potessero riguardare, le ha mai detto nulla?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, diciamo che attraverso i giornali.

P.M. R. EPIFANI – No, io le parlo di quello che le ha detto l'Assessore Conserva.

TESTE A. LOCOROTONDO – No, no, no, almeno davanti a me non ha accennato mai di questa cosa qua, però – ripeto – le notizie le sapevo attraverso i giornali, non perché me le diceva direttamente lui.

P.M. R. EPIFANI – Io per il momento non ho altre domande.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, P.M. M. BUCCOLIERO

P.M. M. BUCCOLIERO – Buongiorno.

TESTE A. LOCOROTONDO - Buongiorno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Senta, solo un chiarimento in merito a quest'ultima domanda fatta dal collega. Lei conosce De Sarlo Pietro?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, è stato un mio collega, lui lavorava nei giorni che non c'ero io.

P.M. M. BUCCOLIERO – Svolgevate la stessa attività, in sostanza?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Il collega De Sarlo Pietro le ha mai parlato dei timori dell'Assessore Conserva di subire delle intercettazioni?

TESTE A. LOCOROTONDO – Una volta mi chiamò per telefono, ricordo questo particolare, in cui mi accennò questa cosa qua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, può precisare chi è che l'ha chiamata per telefono?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, per telefono.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi, chi l'ha chiamata?

TESTE A. LOCOROTONDO – Questo signor De Sarlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – De Sarlo?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Nome di battesimo?

TESTE A. LOCOROTONDO – Pietro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE A. LOCOROTONDO - Diciamo che ogni tanto ci sentivamo perché lui magari non trovava dei documenti e mi diceva: “Sandro, dove posso trovare?”. Io dicevo: “Prendi l'elenco e sicuramente lo troverai in quel fascicolo, vedi un po' tutto tu”. Quindi ci sentivamo spesso durante la giornata quando lui non trovava un documento. Quindi dicevo: mi accennò per telefono questa questione qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cosa le disse in particolare, se ricorda?

TESTE A. LOCOROTONDO – Di preciso oggi non ricordo, però mi diceva: “L'Assessore lo vedo un po' agitato, un po' nervoso”, perché c'erano delle cose che magari mi ha pure specificato e che attualmente oggi non ricordo di specifico cosa mi disse.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per quale motivo era agitato, glielo disse il motivo?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, ripeto, non ricordo oggi, però quando mi chiamò per telefono mi spiegò in modo specifico, però oggi non ricordo a che cosa si riferiva.

P.M. M. BUCCOLIERO – Le faccio una contestazione su quello che lei dichiarò alla Guardia di

Finanza.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dice...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione alla contestazione Presidente, perché le spiego: praticamente se non fosse stato usato il verbale per le contestazioni non avrebbe sollevato la questione, mentre siccome si sta approssimando il Pubblico Ministero ad utilizzare il verbale per le contestazioni, questa Difesa ritiene che il verbale delle sommarie informazioni sia affetto da inutilizzabilità, in quanto nel corso del verbale il teste ha risposto ad alcune domande – adesso ve lo sottoporremo ovviamente in visione – della Guardia di Finanza dando determinate risposte e queste risposte risultavano alla Guardia di Finanza distoniche rispetto al contenuto di alcune intercettazioni. Quindi rispetto a questa distonia, invece...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusate, ritenete opportuno che si allontani il teste nel tempo dell'eccezione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

P.M. M. BUCCOLIERO – Assolutamente Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego allora, Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dicevo: nel corso dell'audizione ha reso delle risposte che erano - secondo la Guardia di Finanza - distoniche dal contenuto delle intercettazioni. Nel corso dell'audizione invece di, eventualmente, sospendere l'audizione del teste ed invitarlo a nominare un difensore di fiducia in quanto - secondo la Guardia di Finanza - stava rendendo delle dichiarazioni distoniche rispetto al contenuto delle intercettazioni, quindi a tutela del teste, invece di procedere in questa maniera come si dovrebbe procedere in questi casi, la Guardia di Finanza ha preso il contenuto delle intercettazioni, ha preso proprio le trascrizioni delle intercettazioni, le ha fatte leggere al teste e dopo che le ha fatte leggere al teste, il teste si è sentito male, infatti è stata sospesa la sua audizione, prima è stato soccorso dalla Guardia di Finanza, addirittura è arrivato il 118. Questa modalità di procedere all'audizione del teste non è rispettosa del Codice di Procedura Penale, oltre che ovviamente – a mio modo di vedere, però questo è mio modo di vedere – al rispetto proprio dell'uomo che deve essere sottoposto in quella fase delle indagini all'ascolto per rendere delle dichiarazioni, comunque non è stato rispettato il suo diritto di potersi avvalere di un difensore di fiducia in quel momento e invece di dare un difensore di fiducia e fare gli avvisi di rito, è stato - al contrario - in qualche modo costretto a leggere queste trascrizioni e a cambiare idea. Quindi da questo punto di vista vi sottoponiamo in visione i verbali di sommarie informazioni e quindi, rispetto a questo, chiaramente chiediamo che venga

dichiarata la inutilizzabilità ai fini delle contestazioni dei due verbali, perché c'è stato un primo verbale e poi un secondo verbale del signor Locorotondo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo stesso giorno?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – In giorni diversi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dopo il 118 e tutto c'è stato il secondo giorno, che è il 13 dicembre del 2012. Sono due momenti, praticamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sentiamo le altre Difese e poi do la parola al Pubblico Ministero.

AVVOCATO M. ROSSETTI – La Difesa di Conserva - è stata anticipata dal collega Annicchiarico - avrebbe dovuto proporre la stessa questione e facendo appunto anche riferimento alla evidente inutilizzabilità del secondo verbale, atteso che – appunto – nel momento cui la Guardia di Finanza avesse ritenuto che le dichiarazioni non fossero veritiere, avrebbe potuto eventualmente assumere le iniziative previste dal nostro codice di rito, ma non evidentemente mettere così sotto pressione la persona, tanto da farla sentire male e penso che questo sia un dato che emerga proprio anche dalla redazione del verbale. Quindi il secondo verbale appare affetto da assoluta inutilizzabilità proprio perché sono dichiarazioni che sono state rese dopo aver lasciato il tempo di meditare su quanto accaduto nella precedente udienza.

AVVOCATO L. PERRONE – L'Avvocato Perrone naturalmente si associa alla questione così come evidenziata dai colleghi che mi hanno preceduto. La questione è assolutamente particolare, perché col signor Locorotondo - ma questa è una metodologia che sarà seguita in tutto quanto questo filone relativo al versante Provincia - si procedeva a questo tipo di verbalizzazione di sommarie informazioni testimoniali e ad un certo punto si ponevano in visione quelli che erano i brogliacci delle intercettazioni telefoniche a mo' di contestazione. Trattasi di intercettazioni che rinvergono - ed il Dottore Epifani in questo non potrà assolutamente contraddirmi - dal processo, il 345 del 2010, un processo che in quella data aveva già visto - all'indomani del 26 novembre 2012, qui parliamo di verbali di sommarie informazioni del 6 e del 12 dicembre 2012 - l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare nei confronti - tra gli altri - dell'odierno imputato Conserva. Vi è che in quel procedimento (quindi faccio riferimento al 345 del 2010) queste intercettazioni che furono utilizzate a mo' – fra virgolette - di contestazione non furono allegate all'ordinanza cautelare, in quanto furono stralciate e confluirono nel processo 938. Che cosa voglio dire? Ovvero che si è utilizzato un atto, che era un atto segreto dall'attività di indagine ancora in corso, per operare in maniera assolutamente impropria una contestazione. Ora, al di là di questa metodologia investigativa, su cui naturalmente chi vi parla nutre non poche perplessità...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, scusi, ci può ripercorrere brevemente questo suo ragionamento?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, come no, certamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi questi brogliacci provenivano da un'altra indagine?

AVVOCATO L. PERRONE – Dal 345 del 2010, che era un procedimento iscritto a carico di Conserva, Dellisanti, Santoro, Santoro - quattro imputati - relativamente ad una vicenda della Provincia. Il 26 novembre del 2012 fu adottata dal G.I.P. Dottoressa Gilli, fu quella questione anche di ricusazione che la Difesa Conserva ha perorato precedentemente, emise una ordinanza custodiale e nell'ambito di quel procedimento questi brogliacci, queste intercettazioni non furono allegate perché già erano confluite nel 938, erano tutte omissate. Che cosa voglio dire? Che alla data del 6 dicembre 2012, alla data del 12 dicembre 2012, quindi immediatamente successivo, quando il Locorotondo, ma vedremo anche gli altri testi che sfileranno di qui a un momento vennero escussi, quelle intercettazioni erano intercettazioni assolutamente coperte dal segreto. Quindi la procedura - che a mio modo di vedere ulteriormente molto poco ortodossa seguita dalla Guardia di Finanza - fu quella di utilizzare a mo' di contestazione – tra virgolette – degli atti che erano evidentemente coperti da segreto. Ora, venendo alla vicenda del Locorotondo, qui vi è un palese segreto istruttorio, atteso che erano omissati, erano confluiti nel 938 che era ancora in corso di attività di indagine, eravamo all'epoca del post sequestro, delle ordinanze di custodia cautelare, quindi ben lungi ancora dal vedere la conclusione delle indagini preliminari. Quello che si è verificato, ora abbiamo qui il teste Locorotondo, ma come ho già detto ha caratterizzato un po' l'escussione di tutti quanti questi testi, è stata questa procedura, ovvero nel momento in cui gli si poneva in visione, emergevano delle dichiarazioni che andavano in conflitto, erano confliggenti con quelle che erano le emergenze delle risultanze dell'attività di captazione, la Guardia di Finanza sottoponeva in visione le intercettazioni molto spesso che non riguardavano neanche la persona sentita in quel momento a sommarie informazioni, ma riguardavano persone terze. Ora è chiaro che il nostro codice ha delle regole, delle regole soprattutto a tutela di chi in quel momento viene ad essere sentito, quindi delle regole che in quel momento tutelavano la persona del Locorotondo, perché in questo momento stiamo sentendo il Locorotondo, che è cristallizzato dall'articolo 63. Perché nel momento in cui tu mi rappresenti un fatto che evidentemente è assolutamente distonico rispetto a quello che risulta dall'attività di captazione, io interrompo il verbale e ti invito a nominare un difensore. Tant'è che le dichiarazioni precedentemente rese non possono neanche essere utilizzate nei suoi confronti. Vi è questa palese violazione, ma in uno a questa palese violazione vi è

un'ulteriore violazione, perché qui siamo tutti uomini e tutti hanno il rispetto e devono godere di un rispetto della propria dignità e non è uno sterile esercizio di difesa, ma è sacramentato dal nostro Legislatore nel comma 2 dell'articolo 64. Cioè questa metodologia è stata una metodologia tale da intervenire anche sulla capacità e sulla libera autodeterminazione di chi in quel momento andava a rendere quelle dichiarazioni. Il signor Locorotondo è stato trasportato col 118 e si è ripresentato, è stato riconvocato sei giorni dopo, quando si è ripreso, con una metodologia inquisitoria che in questa sede non si può non stigmatizzare perché ha rappresentato una sorta di (*parola incomprensibile*) sulle modalità con cui sono state condotte le presenti indagini. In questo senso naturalmente mi associo alla questione così come sollevata dai colleghi che mi hanno proceduto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, le altre Difese?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci associamo ovviamente a queste ulteriori deduzioni, poi c'è il 19 che ovviamente dichiara l'inutilizzabilità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?

AVVOCATO C. PETRONE – Presidente, la Difesa di Florido è concorde con gli argomenti che sono stati prospettati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie Avvocato. Prego.

P.M. R. EPIFANI – Sì, è stata fatta una eccezione alla nostra domanda E alla nostra contestazione al buio, senza neanche per la verità che la Corte d'Assise potesse avere cognizione di quello di cui si parlava. Tralasciando questo aspetto e tralasciando anche conclusioni un po' affrettate, che vogliono che le condizioni di salute del signor Locorotondo in quel giorno abbiano risentito esclusivamente e univocamente delle moralità dell'interrogatorio, affermazioni di principio che si trova soltanto nelle parole dei miei contraddittori, faccio rilevare che in primo luogo – per quello che qui occorre - non c'è stata alcuna violazione del segreto, perché le intercettazioni erano utilizzate nell'ambito di attività investigativa, non venivano certo divulgate all'esterno, ma veniva fatto un uso endoprocedimentale, sicché anche questo rilievo, per quello che può interessare, è sicuramente infondato. La Polizia Giudiziaria si è limitata di fronte a possibili divergenze del teste rispetto a risultanze di captazione a chiedere chiarimenti e ad esplicitare il pensiero, cosa che è stata fatta. Tant'è che la Polizia Giudiziaria non solo non ha interrotto il verbale perché non ve ne erano assolutamente le condizioni, non ha redatto alcuna informativa, il Pubblico Ministero non ha ravvisato alcunché di illecito nella condotta dei testi. Sicché il comportamento è stato assolutamente corretto e noi riteniamo che quel verbale possa essere utilizzato per le contestazioni. La Corte d'Assise non riterrà di adeguarsi all'orientamento che stiamo esprimendo, leggeremo i

verbali di trascrizione delle intercettazioni, eventualmente chiederemo anche l'ascolto dei nastri in questa sede affinché, ove necessario, il teste possa esplicitare meglio il contenuto delle conversazioni. Si tratta di esplicitarlo, perché altrimenti le conversazioni non avrebbero senso se si dovessero necessariamente leggere in maniera complementare alle testimonianze. La intercettazione è un mezzo di prova bastevole a sé stesso e non necessita di riscontri esterni, ma di chiarimenti può averne.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le altre parti?

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Volevo solo aggiungere, Avvocato Pellegrin Parte Civile da lui Difese, l'infondatezza della questione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, ma dal punto di vista dell'ordine doveva intervenire prima?

AVVOCATO E. PELLEGRIN- Sempre dopo la Procura si interviene. Poi, per carità, se qui vige un rito diverso. Il rito diverso è che non dovrebbero vigere con riferimento all'Articolo 63 del Codice di Procedura Penale, perché qui la questione è, anche a volere ed ammesso - io mi associo alle considerazioni del Pubblico Ministero circa l'inesistenza delle circostanze che avrebbero dovuto fare interrompere il verbale - è evidente che qui non si tratta di utilizzabilità nei confronti del Locorotondo delle contestazioni, si tratta di inutilizzabilità nei confronti di tutte le altre parti. Ora l'Articolo 63, comma 1 del Codice di Procedura Penale, dice: "Se davanti interrompe l'esame, le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese", non contro le altre persone. Quindi la questione è completamente infondata ed inviterei anche per successive questioni, che siano riferite a comportamenti di questo genere, di risolvere la questione in modo breve, perché qui ci abbiamo perso praticamente venti minuti. Se la persona sentita doveva essere sentita fin dall'inizio in qualità di imputato, quindi le eccezioni che dovevano essere fatte...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi è nuovo di questo processo. Affrontiamo con calma ogni questione.

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ho capito, probabilmente io lo frequento poco e non mi rendo conto. Però, ripeto, dovevano argomentare sul fatto che fosse sentito fin dall'inizio in qualità di imputato, cosa che non hanno né argomentato e né sostenuto, quindi la questione va risolta in via breve, consentendo la contestazione. Non mi pronuncio sulle intercettazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le altre parti si associano. Ci ritiriamo. Acquisiamo per mero fine di delibare la questione i verbali di S.I.T..

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11.36 e rientra in Aula di Udienza alle ore

13.08.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulla eccezione di inutilizzabilità – ai fini delle contestazioni – dei verbali di sommarie informazioni testimoniali del signor Locorotondo Alessandro, redatti dalla Guardia di Finanza nelle date del 6 e del 13 dicembre 2012, in base al combinato disposto degli Articoli 63 e 64 comma 2 e 191, C.P.P.; sentite le parti; esaminati i citati verbali di S.I.T. acquisiti al sol fine di deliberare la eccezione; osserva

la Difesa ha eccepito la inutilizzabilità dei verbali di S.I.T. del signor Locorotondo Alessandro redatti dalla Guardia di Finanza nelle date del 6 e 13 dicembre 2012, sotto diversi profili: non sarebbero state rispettate, in primo luogo, le garanzie difensive di cui all'Articolo 63 C.P.P. a tutela del dichiarante, il cui esame non sarebbe stato sospeso con la nomina del difensore o comunque con l'invito a nominare un difensore; le modalità di assunzione delle dichiarazioni del soggetto informato sui fatti sarebbero inoltre violative di quanto disposto dal comma 2 dell'Articolo 64 C.P.P. in quanto al Locorotondo sono stati contestati i contenuti di conversazioni oggetto di intercettazione, nonostante il dichiarante avesse accusato un malore, al fine di consentirgli di adeguare, così violando la sua libertà di autodeterminazione e capacità di ricordare e valutare i fatti, le proprie dichiarazioni al dato obiettivo emergente dalla captazione; le intercettazioni utilizzate dalla Polizia Giudiziaria apparirebbero infine ad altro procedimento penale e quindi erano coperte da segreto istruttorio, tanto da non essere state neppure allegate in sede cautelare.

Le questioni sono del tutto infondate e pertanto vanno respinte.

Quanto al primo aspetto, il Locorotondo veniva escusso a norma dell'Articolo 351, C.P.P. quale persona informata sui fatti e non già come persona nei cui confronti si svolgono le indagini; la valutazione circa la emergenza di elementi dichiarativi a contenuto autoindiziante è una valutazione da effettuarsi in concreto, in base a circostanze effettivamente emergenti dalle dichiarazioni; nel caso che ci occupa, le dichiarazioni rese dal Locorotondo, per quanto risultante dalla lettura dei verbali di S.I.T. acquisiti al sol fine di delibare la eccezione, non presentano elementi autoindizianti tali da necessitare la interruzione della sua audizione ed il ricorso alle garanzie difensive previste per legge; il Locorotondo si è infatti limitato a riferire circostanze a sua conoscenza, non risultando dalla verbalizzazione acquisita (si dà tuttavia atto che non emerge né della copia della Difesa e né da quella dell'ufficio del Pubblico Ministero la risposta alla domanda 3) di pagina 3) del verbale del 6 dicembre 2012) un'effettiva e sostanziale discordanza tra quanto riferito e quanto emerso dai dialoghi intercettati; in

ogni caso, anche una eventuale discrasia contestata al dichiarante dagli operanti non avrebbe comportato alcuna conseguenza penale per lo stesso, sotto alcun profilo (segnatamente né sotto l'aspetto di dichiarazioni autoindizianti, né sotto quello di dichiarazioni favoreggiatrici), atteso che nella prosecuzione dell'esame, proprio a seguito della legittima sollecitazione degli operanti che gli hanno fatto rilevare la non piena conformità delle dichiarazioni con elementi già acquisiti e cristallizzati nei brogliacci, alla pari di quanto è previsto per il Giudice al comma 1 dell'Articolo 207, C.P.P., il dichiarante ha riferito in modo completo quello che era a sua conoscenza, tant'è che oggi viene escusso come semplice testimone e né risulta che sia mai stato indagato e/o imputato a causa delle predette dichiarazioni; del tutto improprio, per quanto già accennato, è poi il richiamo al disposto di cui al comma 2 dell'Articolo 64, C.P.P. (che ha peraltro finalità del tutto differenti, essendo destinato a disciplinare l'ipotesi della persona indagata, nei cui confronti non possono essere sostanzialmente utilizzati metodi strumentali a confessioni forzate), ciò sia perché, come si è già detto, il Locorotondo non ha mai reso dichiarazioni autoindizianti, sia perché la circostanza che abbia accusato un malore nel corso della prima audizione è stata sollecitamente fronteggiata dagli operanti ed ha comportato la interruzione della verbalizzazione con la sua ripresa una settimana dopo (6 – 13 dicembre); sia perché le concrete modalità di escussione non possono assolutamente ritenersi violative della dignità della persona umana, atteso che, come ribadito, gli operanti si sono limitati a far presente al dichiarante le risultanze di altri elementi di indagine, né risultano esercitate pressioni indebite sullo stesso; la circostanza in ultimo secondo la quale i brogliacci delle intercettazioni sottoposte al dichiarante appartenessero ad altro procedimento penale, con la conseguenza che fossero coperte da segreto istruttorio, non ha alcun rilievo in questa sede, atteso che la contestazione del contenuto dei brogliacci nei termini innanzi specificati rimaneva, a sua volta, coperta dal segreto istruttorio del presente procedimento penale, nel cui ambito sono state legittimamente utilizzate dagli inquirenti al fine della prosecuzione delle indagini, nell'alveo di un'attività che rientra pienamente nelle funzioni proprie della P.G., volta ad assicurare le fonti di prova e raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto e l'individuazione del colpevole.

Per tali motivi rigetta le questioni di cui in premessa e dispone procedersi oltre.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie Presidente, soltanto che rimanga sempre la solita eccezione di nullità a verbale. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Possiamo proseguire.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente, buongiorno. Sono l'Avvocato Sborgia e vorrei dare atto della mia presenza ed anche del Professore Assennato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie. Allora, possiamo continuare con l'esame.

P.M. M. BUCCOLIERO – Grazie Presidente. Stavamo procedendo ad una contestazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Disponiamo la restituzione alla Difesa dei verbali di S.I.T..

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché avevo chiesto al teste le ragioni per cui De Sarlo Pietro gli aveva riferito di uno stato di agitazione dell'Assessore Conserva. Siccome non ricordava le ragioni di questo stato di agitazione, procedevo alla contestazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO – E procedo adesso. Lei dichiarò signor Locorotondo, esattamente il 13 dicembre del 2012, dice questo: "Facendo mente locale rammento che, effettivamente, il giorno 16 febbraio 2010, il collega De Sarlo Pietro mi parlò dello stato d'animo dell'Assessore, per poi dirmi di persona che era riconducibile ad intercettazioni telefoniche". Si ricorda questo fatto?

TESTE A. LOCOROTONDO – Ricordo che mi chiamò, però – ripeto – in base a ciò che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Pubblico Ministero, quale parte è, che non riusciamo a trovarla?

P.M. M. BUCCOLIERO – Quel verbale del 13 dicembre. Quindi lei dichiarò questo, che questo stato d'animo dell'Assessore era riconducibile a delle intercettazioni, secondo quanto le riferì De Sarlo Pietro. Si ricorda questa circostanza?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, mi ricordo che lui mi chiamò, però non essendoci presente, non lo so lo stato d'animo dell'Assessore in quel giorno.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, la domanda mia è cosa disse De Sarlo Pietro a lei?

TESTE A. LOCOROTONDO – Guardi, specificatamente non mi ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Eh, adesso io gliel'ho ricordato.

TESTE A. LOCOROTONDO - Mi ricordo che disse che era agitato, così, però – ripeto – specificatamente cosa mi disse non lo ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Adesso gliel'ho ricordato che cosa le disse De Sarlo Pietro, facendo riferimento a queste intercettazioni. Si ricorda se è così, conferma questa circostanza, non la conferma, non lo so?

TESTE A. LOCOROTONDO – Se sta scritto là, presumo di sì. Però, ripeto, è passato un po' di tempo e quindi non posso oggi confermare. Se risulta a verbale, presumo che sia andata così.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene. Un'ultima precisazione, lei ha detto che collaborava come staffista dell'Assessore Conserva.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ecco, questa attività consisteva nel passargli telefonate, prendere appuntamenti, di questo tipo era l'attività?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì e se arrivavano telefonate che volevano parlare con l'Assessore, io poi riferivo e magari chi voleva fare un incontro con l'Assessore, prendevo appunto. Nel momento in cui l'Assessore mi dava conferma di fissare una giornata, io poi chiamavo la persona e dicevo: “Giorno tot, alle ore tot”.

P.M. M. BUCCOLIERO – Nell'ambito di questa attività di collaborazione, il Conserva le ha mai chiesto di avere dei fascicoli che riguardavano l'Ilva?

TESTE A. LOCOROTONDO – Guardi, noi avevamo nell'archivio nostro, nell'ufficio documenti che riguardavano l'Ilva, così come anche altre aziende che chiedevano magari permessi e roba varia, avevamo tutte le copie di queste cose qua.

P.M. M. BUCCOLIERO – La domanda è se le ha mai chiesto l'Assessore Conserva di passargli dei fascicoli che riguardavano l'Ilva?

TESTE A. LOCOROTONDO – Probabilmente sì, perché così come mi chiedeva altri documenti, presumo che mi abbia pure chiesto la questione dell'Ilva. Però sono sempre stati lì depositati nell'ufficio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, questo risulta.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ricorda se le ha mai chiesto un fascicolo riguardante una discarica Ilva?

TESTE A. LOCOROTONDO – Mi ricordo che fu pure fatta una cosa del genere, però se mi abbia chiesto specificatamente quel fascicolo, non glielo so dire oggi. Però avevamo anche quella questione della discarica tra i fascicoli nostri.

P.M. M. BUCCOLIERO – Tra i fascicoli.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Allora le faccio una contestazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci dice la pagina sempre, così seguiamo pure noi e di quale verbale?

P.M. M. BUCCOLIERO – Foglio numero 3, sempre del verbale del 13.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Del secondo, okay.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lei dice in quel verbale: “Effettivamente l'Assessore Conserva mi chiese di prendere il fascicolo relativo alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della discarica dell'Ilva di Taranto, poiché era abitudine – come ha detto - dell'Assessore Conserva Michele fare...”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi scusi, non ha letto la parte iniziale.

P.M. M. BUCCOLIERO – Perché la devo leggere?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Deve partire dall'inizio, mica può fare a metà, Pubblico Ministero!

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Io faccio su quello che ha dichiarato. Sto facendo una contestazione sulla...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E no, la contestazione inizia: “Con riferimento alle conversazioni di cui ai progressivi 2328, 2329 del 10 marzo 2010, effettivamente l’Assessore Conserva”...

P.M. M. BUCCOLIERO – “L’Assessore Conserva mi chiese di prendere il fascicolo”.

P.M. M. BUCCOLIERO - Perché dà proprio atto che si ricorda dopo la cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però non deve interrompere l’esame del Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è corretta la contestazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quando farà il controesame, farà notare. Perché il Pubblico Ministero ha fatto una domanda e poi ha proceduto ad una contestazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto, è la contestazione. Il mio rilievo era sulla contestazione, Presidente. Il mio rilievo era sulla correttezza della contestazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Io sto ripetendo quello che ha detto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è corretto, perché il periodo non iniziava da effettivamente.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ho capito, ma la risposta che ha dato il teste è questa: “Effettivamente l’Assessore Conserva mi chiese di prendere...”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, il teste scrive: “Con riferimento alle conversazioni di cui ai progressivi 2328 e 2329 del 10 marzo 2010 effettivamente l’Assessore Conserva”.

P.M. M. BUCCOLIERO – “Effettivamente l’Assessore Conserva mi chiese di prendere il fascicolo”. Beh?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, glielo mostro in visione, così potete decidere.

(L’Avvocato Annicchiario mostra in visione il documento al Presidente).

P.M. M. BUCCOLIERO – Che cambia alla fine della contestazione?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché si ricorda solo dopo che gli avete fatto vedere le intercettazioni.

P.M. M. BUCCOLIERO – E beh! Quindi, comunque, si ricorda e fa delle dichiarazioni. Qual è il punto, non sto capendo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho fatto una questione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non cambia il senso né della dichiarazione e né della contestazione. Ripeto, poi sarà lei a far notare in sede di discussione o in sede di

controesame che effettivamente... Cioè, non cambia niente ai fini della contestazione. Non cambia il senso della contestazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, ricordo soltanto a me stesso che quando si deve la contestazione, si deve partire dall’inizio, non è che si fa a metà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, si deve fare completa la contestazione, ma sempre che il non contestato abbia un qualche rilievo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per me ha rilievo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché altrimenti è la parte che decide che cosa contestare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io ho fatto la questione, per me è rilevante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, proseguiamo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Lei dichiarò in quella circostanza, signor Locorotondo: “Effettivamente l’Assessore Conserva mi chiese di prendere il fascicolo relativo alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della discarica dell’Ilva di Taranto”. Poi: “Poiché era abitudine dell’Assessore Conserva Michele fare la copia delle varie trattazioni in materia ambientale che custodiva nel suo ufficio e mi chiese questa documentazione relativa alle pratiche dell’Ilva”. Si ricorda questo passaggio?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì .

P.M. M. BUCCOLIERO – E questo stiamo dicendo.

TESTE A. LOCOROTONDO – Così come sulle altre cose, così anche sull’Ilva.

P.M. M. BUCCOLIERO – Si ricorda, signor Locorotondo, se questa pratica lei la chiese ad altra persona, per poi portarla all’Assessore Conserva?

TESTE A. LOCOROTONDO – Molte volte succedeva questo, che non avendo noi qualche copia, magari mi rivolgevo al funzionario che aveva istruito la pratica e mi facevo dare delle copie. Ma anche su altre questioni, non solo su quelle cose là.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, nel caso di specie, non ricorda a chi si rivolse?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, non ricordo.

P.M. M. BUCCOLIERO – Allora le ricordo io sottoforma di contestazione. Lei dice: “Poiché la trattazione non giaceva nell’ufficio dell’Assessore, questi mi disse di rivolgermi al signor Franco De Michele, cosa che feci. Infatti consegnai all’Assessore Conserva tutto il fascicolo che mi dette Franco De Michele”. Si ricorda questo passaggio con il signor De Michele?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì. Se sta scritto là, significa... Cioè, se l’ho affermato in quel momento, significa che è andata così. Oggi non mi ricordo, però all’epoca se ho fatto quell’affermazione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Va bene Presidente, io ho finito, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?

P.M. R. EPIFANI – No, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Parti Civili hanno domande? Nessuna. I difensori hanno domande da porre al teste?

AVVOCATO ROSSETTI – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.

ESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI

AVVOCATO M. ROSSETTI – Buongiorno. Lei può descrivere alla Corte gli uffici presso i quali lavorava? Cioè, c'era la stanza dell'Assessore. Lei ha detto prima che lavorava nella stanza dell'Assessore, è esatto?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Era vicina, lontana da quella del dirigente?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, era quasi adiacente. Almeno nel settore ecologia, l'ufficio dell'Assessore era adiacente all'ufficio del dirigente.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi due porte affianco, diciamo?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì. Non erano comunicanti, comunque.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Non erano comunicanti, però erano affianco.

TESTE A. LOCOROTONDO – Erano affianco, sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI - Erano separati da un muro, diciamo?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, sì.

AVVOCATO M. ROSSETTI – L'Assessore quindi si interessava di tutte le pratiche o di alcune pratiche in particolare?

TESTE A. LOCOROTONDO – Non lo so se seguiva tutte le pratiche, però quando era interessato a qualcosa o vedeva se ce l'avevamo noi nell'ufficio, oppure chiedeva a qualche funzionario, oppure al dirigente.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Per quanto riguarda la questione della visione delle pratiche, lui aveva l'abitudine di colloquiare anche con gli istruttori?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, precisi a chi si riferisce, a detto "lui".

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, nell'interesse dell'Assessore Conserva.

TESTE A. LOCOROTONDO – Questo non glielo so dire, quando magari voleva delle informazioni in riferimento a delle pratiche, se interessavano a lui non lo so, questo non glielo so dire. Perché, magari, poi chiamava direttamente lui il funzionario preposto, però non è che diceva a me: "Vedi tu". No.

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, non che diceva: "Vedi tu". L'Assessore Conserva aveva l'abitudine comunque di interessarsi dell'andamento delle pratiche, interagendo sia col

dirigente che con gli istruttori?

TESTE A. LOCOROTONDO – Questo non glielo so dire, perché quando era interessato chiamava lui direttamente, oppure diceva a me: “Vai a chiamare il funzionario, gli devo chiedere una cosa”. Però non mi spiegava per quale motivo voleva la presenza del funzionario.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Un’ultima domanda. Aveva l’abitudine di entrare nel suo ufficio e rimanere sempre lì o girava per gli uffici?

TESTE A. LOCOROTONDO – No. Diciamo che quando veniva chiamato si alzava, solitamente era lì il suo posto fisso.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Perché le faccio una contestazione, sempre sul medesimo verbale della Guardia di Finanza. Dice: “L’Assessore ha sempre avuto l’abitudine di ricevere persone non solo nel suo ufficio, ma anche negli uffici del dirigente e dei funzionari”. Conferma questa circostanza?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, succedeva qualche volta che c’era una persona dal dirigente o dal funzionario, che poi voleva pure la presenza dell’Assessore, quindi veniva il funzionario a chiamarlo e magari lui si spostava.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Va bene, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande?

AVVOCATO C. PETRONE – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.

CONTROESAME DELLA DIFESA. AVVOCATO C. PETRONE

AVVOCATO C. PETRONE – Senta signor Locorotondo, lei è stato interrogato poco fa dal Pubblico Ministero con riferimento a un suo esame come persona informata sui fatti il giorno 13 dicembre 2012. Va bene?

TESTE A. LOCOROTONDO – Voglio dire, se la data è quella, io oggi non posso ricordare.

AVVOCATO C. PETRONE – Quel giorno era successivo, non so di quanto, se lei se lo ricorda, ad un giorno precedente in cui lei era stato interrogato ed era stato interrotto l’interrogatorio, se lo ricorda questo?

TESTE A. LOCOROTONDO – Alla Guardia di Finanza?

AVVOCATO C. PETRONE – Sì.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

AVVOCATO C. PETRONE – La domanda è questa: lei al successivo interrogatorio come ci è arrivato, l’hanno convocata?

TESTE A. LOCOROTONDO – Mi sembra di sì, perché altrimenti non potevo presentarmi io,

presumo che mi abbiano chiamato. Presumo, eh. Ripeto, oggi non mi ricordo, però per presentarli là, presumo che sia stato invitato.

AVVOCATO C. PETRONE – Non ricorda se le hanno lasciato una carta o meno?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, no, questo non lo ricordo.

AVVOCATO C. PETRONE – Senta signor Locorotondo, io devo contestare che dagli atti risulta che lei è stato avvicinato negli uffici della Provincia, è vero o non è vero?

TESTE A. LOCOROTONDO – Da parte di chi?

AVVOCATO C. PETRONE – Dalla Guardia di Finanza, precisamente dal Luogotenente Vittorio Rizzo.

TESTE A. LOCOROTONDO – Mi sembra di sì.

AVVOCATO C. PETRONE – Le hanno detto il giorno prima, la stessa mattinata, sa quando?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, questo non me lo ricordo.

AVVOCATO C. PETRONE – Non ricorda nemmeno questo?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, questo no.

AVVOCATO C. PETRONE – Quando è andato a rendere l'interrogatorio, per quanto tempo è stato all'interrogatorio, mattina, pomeriggio, sera?

TESTE A. LOCOROTONDO – La seconda volta?

AVVOCATO C. PETRONE – Sempre la seconda volta, sì.

TESTE A. LOCOROTONDO – Non mi ricordo se sono andato di mattina o pomeriggio, non mi ricordo, perché mi accompagnò mia moglie. Sulla scorta di quello che mi era accaduto nel primo interrogatorio, questa volta venne mia moglie insieme a me.

AVVOCATO C. PETRONE – Va be', il fatto che l'abbia accompagnata sua moglie va bene, ma lei può fare un piccolo sforzo e farci capire?

TESTE A. LOCOROTONDO – Non mi ricordo se di mattina o di pomeriggio. Io ho questo vuoto di memoria, le posso dire ed anche a lei signor Giudice, che io l'anno scorso di questi tempi caddi dalla scala ed urtai violentemente la tempia, da allora ho dei vuoti di memoria. Persino che mia moglie dice: "Vedi che ieri hai fatto questo" ed io ho dei dubbi di cosa è successo il giorno prima. Quindi oggi mi trovo in questa enorme difficoltà, di non ricordare pienamente tutto. Ho dei vuoti di memoria.

AVVOCATO C. PETRONE – Signor Locorotondo, scusi se la interrompo, ma io non le sto chiedendo tante cose, una sola cosa.

TESTE A. LOCOROTONDO – No, no.

AVVOCATO C. PETRONE - C'è un mattino, mezzogiorno e sera.

TESTE A. LOCOROTONDO – Lo so. Oggi non mi ricordo.

AVVOCATO C. PETRONE – Ha proprio un blackout?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

AVVOCATO C. PETRONE – Però lei alle domande che sono state formulate su quello che è accaduto il 13 febbraio ha risposto?

TESTE A. LOCOROTONDO – Certo che ho risposto.

AVVOCATO C. PETRONE – Ha dei vuoti parziali?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, 13 dicembre, non febbraio, ha detto febbraio.

AVVOCATO C. PETRONE – Mi è sfuggito dicembre, ho perso anche io la cognizione del tempo Presidente, evidentemente, come il signore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, giusto per precisione.

AVVOCATO C. PETRONE – Mi scusi. Comunque siamo sempre a dicembre, non siamo a febbraio. Allora torno a fare la domanda e poi mi rassego: lei risulta interrogato il 13 dicembre del 2012.

TESTE A. LOCOROTONDO – Eh.

AVVOCATO C. PETRONE – Sa perché le faccio... Lei non ricorda niente di questo?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, non ricordo se è stato di mattina o di pomeriggio, questo non lo so, non mi ricordo.

AVVOCATO C. PETRONE – Va bene, domanderemo ai verbalizzanti, perché in questo verbale non c'è né l'ora di inizio e né l'ora della fine.

TESTE A. LOCOROTONDO – Va bene.

AVVOCATO C. PETRONE - Ho finito Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? No.

DOMANDE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE – Senta signor Locorotondo, semplicemente una precisazione per inquadrare l'epoca della sua attività nello staff della Provincia.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

PRESIDENTE - Lei quando ha iniziato ad espletare questa attività?

TESTE A. LOCOROTONDO – Io ho iniziato quando ci fu la prima Legislatura.

PRESIDENTE – Lei lavorava o era in pensione?

TESTE A. LOCOROTONDO – No, ero in pensione già.

PRESIDENTE – Ah, era in pensione?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

PRESIDENTE - Dove aveva lavorato?

TESTE A. LOCOROTONDO – All'Ilva, sono stato oltre trent'anni a lavorare là.

PRESIDENTE – Quindi dopo, una volta andato in pensione, ha iniziato questa attività politica, in un certo senso?

TESTE A. LOCOROTONDO – Diciamo di sì.

PRESIDENTE – Quando è stata la prima volta che è stato assunto nello staff?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sicuramente nel 2014, se non ricordo male.

PRESIDENTE – Nel 2000?

TESTE A. LOCOROTONDO – Nel 2014, se non ricordo male.

PRESIDENTE – La prima volta?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

PRESIDENTE – Non può essere, signor Locorotondo, perché lei le dichiarazioni le ha rese nel 2012. Forse nel 2004?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, nel 2004. Signor Giudice, mi scusi. Nel 2004, ha ragione, perché nel 2001 andai in pensione. Sì, nel 2004.

PRESIDENTE – Nel 2004. Chi era il Presidente della Provincia all'epoca?

TESTE A. LOCOROTONDO – Fu eletto il Dottor Florido, nel 2004.

PRESIDENTE – E lei di che staff faceva parte in questa prima fase?

TESTE A. LOCOROTONDO – Guardi, io sono stato direttamente sempre con l'Assessore Conserva, se poi facevo parte di un altro ufficio non lo so, però io sono stato sempre con lui fin quando inizialmente aveva...

PRESIDENTE – Cioè, entrambi i mandati.

TESTE A. LOCOROTONDO – Il secondo mandato, sì.

PRESIDENTE – Perché poi ci furono le elezioni e il secondo mandato?

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì, sì.

PRESIDENTE - Quindi lei dal 2004, sino a quando poi ha continuato?

TESTE A. LOCOROTONDO – Fino a quando chiusero.

PRESIDENTE – L'ha già detto questo.

TESTE A. LOCOROTONDO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie. Ci sono altre domande per effetto di queste? Nessuna. Può andare, la ringraziamo.

TESTE A. LOCOROTONDO – Grazie.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Forse c'è il perito, lo vogliamo liberare?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiamiamo il signor Caforio.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE CAFORIO ANTONIO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Caforio Antonio, nato a Sava l'8 maggio del 1959; ivi residente, alla via Monterosa numero 3.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Signor Caforio, lei ha espletato la perizia che le abbiamo affidato, la trascrizione delle conversazioni richieste dal Pubblico Ministero?

TESTE A. CAFORIO – Sì, solo per la parte richiesta dal Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha verificato l'integrità dei supporti informatici sulla quale erano registrate le conversazioni da trascrivere?

TESTE A. CAFORIO – Sì, l'integrità dei supporti fu verificata nella prima e nella seconda fase, perché ci sono state due attività di inizio operazioni peritali. Nella prima erano presenti alcuni consulenti di parte con alcuni difensori, nella seconda parte erano presenti dei difensori, abbiamo verificato l'integrità ed erano le copie AG contenute nei supporti.

PRESIDENTE – Ha riscontrato anomalie di sorta per quanto riguarda sempre i supporti informatici?

TESTE A. CAFORIO – No, assolutamente.

PRESIDENTE – Nessuna anomalia. Invece nell'attività di trascrizione vera e propria, ha avuto dei problemi, ha riscontrato delle problematiche, delle difficoltà interpretative delle conversazioni?

TESTE A. CAFORIO – No, perché la quasi totalità, se non la totalità era in lingua italiana, quindi si trattava di intercettazioni, parliamo di intercettazioni telefoniche per la maggior parte e poi c'era una parte di ambientale. Come io in premessa, nelle prime pagine della mia relazione, ho specificato le modalità di ascolto che ho seguito, così come quando gli interlocutori tra loro si chiamavano per nome, voi troverete il nome "Mario o Giovanni", faccio una ipotesi. Quando non si chiamavano per nome, troverete "Uomo 1 o Uomo 2 o Uomo o Donna" nel caso la conversazione avveniva tra uomo e donna. Per quanto riguarda tutti quei pezzi di registrazione in cui non era possibile trascrivere perché erano incomprensibili o perché presentavano dei disturbi, specialmente nelle ambientali, troverete il segno di asterisco, che si intende parola incomprensibile o termine incomprensibile. Questa è la prassi generale che io seguo

sempre e ho seguito anche questa volta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ne ha riscontrati diversi di questi?

TESTE A. CAFORIO – Sì, li troverete, specialmente per le ambientali in modo particolare. Meno nelle telefoniche, più nelle ambientali. Poi devo dire che erano anche richieste da parte del Pubblico Ministero alcune trascrizioni di email, intercettazioni email che io ho preso pari pari come comparivano e le ho riportate nella relazione. Questo è quanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Verificando sempre l'integrità, l'autenticità?

TESTE A. CAFORIO – La rispondenza, sì.

PRESIDENTE – La provenienza?

TESTE A. CAFORIO - Per quanto riguarda le email, in modo particolare si trattava solo di riportare quello che è il contenuto del supporto audio. C'era una serie di allegati, che poi voi troverete tutti in sequenza.

PRESIDENTE – Supporto non audio?

TESTE A. CAFORIO – Mi perdoni, erano in supporto magnetico.

PRESIDENTE – Magnetico, sì.

TESTE A. CAFORIO - Dal supporto magnetico, sono state prelevate quelle che erano indicate nell'elenco del Pubblico Ministero e poi messe in forma cartacea, stampate. Questo è quanto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha qualche problema particolare da segnalare alla Corte?

TESTE A. CAFORIO – No, al momento no, nessuno.

PRESIDENTE – Quindi conferma integralmente la perizia?

TESTE A. CAFORIO – Confermo la parte che ho già depositato, sto lavorando ancora per quanto riguarda le richieste dai difensori.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quella integrazione richiesta dalla Difesa.

TESTE A. CAFORIO – Questo è quanto ad oggi posso dare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono domande da parte delle parti?

AVVOCATO M. ROSSETTI - Solo una per completezza.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI

AVVOCATO M. ROSSETTI - Nella legenda, quando qui ci sono i tre punti di sospensione, si tratta di silenzio?

TESTE A. CAFORIO – No, si tratta di intercalari, di brevi pause. In effetti ho messo i tre puntini come intercalare nel discorso. Sì, pause, possiamo anche intendere pause.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Pause quindi. Perché quando, invece, è stato detto qualcosa di non comprensibile c'è l'asterisco?

TESTE A. CAFORIO – C'è sempre l'asterisco.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Quindi quando c'è la pausa, sostanzialmente, c'è silenzio?

TESTE A. CAFORIO – C'è silenzio, non ci sono discussioni.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono altre domande?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi scusi signor Caforio, vorrei capire meglio “per trascrizione delle email”.

TESTE A. CAFORIO – Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Gliene sono state date alcune solo, esattamente di cosa si intende?

TESTE A. CAFORIO – Di che cosa si intende? Aprire la email che è contenuta. Le intercettazioni delle email altro non sono che riportare in forma grafica ciò che compare al computer. Questo ho fatto io.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei non è che ha fatto una valutazione sul contenuto testuale?

TESTE A. CAFORIO – Assolutamente no, ma non ho fatto nessuna valutazione. Questo non era nei miei compiti.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Noi stiamo parlando del RIT 356/10, vero?

TESTE A. CAFORIO – Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi conferma che il RIT 356/10 è relativo alla casella di posta elettronica del signor Girolamo Archinà?

TESTE A. CAFORIO – Allora, per quanto riguarda i dati riportati nel RIT 356 che lei ha indicato, io mi posso riportare ai dati che sono naturalmente stati rilevati dal dvd presente in atti e quindi che io ho riportato integralmente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè, ne ha fatto una pura stampa, diciamo?

TESTE A. CAFORIO – Una pura stampa, perché questo mi era stato chiesto.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ho capito. Cioè, nel senso che ce le possiamo stampare pure noi, questo voglio dire?

TESTE A. CAFORIO – A questo punto sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dico, quindi lei non ha potuto o ha verificato, proprio in linea generale, se il RIT 356/10 sia riferito in modo esclusivo alla casella del signor Girolamo

Archinà, sia come mittente e sia come ricevente?

TESTE A. CAFORIO – No, non ho fatto questa verifica.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Lei non ha fatto questa verifica.

TESTE A. CAFORIO - Le spiego perché: perché sostanzialmente io mi sono limitato a prendere quelle che erano le indicazioni.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Le cinque, sei mail che le sono state date.

TESTE A. CAFORIO – Questo, quello che era nella richiesta del Pubblico Ministero.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E le ha stampate?

TESTE A. CAFORIO – Le ho stampate. In effetti altre attività non potevo...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché è una singolarità, in realtà, la trascrizione delle mail.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' una stampa.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È una stampa, diciamo, delle mail.

TESTE A. CAFORIO – Avvocato, io ho fatto più che altro la stampa, perché alcuni contenevano degli allegati, questo voglio dire. Per cui dalla semplice lettura del messaggio “ti invio” per ipotesi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei ha stampato anche gli allegati?

TESTE A. CAFORIO – È chiaro che ho stampato anche gli allegati, che troverete nella relazione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io non ho altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Qualche precisazione. Prendiamo ad esempio la prima ambientale, è l'intercettazione 2410, progressivo 40. Non riesco a comprendere una cosa. Quando lei riporta l'asterisco, abbiamo per esempio “Michele”. Già questa intercettazione parte con un nome e parte con “Michele”. Innanzitutto la prima domanda è: lei questo Michele, visto che parte l'intercettazione, da che cosa ha dedotto che è Michele?

TESTE A. CAFORIO – Allora Avvocato, lei deve sapere che le modalità di ascolto delle intercettazioni vengono prima ascoltate intero e poi dopo si passa alla trascrizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi lo ha dedotto da quello che si dice dopo?

TESTE A. CAFORIO – È chiaro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene. Poi qui questo “Michele” dice: “Cioè, in questo momento particolare questi stanno non ai raggi X, di più, asterisco, esclamativo, per

capire cosa, puntini puntini”. Allora la mia domanda è questa: dopo quel di più io trovo un asterisco?

TESTE A. CAFORIO – È un termine.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Aspetti, un attimo soltanto, la domanda è questa: quando io trovo l’asterisco, quante parole, quanti termini ci sono, ce n’è uno solo, un asterisco, più asterischi se sono più parole, come funziona?

TESTE A. CAFORIO – Troverà sempre e comunque un asterisco, non troverà più asterischi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi potrebbero essere più parole là?

TESTE A. CAFORIO – Potrebbero essere più parole. In effetti io ho proceduto alla trascrizione di quelle parti che erano pienamente comprensibili.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi noi non sappiamo quante parole lei non ha riportato perché non comprensibili o per ogni asterisco, potrebbero esserci dieci parole, una parola, tre parole, conferma?

TESTE A. CAFORIO – Sì, è questo. Cioè, se è disturbato un audio o un audio non è comprensibile, chiaramente io non posso avere la percezione di dire: “Sono state pronunciate dieci parole, venti parole o due parole”. Io le dico che è incomprensibile quel tratto di conversazione e riprende nel momento in cui torna ad essere comprensibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non c’è neanche il tempo riportato però di quanto è questo buco, di quanta roba c’è, che non si capisce?

TESTE A. CAFORIO – No.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – L’altra domanda è questa.: ci sono dei passaggi in cui lei riporta “asterisco e puntini, puntini” e basta. Allora là vorrei capire.

TESTE A. CAFORIO – È un incomprensibile.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È un incomprensibile?

TESTE A. CAFORIO – C’è stata una pausa. Se lei legge.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma finisce così. Adesso glielo trovo. C’è un passaggio praticamente...

TESTE A. CAFORIO – Perché c’è subito dopo poi la continuazione, mi perdoni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

TESTE A. CAFORIO – Ah, no?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Praticamente finisce con “asterisco”. Eccolo qua, se lei va sempre a quell’intercettazione, più sotto, c’è questo passaggio che dice, sta parlando Michele e ci dice: “Puntini puntini, che ci dà una mano, asterisco e l’abbiamo coinvolto per portarlo all’Avvocato Triggiani, virgola, che è l’Avvocato, puntini puntini”. Cesare: “E’ un cognome barese”. Michele: “E’ barese, punto. Serviva un Avvocato, asterisco,

puntini puntini”.

TESTE A. CAFORIO – Perché non continua poi dopo?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, poi passa a Cesare.

TESTE A. CAFORIO - È chiaro, perché c'è una pausa. Allora, attenzione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, giusto capire.

TESTE A. CAFORIO – No, perché io ho specificato prima. C'è una pausa nella conversazione.

Io mi ricollego anche alla domanda che ha fatto prima.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Una pausa di silenzio?

TESTE A. CAFORIO – Esatto, di silenzio, bianco e poi c'è l'intervento dell'altro interlocutore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi abbiamo un pezzetto che non si capisce, poi il silenzio e poi interviene Cesare praticamente?

TESTE A. CAFORIO – E poi la risposta dell'altro interlocutore.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Senta, poi un'altra cosa: lei ovviamente riporta i nomi che sono usati nelle intercettazioni, ma non ha nessun elemento di riscontro per dire che Tizio si chiama realmente Michele o che Cesare si chiama realmente Cesare?

TESTE A. CAFORIO – Assolutamente no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Né si deduce dalle intercettazioni se vengono utilizzati nomi diversi dai nomi veri degli interlocutori?

TESTE A. CAFORIO – Io ho precisato all'inizio che sono i nomi che si ascoltano durante le...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come si chiamano tra di loro, sostanzialmente?

TESTE A. CAFORIO – Come si chiamano tra di loro. Che poi utilizzano il nome proprio o un nomignolo o un soprannome, non lo deve chiedere a me.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo non lo sa. Dico, non si deduce dalle intercettazioni?

TESTE A. CAFORIO – Assolutamente no, questa è una cosa che deve chiedere ai verbalizzanti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche eventuali omonimie non emergono dalle intercettazioni?

TESTE A. CAFORIO – Assolutamente no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dal suo lavoro, insomma?

TESTE A. CAFORIO – Assolutamente no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io glielo devo chiedere.

TESTE A. CAFORIO – No, per carità, lo sa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci mancherebbe. Va bene. Grazie, non ho altre domande.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi scusi, sempre l'Avvocato Caiazza.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Solo per curiosità, la Presidente le ha chiesto se lei ha verificato la integrità. C'è stata la domanda, la integrità.

TESTE A. CAFORIO – Sì, sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei ha risposto affermativamente.

TESTE A. CAFORIO – Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei che cosa intende di aver verificato l'integrità?

TESTE A. CAFORIO – Nel momento in cui lei prende, facciamo il caso di una intercettazione telefonica, carica l'audio, lei deve verificare prima di procedere ad un eventuale ascolto che la traccia audio che le compare a video non presenti dei tratti che siano stati o – come devo dire – interrotti da un qualcosa, oppure presentino delle anomalie. Questa è la prima verifica che un qualsiasi consulente che si mette a trascrivere deve fare. Cioè prima deve verificare l'integrità dell'audio, procedere all'ascolto dell'audio, verificare se ci sono interruzioni o altro e poi procede alla mera trascrizione delle intercettazioni. Questa è la prassi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei si riferisce proprio alla...?

TESTE A. CAFORIO – Alla traccia, è chiaro.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di integrità che lei desume dalla visione della traccia audio?

TESTE A. CAFORIO – Ma io quello ho a disposizione Avvocato, io non ho altro a disposizione. Quello che a me è stato consegnato è un supporto su cui erano incise le tracce audio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Benissimo, grazie.

TESTE A. CAFORIO - Io non ho il server. Cioè, è chiaro.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Invece le intercettazioni richieste dalle Difese lei prevede dei tempi?

TESTE A. CAFORIO – Diciamo che sono ad un 60, 65% dell'entità di esecuzione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi, lei ha chiesto una proroga di trenta giorni?

TESTE A. CAFORIO – No, io non sono in grado purtroppo di farvi una... Perché dipende, nel momento in cui si apre un audio, c'è la trascrizione che può durare anche due minuti e comporta un certo periodo di tempo, perché magari va filtrata, va vista. Ce n'è un'altra... Cioè, non mi chiedete previsioni per dire dieci giorni, quattordici giorni, perché ancora al momento io non sono in grado di darvi esattamente...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È la sua risposta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Neanche più o meno?

TESTE A. CAFORIO – Ma io dovrei azzardare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo concesso trenta giorni. Ce la farà in questi

trenta giorni?

TESTE A. CAFORIO – Giudice, io penso di farcela.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

TESTE A. CAFORIO – Poi, se ci dovesse essere qualcosina che manca, vi darò contezza. Ad oggi non sono in grado di dirvi esattamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se non ci sono altre domande?

AVVOCATO MARZULLO – Sì. Presidente, una sola domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO MARZULLO – Per il verbale, l'Avvocato Marzullo.

DOMANDE DELLA DIFESA, AVVOCATO MARZULLO

AVVOCATO MARZULLO – Volevo solo capire, lei quindi ha a disposizione le tracce audio di tutto il RIT, ad esempio il 9010, il 257107, il 25810?

TESTE A. CAFORIO – Sì.

AVVOCATO MARZULLO - Quindi integrale?

TESTE A. CAFORIO – Integrale, è chiaro.

AVVOCATO MARZULLO – Va bene, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Ci sono altre domande? Va bene, possiamo liberare.

AVVOCATO ORFINO – Presidente, giusto per il verbale, l'Avvocato Orfino in sostituzione dell'Avvocato Laforgia per la Difesa del Professor Assennato, insistiamo ovviamente nella richiesta di trascrizione delle conversazioni di cui abbiamo chiesto. Perché, ovviamente, io non so se il perito ha avuto?

TESTE A. CAFORIO – Sì, ho avuto e su quello non ci sono. Fanno parte della richiesta che è stata fatta dalla Difesa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora possiamo liberare il perito.

TESTE A. CAFORIO – Grazie e arrivederla.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Penserei di fare la pausa, perché sono già le due meno dieci. Quindi ci vediamo tra un'oretta, diciamo a meno un quarto, alle tre meno un quarto.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 13.50 e riprende alle ore 15.10.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quale teste volete sentire adesso?

P.M. M. BUCCOLIERO – Giua, Presidente.

AVVOCATO A. MORENO - Presidente, buonasera.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO A. MORENO – Sono l'Avvocato Andrea Moreno, se si potesse dare atto della mia presenza in sostituzione dell'Avvocato Giuseppe Modesti, difensore del dottor Blonda. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei Avvocato.

AVVOCATO A. MORENO - Se si potesse dare atto della mia presenza in sostituzione dell'Avvocato Modesto, difensore di Blonda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Buongiorno, si può accomodare. Può leggere l'impegno e la formula del giuramento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, prima dell'inizio dell'audizione del teste. C'è una questione che noi le dobbiamo sottoporre. Praticamente, guardando poi tutte quante le dichiarazioni emerge che questo teste è stato sentito anche sul contenuto proprio specifico di alcune intercettazioni, allora rispetto a questo tema, siccome non sono state ancora depositate le intercettazioni delle Difese, praticamente il controesame non può essere fatto mancando l'elemento difensivo dal punto di vista probatorio. Quindi, da questo punto di vista, noi non possiamo prestare il consenso a che venga sentito il teste ancora. Questo mi premeva chiedere anche, ho chiesto al perito quanti giorni avesse per depositare le nostre. Quindi io le chiederei di differire l'audizione di questi testimoni, perché le intercettazioni che noi abbiamo chiesto come collegio difensivo che venissero trascritte ancora non sono state trascritte e quindi non è completo il compendio e il controesame non può essere fatto sostanzialmente. È lesivo del diritto di difesa, ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero?

P.M. R. EPIFANI – Presidente, abbiamo sempre la possibilità di riconvocare il teste e di risentirlo se le intercettazioni dovessero, per la Difesa, suggerire l'opportunità di nuovi approfondimenti. Però attualmente non esiste alcun impedimento a che il teste venga sentito. Anche perché la Difesa non sa nemmeno quali saranno le domande che porremo al teste. Quindi prima di fare contestazioni al buio, come abbiamo visto nella mattinata, interloquire all'esito di domande del Pubblico Ministero e non preventivamente, prima che il teste venga sentito.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, però dall'intervento del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei vuole avere sempre l'ultima parola, purtroppo le regole processuali non sono queste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, lei ha ragione Presidente, però sono...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Mi dispiace, io gliela faccio sempre avere, però non è corretto questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ci mancherebbe Presidente, era semplicemente per rappresentare che il nostro controesame non è che dipende esclusivamente dalle domande che fa il Pubblico Ministero, esiste il controesame che è indipendente dalle domande del Pubblico Ministero. Per questo dico.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene Avvocato. Ci ritiriamo qualche minuto.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 15.15 e rientra in aula di Udienza alle ore 15.19.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte rigetta l'istanza della Difesa, salvo a richiamare poi il teste, ove necessario, all'esito del deposito delle intercettazioni, la cui trascrizione è stata richiesta dalla Difesa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì Presidente, solo affinché resti a verbale la mia eccezione di nullità in considerazione del fatto che, ovviamente, il controesame io vorrei farlo con tutto il compendio probatorio davanti, perché la mia strategia possa tener conto di tutti i dati e non soltanto di alcuni dati parziali e comunque chiedo sin d'ora, a questo punto, di poter differire il controesame per quanto riguarda questi testi in un momento successivo, dopo il deposito delle intercettazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per quanto riguarda esame e controesame in relazione alle richieste del Pubblico Ministero, penso che oggi siate preparati, perché oggi era previsto il controesame, non occorre chiaramente nessun consenso delle parti per procedere all'esame di un teste indicato dal Pubblico Ministero, per cui - anche indipendentemente da qualsiasi intercettazione - abbiamo ritenuto di decidere in una determinata maniera per quanto riguarda i testi pienamente coinvolti sulle intercettazioni, però nulla escludeva che si potessero anche sentire. Quindi non occorre nessun consenso della Difesa. Diceva Avvocato, prego?

AVVOCATO L. BEDUSCHI – L'Avvocato Beduschi per la Difesa Cavallo. La questione che volevo porre io era l'impossibilità per queste Difese di svolgere il controesame in assenza delle trascrizioni delle intercettazioni e quindi di sentire il teste in esame, ma di differire il controesame, non potendo spezzettarsi il controesame una parte oggi ed una parte successivamente, quando si avranno le intercettazioni, perché il controesame deve essere contestuale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, voi potete procedere al controesame come meglio ritenete, la decisione della Corte è questa ed ho spiegato le ragioni. Per cui adesso

possiamo procedere, le eccezioni sono rigettate. Se volete fare il controesame lo effettuate oggi, se ci sarà qualche punto eventualmente sul quale volete tornare, ci farete l'istanza e se sarà rilevante richiameremo il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi soltanto riteniamo che sia lesivo del nostro diritto di difesa. Questo volevamo puntualizzare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti, può leggere la formula di impegno.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GIUA ROBERTO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza".

GENERALITÀ: Roberto Giua, nato a Firenze il 9 ottobre del 1956; residente a Taranto, in Corso Umberto numero 79.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rispondere alle domande dei Pubblici Ministeri e quindi delle altre parti, prego.

P.M. R. EPIFANI - Grazie Presidente.

ESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR R. EPIFANI

P.M. R. EPIFANI – Buonasera.

TESTE R. GIUA – Buonasera.

P.M. R. EPIFANI - Dottor Giua, può specificare alla Corte qual è la sua occupazione?

TESTE R. GIUA – Attualmente io sono dirigente responsabile del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, sono responsabile della qualità dell'aria per tutta la Regione.

P.M. R. EPIFANI – Da quanto tempo svolge questo incarico?

TESTE R. GIUA – Diciamo che sono il responsabile dell'Unità Operativa di Aria dal 2006, prima stavo al Dipartimento di Bari e mi occupavo sostanzialmente soltanto delle questioni di Bari.

P.M. R. EPIFANI – Dal 2006, ho capito bene?

TESTE R. GIUA – Dal 2006 e diciamo in precedenza, fino al 1999 ho lavorato al Servizio Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'A.S.L. di Taranto.

P.M. R. EPIFANI – Dottor Giua, risulta che l'ARPA Puglia ha redatto una nota del 21 giugno del 2010, la numero 30325 relativa alla presenza di benzo(a)pirene nell'area della città di Taranto, ricorda questa nota?

TESTE R. GIUA – Sì, ne ho copia tra l'altro.

P.M. R. EPIFANI – L'aveva sottoscritta lei?

TESTE R. GIUA – Anche io, sì.

P.M. R. EPIFANI – Il direttore dell'ARPA Puglia all'epoca chi era?

TESTE R. GIUA – Il Professore Assennato.

P.M. R. EPIFANI – Dall'atto che è stato acquisito, che fa parte della produzione documentale del Pubblico Ministero, faldone numero 4, nota di ARPA Puglia, Direzione Scientifica protocollo 30325, del 21 giugno 2010, indirizzato all'Assessorato all'Ecologia Regione Puglia. Da questa nota, di cui io ho una copia, ma che la Corte d'Assise potrà mettere a disposizione, non risulta la firma del Dottor Assennato.

TESTE R. GIUA – Sì, mi sembra che sia stata firmata dal Dottor Blonda, che era in quel momento il direttore scientifico per conto.

P.M. R. EPIFANI – È in condizione di specificare perché il Professor Assennato non l'aveva firmata?

TESTE R. GIUA – Premetto che è passato un bel po' di tempo.

P.M. R. EPIFANI – Lo capisco.

TESTE R. GIUA - Ma mi sembra di ricordare che quando è stata mandata il Professore Assennato non c'era, o qualcosa del genere.

P.M. R. EPIFANI – Non era in sede?

TESTE R. GIUA – Una cosa del genere, se non mi sbaglio.

P.M. R. EPIFANI – Ovviamente il Professore Assennato era a conoscenza del contenuto di nota?

TESTE R. GIUA – Ma certamente!

P.M. R. EPIFANI – Immagino la condivideva, ne avevate parlato?

TESTE R. GIUA – Ma sì. Ci sono delle cose, come per esempio che da quella nota parte la definizione “Wind Days”, che è sostanzialmente un parto del Professor Assennato, dal punto di vista anche di misure di prevenzione, aggiunte a quelle altre che comunque erano state scritte nella nota, perché ci sono molte cose che sono state scritte in quella nota.

P.M. R. EPIFANI – Quindi la conosceva e ne condivideva i contenuti?

TESTE R. GIUA – Credo proprio di sì.

P.M. R. EPIFANI - Questo è chiaro.

TESTE R. GIUA – Certo.

P.M. R. EPIFANI – Le risultano iniziative, considerazioni, valutazioni da parte

dell'Amministrazione Regionale con riferimento a questa nota, che risulta venne inviata - perché risulta per tabulas - ad una serie di Autorità, tra cui la Regione Puglia? Le risultano iniziative, reazioni, commenti, ci furono delle...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione Presidente.

P.M. R. EPIFANI – Come venne considerata questa nota da parte degli organi dell'Amministrazione Regionale, se venne considerata e se le risulta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione Presidente, perché la domanda è generica, specie in relazione al fatto “agli Organi Regionali”- Gli Organi Regionali è un numero indeterminato di persone, quindi o si chiede una specificazione al Pubblico Ministero, oppure così è inammissibile all'avviso di questa Difesa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È in grado di specificare la domanda?

P.M. R. EPIFANI – Certamente. Da parte del Presidente dell'Amministrazione Regionale e da parte degli Assessori della Giunta Regionali, ci furono reazioni, considerazioni, venne valutata in qualche modo questa sua relazione?

TESTE R. GIUA – Io non ho avuto alcun contatto – premetto – con alcuna persona dell'Amministrazione Regionale, né ho parlato, né ho telefonato, né ho avuto contatti né con il Presidente della Regione e neppure con l'Assessore su questa cosa. Non so se per interposta persona, mi giunse se non mi sbagliò soltanto una telefonata in cui veniva domandato come mai. Mi sembra di ricordare che fu fatta contemporaneamente a questa nota o quasi contemporaneamente. Questa nota era un commento su una relazione che riguardava appunto il benzo(a)pirene, l'attribuzione delle sorgenti emissive del benzo(a)pirene che attribuirono sostanzialmente all'Ilva la gran parte della presenza del benzo(a)pirene nella città e questa nota, appunto, era una nota che specificava anche delle possibili misure che potevano essere utilizzate per rimuovere o per mitigare questa situazione.

P.M. R. EPIFANI – Certo, ce l'abbiamo agli atti.

TESTE R. GIUA - E la relazione suddetta fu fatta, sostanzialmente, contestualmente ad una informativa alla Magistratura. Quello che mi ricordo è che ci fu chiesto come mai sui giornali erano usciti prima gli esiti dell'informativa alla Magistratura rispetto a quello che era arrivato alla Regione e noi dicemmo: “Guardate che sono state mandate in maniera pressoché contestuale, per cui probabilmente i canali interscusabili della burocrazia regionale l'avranno fatta arrivare più tardi sui tavoli dove doveva arrivare, rispetto all'informativa che sarà arrivata subito. Per cui questa era la spiegazione che demmo sul fatto che sui giornali era uscito. Mi ricordo che stavo ad una gita a Napoli, non mi ricordo, mi telefonò qualcuno, probabilmente il Professore, dicendo: “Come mai sui giornali stavano gli esiti dell'informativa e la comunicazione alla Regione non è

arrivata?”. Ho detto: “Guarda, la comunicazione è stata mandata insieme, per cui sicuramente saranno arrivate contestualmente”. Questa è l’unica cosa che mi ricordo come possibile relazione, che però riguardava più che altro una forma di perplessità sul fatto che fosse arrivata prima l’informativa. Oh Dio, non è che fosse una cosa sbagliata che fosse arrivata prima l’informativa, però in realtà erano state mandate insieme.

P.M. R. EPIFANI – Quello che non mi è chiaro però, chi era l’autore, la controparte di questa interlocuzione?

TESTE R. GIUA – Non ho la più pallida idea di questa cosa, non lo so.

P.M. R. EPIFANI – Lei aveva parlato con qualcuno?

TESTE R. GIUA – No, mi sembra che fosse lo stesso Professore, ma non mi disse chi aveva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Professore chi, mi scusi?

TESTE R. GIUA – Assennato. Però questa cosa non era assolutamente una contestazione sul contenuto, ma probabilmente sulla tempistica credo che fosse, una cosa del genere.

P.M. R. EPIFANI – Ho capito. Lei ha mai interloquito per questo o per altri aspetti col Presidente Vendola dell’Amministrazione Regionale?

TESTE R. GIUA – No.

P.M. R. EPIFANI – Mai. Le risulta che il Professor Assennato avesse mai parlato, interloquito, si fosse incontrato con il Presidente Vendola a proposito di questa vicenda?

TESTE R. GIUA – Guardi, il Professore Assennato si incontrava talvolta con gli organi regionali, ma in quella sede non è che ci ha detto: “Mi sono andato ad incontrare con questo o quell’altro”. Noi eravamo molto concentrati sulle reazioni da parte di Ilva, per la verità, in quel periodo.

P.M. R. EPIFANI – Quali furono?

TESTE R. GIUA – Beh, alcune cose le ho sapute ovviamente dopo, ma quello che è accaduto è che fu fatto un ricorso al TAR nei confronti sia della relazione precedente di attribuzione a sorgenti, che di questa nota di cui parlava, cioè la nota in cui si suggerivano delle misure, con dei termini anche molto aggressivi che dicevano, sostanzialmente, che quello che noi affermavamo era inattendibile, non era stato fatto secondo metodologie affidabili o rispettose.

P.M. R. EPIFANI – Venne, insomma, contestata?

TESTE R. GIUA – Come?

P.M. R. EPIFANI – Venne contestata?

TESTE R. GIUA – Assolutamente sì, in maniera molto pesante.

P.M. R. EPIFANI – Il Professore Assennato le parlò mai di eventuali reazioni, se vi furono, da parte dell’azienda Ilva, se qualcuno dell’azienda, dirigenti, preposti, proprietà, qualcuno che fosse riconducibile all’azienda Ilva – così siamo chiari - avesse interloquito con

Assennato e avesse...?

TESTE R. GIUA – Noi abbiamo avuto degli incontri, mi sembra almeno uno, perché fu fatto un tentativo, dalla Regione ci fu chiesto di fare delle ulteriori misure, una cosa che fu chiamata come monitoraggio diagnostico, per rispondere anche con questo a questo ricorso al TAR che metteva in dubbio la credibilità di questi primi accertamenti che avevamo svolto e in questa sede, dato che dovevamo mettere delle centraline in più punti, dei sistemi di campionamento in più punti, noi avevamo ipotizzato che potessimo metterle anche all'interno dell'Ilva, oltre che all'interno di altre aziende e al di fuori. Questa cosa però fu rigettata dall'Ilva, la quale avendo appreso che avevamo fatto anche un'informativa alla Magistratura, disse: "Non c'è collaborazione perché siamo passati su un piano legale, penale, quindi noi chiudiamo tutte le possibili forme di accettazione di qualunque sistema di campionamento anche all'interno", con la loro – virgolette – collaborazione che già non c'era, perché avevamo ricorso.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche in questo caso c'è riferimento ad Ilva, se potessimo sapere Ilva chi è, perché sennò non si comprende?

TESTE R. GIUA – Se non vado errato, questo discorso... ci fu fatta una riunione... Dunque, non mi ricordo se in questa sede c'era Archinà oppure se c'era il responsabile di allora dell'Ambiente, il cui nome non ricordo francamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore, se vuole la Corte l'autorizza a consultare atti a sua firma?

TESTE R. GIUA – No, ma questa cosa qua fu fatta in una riunione di cui io non ho verbale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se però le dovesse occorrere, può consultare.

TESTE R. GIUA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi non ricorda chi partecipò a questa riunione per conto della società Ilva?

TESTE R. GIUA – Se posso guardare il ricorso al TAR, può darsi. Perché Al ricorso al TAR erano allegate delle perizie di parte da parte di Ilva, che furono firmate – appunto - da una di queste persone, però non so se ce l'ho intero il ricorso. No, non ce l'ho qua purtroppo. Non so se agli atti della Corte vi è il ricorso al TAR che fu fatto dall'Avvocato Perli e dagli altrimenti responsabili nei confronti di questa cosa. Sono 200 pagine, quindi ho avuto qualche difficoltà a portarmelo, francamente. Accidenti, come si chiama?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo andare avanti, magari le verrà in mente.

TESTE R. GIUA – Può darsi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

P.M. R. EPIFANI – Sempre con riferimento agli organi di Amministrazione Regionale, io da

questo punto di vista estendo non soltanto gli organi politici, quindi la Presidenza e gli Assessorati, ma anche la struttura burocratica della Regione Puglia e l'Amministrazione Regionale, quindi in senso ampio. Parlando di questo, il Professore Assennato le espresse mai considerazioni da parte degli uni o degli altri sull'ARPA e sul vostro lavoro?

TESTE R. GIUA – Veramente non ricordo di avere avuto... Immagino che si parli di possibili criticità o cose che non andassero. No, per la verità. Io ritengo che il motivo per cui ci è stata data l'opportunità di proseguire con le indagini fosse appunto il fatto che c'erano delle perplessità espresse da parte dell'Ilva e che in qualche modo la Regione non si sentisse di proseguire direttamente su delle azioni dirette su Ilva, sulla base degli argomenti citati a Ilva. Io ovviamente non ero assolutamente d'accordo sugli elementi di perplessità che l'Ilva citava in questo ricorso. Non so, tra la verità scientifica e la verità giudiziaria o amministrativa probabilmente c'è una differenza, io ritengo che ci fossero già abbondanti elementi per comprovare quanto si discuteva e cos'è (*parola incomprensibile per sovrapposizione di voci*).

P.M. R. EPIFANI – Sì, però la mia domanda era.

TESTE R. GIUA – Era un po' diversa.

P.M. R. EPIFANI – Qual era il giudizio degli organi – le ripeto – politici e amministrativi in senso ampio, così non escludiamo nessuno, nei confronti del vostro operato, se venivano utilizzati degli aggettivi, un aggettivo in particolare. Glielo chiedo perché lei si è espresso in questo.

TESTE R. GIUA – Quel era questo aggettivo?

P.M. R. EPIFANI – Ecco, no, ricorda se il Professor Assennato le parlò di un aggettivo con cui voi dell'ARPA venivate definiti, venivate qualificati con riferimento alle posizioni che avevate assunto in forza di quella nota nei confronti dell'Ilva, ricorda?

TESTE R. GIUA – Francamente non mi ricordo se l'ha detto il Professore Assennato, può darsi che in qualche circostanza ci è stato detto che eravamo un po' estremisti.

P.M. R. EPIFANI – È esattamente questo che lei ha dichiarato.

TESTE R. GIUA – Francamente però non mi ricordo esattamente in questa circostanza. Diciamo che questa cosa, in qualche modo, mi era arrivata alle orecchie, però – ripeto - non direttamente, nel senso che non è che io ho ricevuto critiche dirette da questo punto di vista.

P.M. R. EPIFANI – No.

TESTE R. GIUA – Sì, sì, ho capito.

P.M. R. EPIFANI - Ma le furono veicolate da chi, da Assennato?

TESTE R. GIUA – Francamente non ricordo. E' possibile naturalmente, perché non avendo

dirette...

P.M. R. EPIFANI – Le dico questo perché.

TESTE R. GIUA – Sì, sì, mi dica.

P.M. R. EPIFANI – Quando lei è stato sentito dalla Guardia di Finanza il 28 novembre del 2012 diceva: “Ricordo che in una circostanza il Professor Assennato mi confidò che negli ambienti della Regione Puglia, con riferimento alla vicenda Ilva, eravamo considerati come degli estremisti”.

AVVOCATO A. MORENO – Presidente, chiedo scusa, proprio in relazione alla contestazione che ha appena fatto il Pubblico Ministero. Avvocato Andrea Moreno nell’interesse del dottor Blonda. Io ritengo che il teste viene così invitato a deporre su una voce corrente in pubblico. “Si fa riferimento - e questo lo si apprezza attraverso la contestazione che è stata appena fatta – che mi confidò che negli ambienti della Regione, con riferimento alla vicenda Ilva ci chiamavano estremisti, negli ambienti della Regione”. Evidentemente si tratta di una voce corrente in pubblico, c’è un divieto previsto dall’Articolo 194, comma III, quindi credo che neanche attraverso il meccanismo della contestazione si possa giungere a fare entrare a patrimonio conoscitivo del Tribunale una circostanza del genere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ci siamo già espressi in merito alle voci correnti di ambienti ristretti, non rientrano nel divieto previsto dalla legge. Quindi se l’ambiente è ristretto, tipo l’ambiente di lavoro, l’ambiente di un gruppo ristretto di persone, non è la stessa cosa che le voci di popolo, le voci correnti. Quindi questa è la prima premessa, comunque la contestazione è ammissibile, salvo poi a verificare, a valutare il rilievo istruttorio nella dichiarazione.

P.M. R. EPIFANI – Presidente, per debito di precisione, forse per miei limiti non sarò stato chiaro quando ho letto il brano, il teste Giua si esprimeva in questi termini: “Ricordo che in una circostanza il Professor Assennato mi confidò che negli ambienti della Regione Puglia”. La informazione che il teste ha riferito, non l’ha captata dal pubblico ma l’ha percepita, gli è stata riferita dal Professor Assennato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, però giustamente l’Avvocato ha fatto rilevare...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È una voce corrente de relato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque la contestazione è ammissibile, perché dobbiamo capire qual è il fine probatorio del Pubblico Ministero, che potrebbe anche essere quello di accertare che il Professor Assennato abbia fatto una certa dichiarazione. Quindi questa è pienamente ammissibile come contestazione.

AVVOCATO A. MORENO - Era un problema di utilizzabilità Presidente della dichiarazione,

per carità. Chiedo scusa, non conoscevo l'orientamento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, assolutamente, lei ha le sue ragioni, però quelle del Pubblico Ministero probabilmente potranno essere valutate soltanto in un secondo momento. Quindi la contestazione è ammissibile. Prego. Quindi ricorda Dottore?

TESTE R. GIUA – Sì, detto così, è probabile che sia così, perché in effetti è chiaro che l'interfaccia nei confronti della Regione è il Professore Assennato da parte nostra, non avendo diretti contatti. Per cui il termine me lo ricordo, è evidente che - probabilmente per motivo di vicinanza maggiore rispetto al momento - è accaduto questo.

P.M. R. EPIFANI – Assennato vi espresse, valorizzò mai la sua possibilità di parlare con gli organi politici, vi parlò mai della possibilità che lui aveva di relazionarsi con gli organi politici?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione alla domanda, ma è l'organo proprio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma il Professor Assennato è l'organo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che deve interfacciarsi, che significa!

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Che deve interfacciarsi con i politici.

P.M. R. EPIFANI – Magari la facciamo dire al teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però la domanda è ammissibile. Dirà sì, dirà no, dirà quello che sa. Però la domanda è ammissibile in sé.

TESTE R. GIUA – Il Professore Assennato ha sempre dichiarato che noi eravamo tecnici e facevamo il nostro mestiere, mentre invece l'unica persona che poteva avere questi rapporti era lui. Questo era il suo compito, sostanzialmente.

AVVOCATO G. D. CAIAZZA – Era la sua funzione.

TESTE R. GIUA – Questo sì. No, ma diciamo che lo avvalorava in qualche modo, nel senso che lui funzionava un po' da diga, se vogliamo.

P.M. R. EPIFANI – Funzionava un po'?

TESTE R. GIUA – Da diga, in qualche modo. Nel senso che lui era quello che doveva arginare eventuali cose di questo tipo.

P.M. R. EPIFANI – E che cosa doveva arginare?

TESTE R. GIUA – Gliel'ho detto, per esempio. Quell'esempio che le ho fatto, cioè il fatto che ci dicevano: “Ma come mai questa cosa è stata fatta all'informativa e non a noi”. Evidentemente esemplificava il fatto che qualcuno aveva visto con fastidio il fatto che si fosse fatta prima un'informativa alla Procura, piuttosto che informare la Regione.

AVVOCATO G. D. CAIAZZA – Presidente, noi chiediamo di invitare il teste a non essere generico nei suoi riferimenti, soprattutto quando abbiano una rilevanza, quindi “che qualcuno abbia detto”. O ci dice chi ha detto, “o che qualcuno dicesse, penso...”.

TESTE R. GIUA – Ma non so, ovviamente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E allora!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Anche Presidente sulle valutazioni, non può dire: “Io ritengo che... Valuto”. Fatti e circostanze deve riportare il teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non sono valutazioni queste, ha già riferito sul punto e a quanto pare Dottore lei oggi ha dichiarato che il Professore Assennato le aveva riportato questo termine, questa espressione che qualcuno aveva proferito nei vostri confronti?

TESTE R. GIUA – Sì, esattamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma lei sa indicare chi è questo qualcuno?

TESTE R. GIUA – Non mi sembra che mi fosse detto: “Tizio o Caio hanno detto questo”, semplicemente il termine. È chiaro che la Regione si identifica con delle persone, ma in questo caso le persone specifiche non mi sembra mi fossero state dette.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, possiamo proseguire.

P.M. R. EPIFANI – Il Professore Assennato le parlò mai di una funzione politica che lui poteva avere e cioè di una possibilità di relazionarsi con gli organi dell'amministrazione, che invece non spettava ad altri?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione, l'ha già fatta la domanda, ha già risposto il teste.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente, c'è comunque opposizione, perché ha già risposto.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È sulla mia eccezione di prima, Presidente.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Comunque forse si dimentica che l'ARPA è un organo tecnico della Regione, quindi appare evidente che per qualsiasi problematica il Professore Assennato aveva comunque necessità di interloquire con un organo politico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, poi ha già risposto. C'è la mia opposizione, la domanda è stata fatta, il teste ha risposto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La domanda è ammessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È ammesso che si rifà la domanda?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Evidentemente cerca una precisazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, l'ha fatta uguale Presidente, l'ha fatta identica. Quindi non so se sia ammissibile una domanda uguale a quella di prima.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, in particolare vuole conoscere qualche aspetto particolare?

P.M. R. EPIFANI – No, faccio un'altra domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché in effetti avrebbe già risposto, mi sembra che abbia riferito che il Professore Assennato riteneva di essere l'unico interlocutore rispetto alla Regione. Quindi se vuole una precisazione, altrimenti ha già risposto. Se vuole fare una contestazione, non lo so, perché chiaramente noi non conosciamo gli atti.

P.M. R. EPIFANI – Se non gli è data la possibilità di rispondere, non ho possibilità di procedere alla contestazione, altrimenti il mio compito sarebbe molto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Se vuole precisare il tenore della domanda, perché a questa domanda avrebbe già risposto.

P.M. R. EPIFANI – Quindi, a quanto ho capito, da una risposta che lei forniva prima, disse che voi vi occupavate delle cose tecniche, dell'aspetto tecnico soltanto, ho ben compreso?

TESTE R. GIUA – Questo era il nostro compito, era suo compito quello di evitare che potessimo avere interferenze da parte di qualunque forma politica, perché questa è una cosa che può accadere. Ma in ogni caso l'unica persona che aveva una funzione politica dell'agenzia era lui, secondo quello che ci diceva. In questo senso aveva anche delle funzioni di governance. Ci sono delle presentazioni cui ha mostrato come l'agenzia potesse in qualche modo entrare nelle governance ambientali regionali o addirittura nazionale.

P.M. R. EPIFANI – Io non capisco, Assennato che necessità aveva di evidenziare questa diversa posizione nei confronti degli organi dell'Amministrazione Regionale?

TESTE R. GIUA – È una buona domanda, ma l'ha sempre detto.

P.M. R. EPIFANI – Se lo sa, se lo sa.

TESTE R. GIUA – Sì. Se l'avrà detto immagino perché che c'era questo pericolo, c'è stata questa possibilità o c'è stato questo evento. Però è una cosa che ha sempre detto dall'inizio, cioè da quando abbiamo lavorato insieme, ha detto questo fatto.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Questa è una domanda che va posta ad Assennato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Dottore, a che evento si riferisce? Deve essere più preciso.

TESTE R. GIUA – Intendo dire, per esempio nel campo della riduzione dell'emissione delle diossine. In questo processo vi è stata una governance in cui l'agenzia ha partecipato alla produzione di uno strumento legislativo regionale, a cui noi abbiamo comunque lavorato, ma che qualche modo ha coinvolto anche le funzioni dell'agenzia. Una produzione di una legge è un governance ambientale. Quindi, in questo senso, a noi è stato chiesto di definire come tecnici quali fossero i limiti tecnici a cui ci si poteva riferire, mentre invece poi i lavori di mediazione – se vogliamo chiamarli così – a livello politico, sia regionale che nazionale, hanno coinvolto direttamente il Professore Assennato che ha partecipato a delle riunioni con i politici addirittura a livello nazionale. Questo intendo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

P.M. R. EPIFANI – Ascolti, all'indomani della formulazione di questa nota che le ho evocato all'inizio, la famosa nota, è in condizione di specificare se ci furono tensioni all'interno dell'ufficio? All'interno del vostro ufficio determinò delle variazioni rispetto all'assetto

quotidiano, cambiò qualcosa o era uno dei tanti atti dell'amministrazione che voi emanavate?

TESTE R. GIUA – No, non era assolutamente uno dei tanti atti, diciamo che era un elemento particolarmente importante e – come dire – critico se vogliamo. Cioè, è la prima volta in cui noi scrivevamo da qualche parte che si chiedeva una possibile riduzione di produzione dell'agenzia. A mia memoria, ma credo che sia senz'altro così, è la prima volta che questa cosa veniva scritta in maniera esplicita.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, che cosa ha detto, una possibile riduzione?

TESTE R. GIUA – Di produzione dello stabilimento Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ha detto dell'agenzia?

TESTE R. GIUA – No, volevo dire dello stabilimento siderurgico, mi correggo. Volevo dire questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, giusto per essere chiari.

TESTE R. GIUA – No, è un errore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché viene registrato. Va bene.

TESTE R. GIUA - La prima volta che noi abbiamo scritto che di fronte alla dichiarata - da parte dell'azienda - possibilità di applicare ulteriori miglioramenti nel ciclo produttivo, peraltro a mio parere si è dimostrato che in realtà si potevano fare anche quelli, ma prendendo atto di questo, abbiamo detto: “Va be’, se non puoi fare di più, allora bisogna ridurre in qualche modo o allungare i tempi di distillazione delle cokerie o ridurre addirittura la produzione, perché questa sembra essere una possibile via per evitare questo rischio”. Questo era un passaggio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi Dottore, che ha detto per quanto riguarda gli accorgimenti, non c'era disponibile, non era possibile? Non ho ben capito.

TESTE R. GIUA – L'Ilva ci fece arrivare una relazione - sempre in questo processo di confronto acerrimo, se vogliamo - in cui sostenevano che tutti i possibili adeguamenti delle migliori tecniche disponibili su quell'impianto, cioè sulla cokeria erano stati applicati. C'era proprio un'affermazione testuale di questo tipo. A questo punto, prendendo atto di questo, non dandolo per buono, ma prendendone atto, dicemmo: “Allora bisogna intervenire anche sui volumi produttivi e sui tempi di produzione”. E la cosa è evidente che non fu gradita assolutamente. Ripeto, questo me lo ricordo in una riunione, se non mi sbaglio fu proprio Archinà a dire: “Allora cambia tutto”. Non mi ricordo i termini, però il succo era: “Allora passiamo alle vie forti”, in sostanza.

P.M. R. EPIFANI – Quand'è che fu detta questa cosa?

TESTE R. GIUA – Credo che fu in una di queste riunioni, che fu fatta proprio in occasione dell'avvio del monitoraggio diagnostico. Cioè: “Avete fatto l'informativa alla

Magistratura, quindi non c'è più spazio per alcuna forma di mediazione o di governance come si diceva prima". A questo punto fine, in sostanza.

P.M. R. EPIFANI – Archinà lei l'ha visto spesso nel corso della sua attività?

TESTE R. GIUA – Io l'ho visto. Quando lavoravo nella A.S.L. mi capitava abbastanza senza spesso, perché faceva parte del servizio di sicurezza dell'Ilva prima, successivamente a questo direi piuttosto raramente. A qualche riunione in cui c'erano anche altre persone che facevano riferimento al servizio ecologia dell'Ilva, è venuto anche lui qualche volta.

P.M. R. EPIFANI – Voi affrontavate nella nota anche la possibilità di un più incisivo monitoraggio delle emissioni, anche con collocazione di sistemi di rilevamento all'interno dello stabilimento.

TESTE R. GIUA – Sì.

P.M. R. EPIFANI – In questo caso la posizione dell'azienda quale fu, dei dirigenti, dei preposti, della proprietà, quale fu la posizione che assunse l'azienda nei confronti di questa proposta? Vi fu collaborazione, vi fu opposizione, che cosa successe?

TESTE R. GIUA – Come ho detto, ci fu una opposizione. Nel senso che mentre addirittura altre aziende consentirono il fatto che si potessero sistemare dei sistemi di campionamento di analisi all'interno dell'azienda, per esempio l'ENI e la Cementir, Ilva si oppose ad avere qualunque sistema di rilevazione all'interno del perimetro aziendale, quindi li mettemmo all'esterno.

P.M. R. EPIFANI – Lei si ricorda di essersi recato presso lo stabilimento per la collocazione o, comunque, per attività preliminari alla collocazione dei sistemi di rilevamento?

TESTE R. GIUA – Forse c'è stata una riunione all'interno dello stabilimento su questa cosa, in cui abbiamo forse parlato di questo.

P.M. R. EPIFANI – Ricorda la data?

TESTE R. GIUA – No, questo no francamente. Però mi ricordo che c'è stata una riunione su questa cosa, mi sembra che ci fosse anche qualche altro collega. Forse è stata proprio quell'occasione in cui c'è stato questo problema.

P.M. R. EPIFANI – Ricorda chi era presente in questa riunione?

TESTE R. GIUA – Degli altri colleghi Menegotto forse. Qualche altro collega sicuramente dell'ARPA c'era, però francamente non ricordo chi ci fosse.

P.M. R. EPIFANI – Quindi la data non è in condizione di specificarla?

TESTE R. GIUA – No, francamente no. Ma ci saranno gli atti, immagino.

P.M. R. EPIFANI – Sì, infatti c'è. Allora, nel verbale delle dichiarazioni del 26 febbraio del 2013, lei precisava che questo intervento, questo sopralluogo presso lo stabilimento avvenne il 30 luglio del 2010.

TESTE R. GIUA - Quindi è possibile, perché noi abbiamo depositato prima la cosa e subito

dopo siamo partiti per definire queste eventuali postazioni per questi sistemi di campionamento.

P.M. R. EPIFANI – Quindi, con riferimento alle persone presenti, c'era lei, mi ha parlato di Menegotto, mi diceva?

TESTE R. GIUA – Francamente a memoria questa cosa non la ricordo, ma può darsi che fosse qualcun altro del mio ufficio.

P.M. R. EPIFANI – Lei quando venne sentito, sempre nello stesso verbale disse: “La mattina del giorno 30 luglio 2010, come previsto, mi sono recato unitamente alla Dottoressa Spartera Maria, alla Dottoressa Menegotto Michela Dell'ARPA e all'Ingegnere Palmisano Pierfrancesco della Regione Puglia presso lo stabilimento Ilva di Taranto”.

TESTE R. GIUA – Esatto. È così sicuramente.

P.M. R. EPIFANI – Conferma. Ricorda chi c'era presso lo stabilimento, invece, per parte dell'Ilva, ricorda?

TESTE R. GIUA – Non vorrei che ci fosse proprio quella persona di cui non ricordo il nome, che è l'Ingegnere che era responsabile di questa cosa.

P.M. R. EPIFANI – Quindi non ricorda chi?

TESTE R. GIUA – Francamente no.

P.M. R. EPIFANI – Leggendo il verbale, vale come contestazione: “Se ben ricordo fummo ricevuti dal signor Archinà Girolamo, dal Direttore Ingegnere Capogrosso Luigi e dal Dottor Di Tursi, se non erro”.

TESTE R. GIUA – Esatto, Di Tursi credo che sia proprio lui quello di cui parlavo anche prima, se non mi sbaglio è uno dei redattori della controrelazione che fu acclusa al ricorso al TAR contro di noi, sostanzialmente.

P.M. R. EPIFANI – Quindi in quell'occasione vi venne detto che non vi era la loro disponibilità?

TESTE R. GIUA – Mi sembra di sì, se non mi sbaglio fu in quell'occasione.

P.M. R. EPIFANI – Lei disse, sempre nello stesso verbale, continuando: “Ci venne comunicato che Ilva non intendeva consentire il posizionamento delle centraline all'interno dello stabilimento, né contribuire alla campagna di monitoraggio.

TESTE R. GIUA – È così senz'altro.

P.M. R. EPIFANI - Conferma questo fatto?

TESTE R. GIUA – Certo.

P.M. R. EPIFANI – Non ho altre domande.

CONTROESAME DEL PUBBLICO MINISTERO, DOTTOR P.M. R. GRAZIANO

P.M. R. GRAZIANO – Senta, siccome prima ha parlato del potenziamento dei sistemi di

campionamento, ha detto che alcune aziende avevano accolto quella che era una vostra istanza, se ho ben capito, di posizionarle all'interno del perimetro aziendale?

TESTE R. GIUA – Sì. Noi, per rendere ancora più consolidata la provenienza dell'IPA, del benzo(a)pirene e degli idrocarburi policiclici aromatici, volevamo mettere un certo numero di sistemi di campionamento dislocati tutti intorno allo stabilimento. Volevamo anche all'interno, ma non fu possibile. E quindi, essendoci anche zone aziendali intorno, ravvisavamo questa possibilità.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi voi avete chiesto ai vari complessi industriali presenti in zona la disponibilità a porre questi sistemi di campionamento all'interno del perimetro?

TESTE R. GIUA – All'interno del perimetro, esattamente.

P.M. R. GRAZIANO – A chi l'avete chiesto, se lo ricorda?

TESTE R. GIUA – ENI e Cementir.

P.M. R. GRAZIANO – Oltre all'Ilva?

TESTE R. GIUA – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – E le risposte quali sono state?

TESTE R. GIUA – È stata positiva per ENI e Cementir.

P.M. R. GRAZIANO – Per ENI?

TESTE R. GIUA – E Cementir.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi li avete posizionati all'interno?

TESTE R. GIUA – Se non vado errato, sì.

P.M. R. GRAZIANO – Invece Ilva?

TESTE R. GIUA – Ilva no.

P.M. R. GRAZIANO – Li avete posizionati solo all'esterno?

TESTE R. GIUA – Esattamente.

P.M. R. GRAZIANO – Chiaramente fra il posizionamento all'interno e quello all'esterno, qual è la differenza?

TESTE R. GIUA – Beh, una distanza sostanzialmente. Diciamo, l'idea di mettere delle cose all'interno era perché più vicino possibile a sorgenti emissive, pensavamo che potesse essere un sistema per comprovare ancora meglio la provenienza. Peraltro, in realtà, non sempre così è per la verità, perché - per esempio - nel caso di camini emittibili in altezza, se ci si avvicina troppo si rischia di avere l'effetto camino, per cui i fumi possono scavalcare il sistema di rilevazione. Nel caso delle cokerie invece, trattandosi di emissioni per lo più diffuse in gran parte, è chiaro che andando più vicini noi pensavamo, dicevamo: "Questa cosa sarà in qualche modo una prova sul fatto che effettivamente le emissioni avvengono là". In realtà noi avevamo già fatto delle misure proprio all'interno di questi impianti, cioè proprio negli ambienti.

P.M. R. GRAZIANO – All'interno delle cokerie anche dell'Ilva?

TESTE R. GIUA – Sì, certo.

P.M. R. GRAZIANO – Che cosa avete riscontrato?

TESTE R. GIUA – Io ho partecipato a varie indagini, ma in realtà, in queste indagini fatte materialmente negli ambienti di lavoro, c'erano delle concentrazioni di benzo(a)pirene e di idrocarburi policiclici aromatici assolutamente alte. Questo va meglio definito, nel senso dell'ordine di quello che si conosce essere concentrazione all'interno di ambienti come quelli della cokeria. Cioè concentrazioni rilevanti, insomma. Mentre in ambienti di vita le concentrazioni a cui ci si riferisce sono nell'ordine di nanogrammi sul metro cubo e l'indice di qualità dell'aria, l'obiettivo di qualità dell'aria è un nanogrammo su metro cubo come valore.

P.M. R. GRAZIANO – E questo era previsto anche normativamente, se non erro.

TESTE R. GIUA – La norma tuttora lo prevede, un nanogrammo sul metro cubo è il Decreto 155 del 2010, è l'indice di qualità annuale che non va oltrepassato. Negli ambienti di lavoro ci sono situazioni molto più elevate, addirittura di qualche ordine di grandezza più alto. Il che è una cosa che accade in questi ambienti. Però, voglio dire, è chiaro che avendo rilevato in determinati ambienti di lavoro concentrazioni molto più alte, questa è già un'indicazione del fatto che questa è una sorgente, una sorgente evidentemente a concentrazioni più alte, altrimenti nella diluizione che fatalmente avviene, non si troverebbe niente.

P.M. R. GRAZIANO – Poi lei prima ha parlato, nel corso della sua deposizione, dei cosiddetti Wind Days?

TESTE R. GIUA – Sì.

P.M. R. GRAZIANO – Può spiegare meglio questa tematica perché l'avete affrontata?

TESTE R. GIUA – Sì, certamente. Allora, il problema è questo: normalmente, quando vi è un aumento della velocità del vento, quello che avviene è che aumenta la presenza di una sorgente emissiva, ma comunque, in generale, vi è una diluizione degli inquinanti. Cioè, il maggiore apporto di aria fa sì che le concentrazioni siano più basse in genere quando c'è il vento. Nel caso invece di Taranto, nelle zone vicine all'ambito industriale, all'area industriale, quando aumenta il vento si vede una concentrazione maggiore di alcuni inquinanti, in particolar modo del particolato e anche di quello che il particolato contiene, che sono microinquinanti organici in organici. Questo fatto deriva dal fatto, appunto, che vi è un trasporto di inquinanti da parte dell'area industriale, nella fattispecie del benzo(a)pirene e delle polveri da parte degli ambienti industriali dell'Ilva, vi è un trasporto che non è soltanto un trasporto – come dire - passivo, cioè un semplice spostamento, ma in realtà c'è un po' un effetto erosivo, nel senso che in qualche modo

questi parchi e queste polveri depositate, questi inquinanti che sono presenti all'interno vengono sollevati dal vento e trasportati. Questo fa sì che - appunto - aumentano le concentrazioni nei giorni in cui il vento ha dei valori di velocità maggiori che proviene dal settore nord-ovest, che è appunto quello dove si trova l'Ilva rispetto alla città, in particolare il quartiere Tamburi. Questo fatto è un fatto che fa sì, noi studiammo vari anni di questi eventi prima di applicare questa misura, che molte dei superamenti - per esempio - del limite giornaliero del PM10, che è 50 microgrammi sul metro cubo, si verificavano durante giorni di vento elevato provenienti da questi quadranti. E quindi, sostanzialmente, se si fossero fatti degli interventi finalizzati a questo, non solo quello, ma in questi giorni, si potevano concentrare interventi di prevenzione. Questa è la cosa che noi rilevammo.

P.M. R. GRAZIANO – E quando parla di questi quadranti, a cosa si riferisce?

TESTE R. GIUA – Il quadrante nord-ovest, cioè tra nord e ovest, tra 270 e 360 gradi in termini di direzione di provenienza del vento.

P.M. R. GRAZIANO – E come ARPA che cosa avete suggerito?

TESTE R. GIUA – Noi suggerimmo che volendo fare degli interventi di riduzione della produzione di particolare attenzione sulla produzione di polveri o di inquinanti aerodispersi, questi potevano essere concentrati in questi giorni, sostanzialmente. Perché quando il vento viene da sud, per intenderci, la cosa non interesse il quartiere Tamburi, che è quello più vicino all'acciaieria.

P.M. R. GRAZIANO – E' anche con riferimento a queste vostre - chiamiamole - sollecitazioni che poi vi fu questa divergenza di vedute - chiamiamola così - con l'Ilva?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è opposizione, è suggestiva la domanda. La domanda deve essere diretta e non contenere già una ipotesi di risposta da parte del Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO – La domanda è aperta, il teste mi deve rispondere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, contiene già la risposta.

P.M. R. GRAZIANO – Va be', deciderà il Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, infatti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, l'eccezione è accolta. Pubblico Ministero, se la vuole riformulare in termini diversi, per cortesia.

P.M. R. GRAZIANO – Ci può allora in merito a che cosa vi era stata appunto questa divergenza fra voi e l'Ilva, di cui ci ha parlato prima?

TESTE R. GIUA – Se posso leggere?

P.M. R. GRAZIANO – Sì.

TESTE R. GIUA – In effetti, nel ricorso al TAR.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottore, questo è il vostro rapporto che sta consultando?

TESTE R. GIUA – Queste qui sono le controdeduzioni che noi abbiamo fatto nei confronti del ricorso al TAR, che fu fatto da Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È a sua firma?

TESTE R. GIUA – E che è a mia firma, è anche a mia firma.

P.M. R. GRAZIANO – Lei è autore di questo?

TESTE R. GIUA - Sono anche autore di questo, tra gli autori.

P.M. R. GRAZIANO – Lo autorizziamo allora a consultare questo documento.

TESTE R. GIUA – In realtà l'ho redatto in gran parte io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo autorizziamo a consultare questo documento. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni Presidente, siccome sono tantissimi gli atti, ma queste controdeduzioni di cui parla il teste sono documenti agli atti o sono sue controdeduzioni che ha dato a qualche difensore per fare ricorso? Non ho capito di che si tratta come documento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A quanto ricordo, fanno parte di dei documenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Noi abbiamo notizie che c'è stato un ricorso al TAR accolto a favore di Ilva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di quei documenti di cui parlava prima il Pubblico Ministero.

P.M. R. GRAZIANO – Sì, ma facciamo rispondere il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma noi vogliamo capire.

P.M. R. GRAZIANO - Il processo amministrativo l'ha fatto il TAR.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comunque questi sono atti a sua firma, per cui li può consultare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però mi perdoni Presidente, giusto per comprendere noi. Si tratta di atto a sua firma che è stato depositato nel fascicolo del Pubblico Ministero, che è stato prodotto da voi, che è stato prodotto a voi? Che cosa è?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, da noi no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A voi, mi perdoni.

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente, posso dirlo io. È l'allegato 23 alla memoria difensiva, che è stata depositata il 23 dicembre 2013 e acquisita agli atti. È una memoria difensiva del Professor Assennato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi documento che entra in questa maniera. Okay. Quindi sono delle controdeduzioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Che è entrato questa maniera.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma è un atto - giusto per comprendere di che stiamo parlando – interno di ARPA, che cos'è, un atto ufficiale?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non credo che sia un atto, sono le controdeduzioni.

TESTE R. GIUA - Depositate da parte di ARPA contro il ricorso al TAR di Ilva.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, ecco.

TESTE R. GIUA – Comunque posso leggere anche soltanto quello che scrive Ilva, che fa parte del ricorso, per cui quello credo che sia...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, era per capire di che documento stavamo parlando, non è che sto dicendo... Se era un atto interno, se era un atto esterno, se era un atto confluito da qualche parte.

P.M. R. GRAZIANO – Prego, può rispondere?

TESTE R. GIUA – Ilva scriveva: “Assumendo come definitiva la propria relazione tecnica preliminare del 4 giugno del 2010, ma dando atto che la cokeria è già stata sottoposta allo stato attuale a tutti gli interventi di adeguamento, connessi alle migliori tecniche disponibili, ARPA è giunta addirittura ad ipotizzare provvedimenti di riduzione e/o chiusura parziale dell’attività produttiva”. Poi concludeva anche, sempre in ricorso: “Schierandosi così oggettivamente a favore del secondo quesito del referendum ammesso nel comunicato”. Che non c’entra niente, ma sta scritto così, leggo testualmente.

P.M. R. GRAZIANO – Quindi perciò le chiedevo, la divergenza fra voi e l’ARPA?

TESTE R. GIUA – Vi era una divergenza pesante su questo, ma – ripeto - la divergenza comunque è stata particolarmente avvalorata dal fatto che noi queste cose le avevamo poi scritte nella relazione giunta alla Procura, che aveva per questo evidentemente attivato un procedimento penale che non fu gradito da Ilva.

P.M. R. GRAZIANO - E beh, questo sì. Va bene Presidente, per il momento non abbiamo altre domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili, ci sono domande?

AVVOCATO E. PELLEGRIN- Sì.

CONTROESAME DELLA PARTE CIVILE, AVVOCATO E. PELLEGRIN

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Senta, io la riporto un attimo con la narrazione che ha riferito il Pubblico Ministero a proposito della riunione per il monitoraggio successivo, nel quale l’Ilva disse – come lei ha detto al Pubblico Ministero – che cessava da quel momento la collaborazione. È giusto questo che sto dicendo?

TESTE R. GIUA – Non so se il termine fosse collaborazione, certamente non consentivano che ci fosse un rapporto. È chiaro che mettere dei sistemi di campionamento all’interno di un’azienda prevede un’autorizzazione da parte dell’azienda, perché non è consentito altrimenti.

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Certo.

TESTE R. GIUA – Se questo è considerabile come da collaborazione, questo non era più possibile.

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Questo non era più considerato. Perché io poi forse non ho capito bene uno dei suoi primi commenti a questo. Perché prima la collaborazione in questo senso c'era già stata da parte dell'Ilva, oppure, invece, non ci sono mai stati atteggiamenti in cui è consentita – diciamo così, come dice lei – una governance per le attività?

TESTE R. GIUA – Io credo di avere già detto che questo atteggiamento di governance, per esempio, fu presente - sia pure in maniera sempre su posizioni completamente differenti da questo punto di vista - per quanto riguarda il problema delle diossine emesse dal camino E312, per il quale sempre a partire da un punto di vista di Ilva che prima diceva che certe cose non si potevano fare assolutamente, poi che forse si poteva fare qualcosa e alla fine che si poteva fare quello che avevamo suggerito o che era suggerito dalle tecniche, questo può essere considerato come un processo – come dire – di avvicinamento delle posizioni. In questo caso non c'è stato.

AVVOCATO E. PELLEGRIN – In questo caso bloccarono.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Presidente, siamo proprio nell'ambito della genericità, non c'è un riferimento documentale, temporale, soggettivo, oggettivo. Così, parole in libertà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti Dottore, le volevo dire: riesce ad essere più preciso per quanto riguarda questo problema del camino, delle diossine di cui già stava parlando? Cioè, può essere più preciso, anche collocandolo temporalmente?

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Comunque faccio presente che la mia domanda si riferiva al momento se c'era stata una collaborazione prima, lui me l'ha detto, per carità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è sua responsabilità. Se può essere più preciso.

TESTE R. GIUA – Le date possono essere dedotte da atti presenti certamente consultabili e che sono quelli della Legge Regionale sulla diossina, che è una legge che è stata fatta dalla Regione, quindi è un atto assolutamente noto, che poi subì una modifica a seguito delle opposizioni da parte di Ilva, con una dilazione dei tempi di adeguamento a questi limiti emissivi, a seguito di opposizione da parte dell'Ilva che sosteneva che questi limiti inizialmente temporali e ponderali di emissione di diossina da parte del camino E312 dell'Ilva non erano raggiungibili, noi partecipammo come tecnici alla prima riunione tecnica al Ministero, in cui spiegammo che certe cose andavano fatte, dopodiché non partecipammo più a riunioni, ci fu una mediazione di cui non posso riferire perché non ero presente e che alla fine portò ad una modifica di questa Legge Regionale, con delle dilazioni di tempi e anche qualche modifica in termini di quantità di emissioni

consentite. Perlomeno come venivano calcolati questi limiti. L'introduzione di un'incertezza che in qualche modo consentiva un maggiore intervallo dei limiti a cui riferirsi. Questa cosa è considerabile come una governance, nel senso che con questo sistema poi l'Ilva ha introdotto dei sistemi di abbattimento, prima con un sistema (*parola incomprensibile*) e poi con un sistema a carbone attivo, che di fatto hanno abbassato grandemente questi limiti, portandoli con notevolissimo ritardo rispetto ad altri impianti europei comunque a livello emissivo di altri impianti europei dello stesso tipo. Questo è quello che è accaduto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Ultima domanda. Lei ha parlato del fatto che quando il particolato si espande si porta dietro anche una serie di composti inquinanti. Tra questi composti inquinanti c'è anche il benzo(a)pirene, ovviamente?

TESTE R. GIUA – Certamente, il benzo(a)pirene è un idrocarburo policiclico aromatico presente fondamentalmente allo stato solido.

AVVOCATO E. PELLEGRIN – E questo si aggancia sia al particolato 10, che a quello 5, che a quello 2 e 5?

TESTE R. GIUA – È chiaro che trattandosi di fumi, di una sostanza che si aggancia a processi combustibili o comunque termici, prevalentemente sta nella frazione fine del particolato.

AVVOCATO E. PELLEGRIN – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Prego Avvocato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie Presidente.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO CAIAZZA

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Buon pomeriggio Dottor Giua.

TESTE R. GIUA – Buon Pomeriggio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sono l'Avvocato Caiazza, difensore del Professor Girolamo Archinà. Qualche domanda. Vorrei ritornare su quello che lei ha definito essere stato un atteggiamento di Ilva di chiusura totale, con particolare riferimento alla contestazione che le ha fatto il Pubblico Ministero, del verbale del 26 febbraio 2016, alla cui lettura lei ha dato conferma delle dichiarazioni che le sono state contestate. Ora le rileggo una parte di queste dichiarazioni. Lei diceva allora ed ha confermato oggi: “Ci venne comunicato che Ilva non intendeva”.

P.M. R. EPIFANI - Gradirei sapere qual è la domanda.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se arrivo a farla.

P.M. R. EPIFANI - Perché si è partiti da una contestazione preventiva o da una lettura di verbale.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Si arriverà alla domanda, questa è la premessa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, c'è già la risposta del teste.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io sto ripercorrendo una contestazione che è stata appena fatta dal Pubblico Ministero e la mia domanda ha ad oggetto un chiarimento su queste affermazioni del teste. Lei dice: “Ci venne comunicato che Ilva non intendeva consentire il posizionamento delle centraline all'interno dello stabilimento, né contribuire alla campagna di monitoraggio”. Quindi sono due cose diverse, mi può far capire meglio in che termini, perché lei fa questa precisazione?

TESTE R. GIUA – Credo che dipenda dal fatto che in generale, nell'ambito dei sistemi di monitoraggio della qualità dell'aria, anche in Puglia tra l'altro, una serie di centraline tuttora presenti sono state date in comodato d'uso dalle aziende all'ARPA e le spese di installazione e di gestione di queste centraline, gestione... manutenzione diciamo, vengono pagate dalle aziende. Va da sé che un sistema di questo tipo ha dei costi che, se vengono pagati direttamente dal pubblico, sono rilevanti. Quindi noi probabilmente intendevamo se Ilva aveva intenzione di contribuire non soltanto consentendolo, ma anche devolvendo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Finanziando?

TESTE R. GIUA - Finanziando materialmente quei sistemi di rilevazione. In quel momento Ilva era una delle poche aziende, se non l'unica, nell'ambito del quale atto autorizzativo non era previsto alcun sistema di monitoraggio a carico dell'azienda.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Dico, secondo il suo ricordo, questa indisponibilità di Ilva non riguardava solo la locazione delle centraline all'interno dello stabilimento, ma anche una indisponibilità - adesso lei ci ha precisato meglio - a partecipare anche finanziariamente insomma.

TESTE R. GIUA – Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – All'attività di monitoraggio diagnostico, quindi anche delle centraline esterne. Ho capito bene?

TESTE R. GIUA – Delle centraline esterne non ricordo questo fatto, io credo che fosse relativo soprattutto a quelle all'interno.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, dato che io sto leggendo: “Ci venne comunicato che Ilva non intendeva consentire il posizionamento delle centraline all'interno dello stabilimento, né contribuire alla campagna di monitoraggio. Questa campagna di monitoraggio in che cosa consiste?

TESTE R. GIUA – Le faccio un esempio.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì.

TESTE R. GIUA – ENI ha partecipato a questa campagna anche con la parte finanziaria per le sue centraline, non per le centraline nostre.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sempre all'interno però, quelle collocate all'interno dello stabilimento?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quelle interne all'azienda?

TESTE R. GIUA – Quello che normalmente facciamo.

P.M. R. GRAZIANO - Ha risposto prima a domanda del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Cioè, l'azienda copre i costi delle centraline che sono posizionate all'interno, la manutenzione. Di norma almeno, secondo quanto...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi stiamo parlando per lei solo dell'interno?

TESTE R. GIUA – Se ricordo questo fatto.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La domanda è questa adesso: lei ricorda di aver partecipato a riunioni, nelle quali avete discusso con Ilva e concordato con Ilva la disponibilità dell'azienda al monitoraggio esterno allo stabilimento?

TESTE R. GIUA – Francamente non ricordo, però so che ci sono state anche... Precedentemente, quando siamo andati a quella riunione lì, avevamo una sorta di possibile protocollo che avevamo in qualche modo redatto, che però poi non ebbe alcun seguito. Protocollo intendo tecnico, cioè le cose che pensavamo di fare, che però poi non è stato portato avanti per quel motivo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Per quale motivo?

TESTE R. GIUA – Per quel motivo della interruzione di questa possibile...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perciò quindi le sto chiedendo, perciò cercavo di capire dall'inizio: la indisponibilità di Ilva della quale ci sta parlando era totale, sia per il monitoraggio all'interno, sia per una diciamo contribuzione, acollo finanziario, organizzazione, del monitoraggio anche esterno, voglio dire io?

TESTE R. GIUA – Credo di sì, ma francamente non ricordo se noi avevamo proposto che fosse una partecipazione a tutto quanto. Perché noi in genere facevamo così, sezionavamo la cosa in qualche modo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Lei ricorda che invece, proprio in questa riunione del 30 luglio del 2010, di cui lei ha fornito questi dettagli, si discusse a lungo della invece disponibilità di Ilva a finanziare una campagna di monitoraggio all'esterno dello stabilimento? Lo ricorda o non lo ricorda?

TESTE R. GIUA – No, questo non lo ricordo, francamente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché dalla sua deposizione lei lo sta escludendo, quindi lei lo esclude o non lo ricorda? Cioè, lei ci descrive una chiusura dell'azienda totale, anche

per il finanziamento del monitoraggio esterno, non lo ricorda, lo sta ricordando? Mi dia una risposta su questo.

TESTE R. GIUA – Il discorso è questo: non lo ricordo, però l'esito finale fu quello, perché di fatto i fondi sono stati finanziamenti solamente o dall'ARPA, oppure - appunto - da queste aziende che non erano l'Ilva.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei non ricorda che vi fu una piena disponibilità dell'azienda e che rimase in attesa di una vostra progettazione di questo monitoraggio, progettazione che non avete mai comunicato all'azienda?

TESTE R. GIUA – No, per la verità no.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non lo ricorda. Quindi lei non ricorda di aver discusso in questa riunione del 30 luglio 2010 proprio con il signor Girolamo Archinà dei dettagli dell'accollo in comodato gratuito di questa gestione del monitoraggio esterno di Ilva?

TESTE R. GIUA – Per la verità, no.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non ricorda proprio una sua interlocuzione molto dettagliata proprio sui dettagli di questo accordo?

TESTE R. GIUA – Guardi...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè, che si trattasse di manutenzione, che si trattasse di gestione, che potesse trattarsi di un comodato gratuito? Cioè, è proprio lei personalmente con Archinà o ho informazioni sbagliate? Ecco, mi dica.

TESTE R. GIUA – Guardi, i dettagli non li ricordo, quello che so è che poi questa cosa non è stata fatta, ma non credo assolutamente che sia stata fatta per mancanza di nostra volontà, perché è evidente che questa cosa... Voglio dire, il monitoraggio poi doveva essere fatto in qualche modo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi lei conferma una indisponibilità a qualunque forma di collaborazione, per qualunque forma di monitoraggio. Questo è quello che dobbiamo concludere?

TESTE R. GIUA – Guardi, il discorso è questo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La campagna di monitoraggio una è, Dottor Giua.

TESTE R. GIUA – Sì, lo so perfettamente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Quindi io le chiedo: se lei mi conferma le parole che non intendeva contribuire né all'interno dello stabilimento e né contribuire alla campagna di monitoraggio, significa quello che sto dicendo io. Se lei ci dà una interpretazione diversa, ci dia un'interpretazione diversa, perché chi legge questo verbale e ascolta la sua deposizione apprende che Ilva ha detto: "Ah, iniziate l'azione penale, allora vi scordate qualunque tipo di collaborazione interna, esterna, sopra, sotto". Questo è quello che capiamo noi. Se lei mi dà un'interpretazione diversa, me la dia.

TESTE R. GIUA – No, ma è quello che ricordo io, personalmente.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Appunto, quindi me lo sta confermando?

TESTE R. GIUA – Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi faccia capire una cosa, questa dichiarazione di indisponibilità di Ilva perché era stata pochi giorni prima, poche settimane prima depositata la richiesta di incidente probatorio, lei ricorda quale fu la motivazione tecnica chiarita a voi in ben due incontri, di cui questo secondo in cui lei era presente, la ragione tecnica per la quale non era più possibile procedere ad un'installazione interna delle centraline? Lei lo ricorda questo o invece lei pensa che questo fu un rifiuto come a dire: "Ah, ci avete denunciato penalmente". Quasi una ritorsione, ecco?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però il teste può rispondere su quello che sa, non su una sua impressione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È avvenuto nella riunione in cui era presente lui personalmente, ecco perché. Posso dirglielo con assoluta certezza, poi la Corte vedrà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però in questi termini la domanda non è ammissibile.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Allora gliela riformulo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, grazie.

TESTE R. GIUA - Ci fu una spiegazione della indisponibilità a procedere al monitoraggio interno all'azienda collegato all'apertura di un incidente probatorio, volto proprio ad accertare – tra le altre cose – il livello di inquinamento interno?

TESTE R. GIUA – Sì, è possibile questo fatto, che fu detto che c'erano incidenti probatori e quindi questa cosa non era possibile farla. Questo me lo ricordo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Perché dato che lei... Ma forse ha usato una improprietà tecnica, quindi non è perché voi avevate presentato una denuncia, poiché c'era un incidente probatorio e c'erano dei periti che dovevano andare a misurare, non si poteva pretendere di fare una misurazione parallela a quella disposta dall'Autorità Giudiziaria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la sua è una domanda o un'affermazione?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – È una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora è un po' diverso.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Sono in controesame. Ma comunque, se la ritiene troppo suggestiva, la riformulo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la può riformulare.

TESTE R. GIUA – Quello che posso dire, è che fu fatta un'allusione all'incidente probatorio, questo lo ricordo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma dico, l'allusione - che dice lei - all'incidente probatorio era nel senso di dire: "Muoia Sansone con tutti i filistei", o era nel senso di dire: "Abbate

pazienza, ci sono i periti, che andiamo a fare, un monitoraggio parallelo?”. Lei non lo ricorda questo?

TESTE R. GIUA – Io non posso – è ovvio – ricordare i dettagli di questa riunione, ma quello che fu chiaro è che essendosi sviluppato un incidente probatorio a seguito di quello che noi avevamo anche relazionato, delle nostre relazioni, questa cosa interdiceva qualunque forma di collaborazione. Ovviamente questo era interpretabile in vari modi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, ma mi scusi.

TESTE R. GIUA – No, è corretto.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Diceva qualunque forma.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però facciamo completare al teste la risposta.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, le chiedo scusa.

TESTE R. GIUA – Comunque la risposta è sì, c'era stato uno specifico riferimento all'incidente probatorio. Sì, questo è vero.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, io devo informare la Corte che noi siamo in Possesso della registrazione integrale di questa riunione. La registrazione integrale di questa riunione, che è una documentazione fonografica realizzata all'epoca dal signor Girolamo Archinà, riporta interamente il contenuto della riunione del 30 luglio. Non devo ricordare alla Corte che si tratta pacificamente - la registrazione di una conversazione alla quale si partecipa - di una documentazione fonografica e non di una intercettazione, quindi si tratta di un documento che proviene dall'imputato. Questa registrazione integrale riporta, poi dopo noi chiederemo di ascoltarla, ma faccio così delle citazioni.

P.M. R. GRAZIANO – Al di là delle citazioni, chiedo scusa Presidente, o si continuano a fare delle domande, altrimenti noi ora stiamo dando per presupposto un qualcosa che fino a pochi minuti fa si ignorava.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Adesso mi faccia un attimo dire. Dato che sto per fare delle domande su dei brani.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, un attimo. Abbiamo più volte ribadito che sorprese processuali non sono ammissibili. Quindi lei prima ci deve consentire di valutare questo documento.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non può procedere al controesame sulla base di un documento che non è stato acquisito agli atti, di cui non conosciamo la provenienza, l'autenticità, la genuinità e neanche il contenuto.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Molto bene. Presidente, io allora chiedo di poter produrre, per l'uso che adesso la Corte ritiene di fare, se lo sentiamo in aula, se vuole far procedere a

trascrizione, ma dobbiamo interrompere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Voi non avete proceduto a trascrizione?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, perché non abbiamo letteralmente fatto in tempo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Eppure il processo è durato abbastanza a lungo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Eh, ma ieri sera.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma questa è una cosa che è emersa per fortuna - direi per fortuna - all'ultimo momento. Tra l'altro faccio presente in questo momento che da quando noi siamo indagati, parlo del signor Archinà, noi non siamo stati messi nelle condizioni di rientrare in possesso né delle agende del signor Archinà, che sono presso l'Ilva, quindi né siamo stati autorizzati a questo, né ad accedere al computer del signor Archinà. Nulla di tutto ciò, quindi noi ci difendiamo a memoria, poi a volte la memoria può funzionare. Dicevo, questa è una registrazione che dura mi pare 48 minuti. È in questa pennetta, proviene dal signor Archinà, quindi io dichiaro che mi è stata consegnata dal signor Archinà, la voce del signor Archinà è chiarissima, quella di Giua è altrettanto certa per noi, però lo facciamo sentire a lui, lui la riconosce e molto interessante è dal minuto 40 in poi, proprio su questi accordi di dettaglio tra il dottor Giua e Archinà su presa atto di questa piena disponibilità di Ilva al monitoraggio esterno e chiarito perché c'è l'indisponibilità al monitoraggio interno, cose sulla quale nessuno fa una sola obiezione, perché si tratta di una indisponibilità necessitata, diciamo così. Ecco, qui si parla addirittura nel dettaglio: "Ma ce la daresti in comodato d'uso. Vi fate la manutenzione ordinaria o straordinaria". Quindi decida la Corte che cosa vogliamo fare, se sentirla subito, farla sentire in un altro momento, trascriverla. È un documento che produciamo e che riteniamo smentisca il contenuto della deposizione del Dottor Giua su una presunta indisponibilità di Ilva che viene totalmente smentita dal contenuto di questa riunione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi chiedete l'acquisizione di questo documento?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Se volete per proseguire, per non sentire interamente, perché ci sono 30 minuti di Archinà, che introduce, spiega perché, non spiega perché, eccetera, eccetera, parla certamente anche di una cosa imprevista, incredibile, che sorprende, certamente che irrigidisce – su questo non c'è dubbio - la società in quel momento, eccetera, eccetera, se volete possiamo andare direttamente al minuto 40 quando il signor Archinà discute col Dottore Giua di quello che vi ho detto. Poi dopo potete pensare di farla sentire integralmente, questo come volete. Chiedevo intanto al Dottor Giua, magari sta raffinando un attimo la memoria, non vorrei fare come la Guardia di Finanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo Avvocato, sentiamo prima le altre parti su questa richiesta.

P.M. R. EPIFANI - C'è opposizione all'acquisizione di questo documento. L'Articolo 137 consente l'acquisizione di documenti provenienti dall'imputato, in questo caso è un documento fonico, la Corte d'Assise non ha alcuna contezza delle persone che sono presenti, del contesto in cui è stato eseguito, della data in cui è stato eseguito, se vi sono state manipolazioni, se sono state eliminate parti precedenti e successive, è un documento su cui non c'è nessuna certezza. Quindi il Pubblico Ministero insiste perché la Corte rigetti questa acquisizione, peraltro estremamente tardiva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le altre parti?

AVVOCATO E. PELLEGRIN - Le altre parti, in via di subordine, come ha ricordato il perito delle intercettazioni stamattina, di ogni documento fonico bisogna – come diceva il Pubblico Ministero – verificare l'integrità, le caratteristiche e quant'altro. Quindi se la Corte nella ipotesi voglia acquisire questo documento proveniente dall'imputato, questa Difesa chiede che lo faccia tramite una trascrizione in cui sia verificata, nelle forme ritenute idonee, l'integrità della stessa. Che questa trascrizione sia messa, così come il contenuto della chiavetta, a conoscenza delle altre Difese che lo apprendono solamente in sede di controesame, quindi non lo apprendiamo nel momento in cui è iniziato l'esame del teste Giua e questo già impedisce, dal punto di vista delle Difese di Parte Civile, di avere un adeguato contraddittorio su questo elemento di prova. Perché potrebbero addirittura dire: "Sì, va be', ma voi non potete più fare l'esame su questa cosa". Invece noi riteniamo che sarebbe violazione del nostro diritto di difesa non averci messo a disposizione questa circostanza prima di iniziare l'esame del teste Giua. Quindi chiediamo, in ogni caso, che sia l'acquisizione di questo documento fatta nelle forme in cui si acquisiscono le trascrizioni, le registrazioni foniche ed ambientali, conversazioni tra presenti, per carità del tutto ammissibili, ma che siano fatte le opportune verifiche, che sia disposta la trascrizione e che sia consentito l'esame su questo documento di prova anche alle parti che non hanno avuto modo di averlo e visionarlo. Quindi, visto che si è riservato un secondo, un seguito del controesame del Dottor Giua, che sia consentito a noi interloquire con il teste su questo contenuto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato. Le altre Difese si associano.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, su questa eccezione di Difesa e Pubblico Ministero possiamo interloquire?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No Avvocato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Si fa un'eccezione su una mia produzione, posso rispondere all'eccezione?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, si oppone, non è una eccezione Avvocato. Allora, ci consegnate la chiavetta e ci ritiriamo per decidere sull'istanza di ammissione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, volevo dare una ulteriore indicazione alla Corte. Naturalmente, trattandosi di una riunione nella quale vengono indicati i partecipanti, eccetera, non solo ci sono riferimenti inequivoci dal punto di vista della datazione, ma si fa chiarissimamente riferimento alla riunione del 30 luglio, che ha gli stessi partecipanti che sono descritti nella contestazione che ha fatto il Pubblico Ministero. Quindi Palmisano, Spartera, Giua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, la Difesa di Nicola Riva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non sono ammesse repliche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non è una replica, c'è una richiesta Presidente. La Difesa di Nicola Riva chiede, in aggiunta alla richiesta che è stata fatta dall'Avvocato Caiazza, che comunque venga fatto ascoltare il contenuto – soprattutto di quell'ultima parte che è quella che a noi interessa di più – al teste per riconoscere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questa richiesta l'aveva già fatta, per cortesia, ci ritiriamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ha fatto una richiesta di sentire.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'aveva già fatta Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, è subordinata la mia. Se non dovesse accogliere la richiesta principale, la mia richiesta subordinata è che venisse...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'aveva già avanzata questa richiesta di ascoltare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi fa terminare. Soltanto al fine di riconoscere la voce e poi disponiamo la trascrizione e poi diamo il termine a tutti quanti. Se è stato dato il termine a noi per contro esaminare chissà quando il Dottor Giua, dopo il deposito delle nostre trascrizioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, ci ritiriamo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 16.33 e rientra in Aula di Udienza alle ore 16.57.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La Corte d'Assise ha deciso di acquisire questo documento, come documento comunque proveniente dall'imputato o meno, non si ha la certezza di questo, però di procedere all'ascolto di questo audio direttamente in aula.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Integrale?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non integrale, nella parte che le interessa per il momento, poi le parti lo esamineranno e se avranno interesse faranno poi dei rilievi, quelli che riterranno.

P.M. R. EPIFANI - Presidente, l'ufficio del Pubblico Ministero chiede sin da ora che venga espletata perizia trascrittiva sul documento, che venga espletata perizia fonica ai fini della individuazione delle voci, che venga eseguita perizia informatica affinché venga individuata la data di creazione del file. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci riserviamo sul posto, per il momento procediamo all'ascolto in aula.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci ridà la parola dopo sulle richieste del Pubblico Ministero?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, rispetto alle richieste del Pubblico Ministero, in ordine alla prima richiesta - cioè della perizia trascrittiva - ovviamente non c'è nessun tipo di problema. Per quanto riguarda la perizia fonica ritengo che possa essere superata oggi dal teste che è presente, che non avrà difficoltà a riconoscere le voci perché noi le abbiamo sentite e sono quelle. Nessun problema invece, per questa Difesa ovviamente, per fare un accertamento sulla datazione, anche perché anche questo dall'ascolto integrale si capisce che è in riferimento alla riunione a cui ha fatto prima riferimento l'Avvocato Caiazza.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Cioè, il problema della datazione, questa ovviamente è un riversamento sulla penna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, certo, non è proprio l'originale, immaginiamo.

AVVOCATO G. MELUCCI - Non è la datazione del file.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci riserviamo su questa istanza di trascrizione, per il momento procediamo all'ascolto in aula di questa parte che interessa al difensore dal minuto 40.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Chiedo scusa Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, prego Avvocato.

AVVOCATO P. PALASCIANO – L'Avvocato Palasciano. Con tutte queste perizie io vorrei capire, forse è un mio limite anche elettronico, non so, come facciamo a sapere che questo documento è stato fatto in una riunione ics, non è datato, non ha nessun riferimento, che perizia possiamo avere? Non so, da dove viene fuori? Come è possibile?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ma se il collega ha la pazienza di ascoltare, dal contenuto capirà che si fa riferimento.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Per cortesia.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, faccia però terminare il suo collega. Prego, Avvocato.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Il problema è questo: per ammissione dello stesso Avvocato

Caiazza, è stato detto che il signor Archinà non ha più avuto accesso a tutta la documentazione cartacea ed anche informatica che aveva nello svolgimento delle sue attività. Ora viene fuori questo documento, da dove viene fuori? Come si può far verificare che sia effettivamente un documento che è stato realizzato in fase di riunione e non, invece, costruito elettronicamente? Perché è possibile farlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però adesso abbiamo qui una persona che si assume presente a questo incontro, quindi il Dottor Giua se riconoscerà.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa, anche questo, quando il Dottor Giua ha affermato di dire: questa è la mia voce e quella è del signor Archinà, poi di tutti gli altri, perché noi dobbiamo fidarci per dire – per esempio - che il Dottor Giua riconosce Tizio, Caio e Sempronio. Che funzione ha? Come si può fare?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Presidente, le chiedo scusa. Se la finissimo di fare...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Come si può assumere una prova di questo genere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, abbiamo preso la nostra decisione, Quindi ogni intervento è superfluo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – (*Intervento fuori microfono*).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ascoltiamo questa parte della registrazione e poi del documento fonico, minuto?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Mi pare intorno al minuto 40, vero?

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri interventi?

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Io solo una precisazione. Se dobbiamo procedere all'ascolto di questa registrazione, la sentiamo tutta, anche per contestualizzare quello che si dice, altrimenti in questa maniera sarebbe un ascolto limitato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ha ragione, perché dall'inizio fa tutta la ricostruzione. Presidente, io mi permetto di dire che l'ascolto integrale, noiosissimo, consente di ricostruire oltre ogni dubbio, come vedranno i colleghi, il Pubblico Ministero, eccetera, la collocazione temporale, i partecipanti, perché ci si rivolge parlando con i partecipanti, eccetera ed anche la ricostruzione del contesto nel quale poi si conclude quella conversazione. Quindi io avevo chiesto dal minuto 40 per il riconoscimento da parte del Dottor Giua, però effettivamente, se esistono tutti questi dubbi, legittimi, per l'amor di Dio, che si pensa che noi ci siamo messi ad un computer sofisticatissimo ed abbiamo imitato le voci di Archinà e di Giua, se si pensa questo è bene sentirla dall'inizio, perché si contestualizza. Io detto questo, chiedo scusa sin da ora, perché tra dieci minuti avendo un aereo che è l'ultimo che c'è, me ne devo andare, quindi nominerò qualcuno in mia sostituzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ribadiamo la decisione già presa, questa è la chiavetta. Soltanto vi chiedo durante l'ascolto - durerà pochi minuti, iniziamo dal minuto 37, giusto per avere un'idea di che cosa si parla- vi prego di non intervenire, perché gentilmente il tecnico della stenotipia ci sta dando una mano per fare l'ascolto, però chiaramente non può compiere le due attività contemporaneamente, quindi ascoltiamo prima questi cinque minuti. Fino a che minuto Avvocato Caiazza le interessa?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Dal 40 al 48...

(Interventi fuori microfono)

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Quindi tre minuti addirittura la parte Giua/Archinà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dal 43.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Dal 40 in poi. Magari mettete dal 39.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, mettiamo al 38, 39.

AVVOCATO PELLEGRINI – Presidente, solo per mettere a verbale la mia eccezione riguardo alla nullità della mancata disposizione al momento dell'esame del documento prodotto in sede solo di controesame.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ecco Presidente, su questo posso chiedere alla Corte un'ultima cosa? La Corte dice: “Noi non amiamo le sorprese”, ha detto questo. Però che cosa questo significa, anche per il futuro. Che se noi dobbiamo produrre un documento in controesame del teste per verificare la credibilità del teste, noi lo dobbiamo dare prima al collega di Parte Civile che se lo guarda, al Pubblico Ministero e magari al teste? Non capisco che significa che voi non gradite le sorprese.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se si tratta di un documento cartaceo viene esaminato.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ma questo è l'equivalente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, è l'equivalente, però noi abbiamo bisogno del tecnico quando lo dobbiamo sentire.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, ecco. Ah, in questo senso! Perché l'eccezione era che lo vuole leggere prima, mi sembra una cosa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché, comunque, non è un documento facilmente intelligibile la chiavetta, mentre il documento cartaceo viene esaminato in modi relativamente molto più semplici.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – In questo senso mi rendo conto, sì, okay. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, procediamo. Prego.

(Si procede in Aula all'ascolto dell'audio fornito dalla Difesa, Avvocato Caiazza)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, può interrompersi la registrazione.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Solo una domanda, intanto ricorda ora se riconosce?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Riconosce di essere tra i partecipanti a questa riunione?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di essere tra i partecipanti, è lei che parla con Archinà?

TESTE R. GIUA – Per quanto si sente, mi sembra di ascoltare la mia voce, quella della Dottoressa Menegotto e quella di Archinà. Però, naturalmente, per quello che si evince.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, anche la Dottoressa Spartera c'è?

TESTE R. GIUA – Può darsi, però la voce non si sente molto.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va be', ma tanto poi se la sentite tutta non ci sono dubbi.

Volevo dirle questo, la lettera Presidente alla quale si fa riferimento: “N non l'avete ancora ricevuta, adesso ve ne do una copia”, è la lettera a firma dell'Ingegnere Capogrosso, con la quale si comunica alla Regione Puglia Assessorato alla Qualità dell'Ambiente e ad ARPA Puglia, tavolo tecnico sul problema benzo(a)pirene: “Facciamo riferimento all'incontro di cui al tavolo tecnico del 23, vi riconfermiamo allo stato la posizione espressa dalla società, la nostra società così come riportata nel verbale, peraltro siamo disponibili ad esaminare vostri progetti e valutazione della qualità dell'aria ambiente relativamente al benzo(a)pirene predisposto in conformità alle norme di cui al Decreto Legislativo 152/2007 e pertanto relativi all'area esterni ai siti produttivi. In tal caso vi richiediamo di inviarci i relativi elaborati progettuali per nostro preventivo esame”. Elaborati che non sono mai più arrivati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi qual è la domanda al teste?

P.M. R. GRAZIANO - Chiedo scusa, ma qual è la domanda? Lei ha dato per presupposto un dato, lo ha letto alla Corte, faccia una domanda.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non era una domanda.

P.M. R. GRAZIANO - E che cos'è?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA - Ho detto che dato che nella parte finale della conversazione Archinà dice al Dottor Giua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – “Mi rimetto alla lettera”.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – “La lettera non l'avete ancora ricevuta? Va bene, allora te ne do una copia”. Io vi sto dando la copia della lettera di cui si sta parlando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però Avvocato, deve chiedere probabilmente al teste se è questa la lettera.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La esibisco al Dottor Giua, se ricorda di averla poi vista. Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa è la copia della lettera che in quell'occasione le fu data, di cui si parla nell'audio?

TESTE R. GIUA – Fa riferimento ad un verbale di un incontro, che immagino sia anche questo agli atti, da qualche parte.

P.M. R. GRAZIANO – Non lo so, noi non l’abbiamo vista questa lettera.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eccola qua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono altre domande per il dottor Giua?

AVVOCATO E. PELLEGRIN - Io ribadisco la mia richiesta di fare eventuali domande dopo la trascrizione del nastro. Perché, francamente, io delle parole del Dottor Giua.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, se ha domande da porre subito, sulla base dell’ascolto.

AVVOCATO E. PELLEGRIN- No, oggi no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Altrimenti poi ci siamo riservati.

AVVOCATO E. PELLEGRIN- Sulla base dell’ascolto voglio mettere a verbale che non ho domande, anche perché la maggior parte delle parole che ho sentito non le ho capite, quindi è evidente che bisogna vedere una trascrizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande da parte dei difensori? Prego, chi deve procedere al controesame?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Chiediamo scusa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Avvocato, nomina un proprio sostituto?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – L’Avvocato Vozza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, considerata anche l’ora, in considerazione anche del fatto che il dottor Giua deve comunque tornare dopo la trascrizione, la richiesta che noi vi faremmo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, sulla opportunità e la rilevanza di questa prova ci siamo riservati.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, non avete Già detto che la farete quindi?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, non abbiamo detto che la faremo. Quindi potete procedere al controesame, perché non ci sono motivi ostativi di sorta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi, rispetto al contenuto di questa registrazione, possiamo fare ulteriori domande.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Potete fare domande, il documento è stato acquisito, quindi potete fare domande.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO P. ANNICCHIARICO

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bene, Annicchiarico il verbale. Dottore, sulla base di quella che è chiaramente la sua conoscenza anche degli impianti Ilva, perché ha fatto numerosi sopralluoghi e quindi, rispetto a quelle che sono state le attività che lei ha

svolto, le chiederò conferma di alcuni livelli di inquinanti, di abbassamento degli inquinanti che si sono ottenuti a seguito di alcuni interventi che ci sono stati nell'Ilva. Innanzitutto risulta la realizzazione di un nuovo impianto MIP di elettrofiltrazione dei fumi delle due linee D ed E di agglomerazione. Questo intervento ha previsto per ogni linea di impianto dell'impianto di agglomerazione l'aggiunta di un nuovo impianto di post-depolverazione, sarebbero gli elettrofiltri MIP, questo collegato in serie all'elettrofiltro già esistente su ciascuna linea. Questa installazione è avvenuta in data 31 maggio 1999 e quello della seconda linea, quindi è la prima linea, la seconda linea, la LD è avvenuta al 30 settembre 1999. Le vorrei chiedere se mi conferma, che ci sono stati come benefici ambientali, che le concentrazioni di polveri dei fumi è passata da 139 milligrammi su un normal metro cubo negli anni 1997 e 1998, a 19 milligrammi su normal metro cubo del 2011, i certificati di analisi di riferimento sono nel 1997, nel 1998 e dati SNE. Questo era un intervento che complessivamente è costato circa 27.000.000 di euro.

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, però c'è opposizione. Cioè, si sta chiedendo al teste se conferma un dato che alla fine è presunto dalla Difesa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non so se il Pubblico Ministero sa.

P.M. R. GRAZIANO – Va be', lei sa sempre tutto, però ce lo spieghi, che noi non sappiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì Avvocato, la stavamo interrompendo anche noi.

P.M. R. GRAZIANO – Ah, ecco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché comunque la domanda forse la deve porre diversamente.

È vero che il teste ha già riferito di alcune modifiche, forse si riferisce a quelle modifiche migliorative.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, non solo. Il teste era prima nella A.S.L., fino al 1999 e ha avuto una interfaccia abbastanza costante con l'Ilva e poi, successivamente, a partire dal 2006 in poi, nuovamente, però come ARPA. Allora, rispetto a questo, mi sono permesso di preparare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però deve fare comunque un iter, non deve dare per scontato che certi interventi siano stati effettuati, mi sembra che la domanda vada posta diversamente. Nel senso: "Se le consta che..." eccetera, eccetera.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti la cosa che mi interessava di più della mia domanda è che c'è stata questa diminuzione di concentrazione di polveri dei fumi in questo caso specifico e, ovviamente, non è che le riduzioni si hanno così, si hanno perché si fanno determinati interventi. Se gli constava innanzitutto che c'era stato questo risultato, noi riteniamo che sia dovuto a questo e se è a conoscenza anche di questo, ci mancherebbe altro, mi dà la conferma. Sono tutti investimenti che comunque

dovrebbe conoscere il Dottore.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Conosce questi interventi di cui ha parlato l'Avvocato, conosce per motivi professionali, ha diretta esperienza di queste modifiche?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perché venivano illustrati, praticamente.

TESTE R. GIUA – Io sono entrato la prima volta nell'Ilva nel 1983, per cui devo dire che dal punto di vista impiantistico conosco abbastanza bene questi impianti. Però questa è una risposta che è un po' parziale, nel senso che diciamo è vero che sono stati installati progressivamente dopo. Posso essere un po' più esplicito, cioè spiegare un po' meglio la cosa? Perché altrimenti si rischia di dare una informazione un po' parziale, secondo me.

P.M. M. BUCCOLIERO – No, deve.

TESTE R. GIUA – Perché il discorso è questo: diciamo che l'impianto di agglomerazione di Ilva, l'impianto di agglomerazione numero 2, che ha due linee di agglomerazione, è uno degli impianti più grandi d'Europa, intorno a quegli anni è diventato l'unico impianto, perché precedentemente ce n'era un altro, che era l'Agglomerato 1, che aveva tre linee di agglomerazione. Sull'impianto era presente un impianto di abbattimento ESP, che significa elettrofiltri statici. Gli elettrofiltri statici hanno un'efficacia non molto elevata sugli impianti di agglomerazione perché gli elettrofiltri attirano le particelle con un campo elettrostatico, queste particelle però, in ragione proprio della tipologia delle polveri prodotte dall'impianto di agglomerazione, tendono ad aderire a queste lamine elettrostatiche ed aderendo formano uno strato che diminuisce l'efficienza di abbattimento. Conseguentemente, quello che è stato fatto effettivamente è quello di aggiungere in serie, cioè dopo questo banco di elettrofiltri statici, degli elettrofiltri dinamici, che sono appunto i mobile elettrostatici, quello di cui parliamo, i NIP. Che sostanzialmente agiscono come una specie di carrarmato, cioè queste lamine invece che essere ferme girano ed in questo modo ci sono delle spazzole che possono via via eliminare queste polveri, che aderirebbero altrimenti. E quindi hanno sicuramente un'efficienza maggiore, non c'è dubbio. Però questo produce, ovviamente non posso certificare, perché analisi ne ho fatte da me, ma certamente vi è una maggiore efficienza di abbattimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dottore, mi perdoni, io non cercavo... Perché verranno tanti testi. Noi abbiamo sia le fatture, sia gli ordini e sia i testi che lo verranno a confermare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo completare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, però dico, non gli chiedevo di confermarmi con certezza se in quella data è stata fatta. Io lo davo per presupposto, a me interessava soprattutto il dato ambientale, cioè se ha potuto verificare che poi c'è stato un

abbattimento delle concentrazioni di polveri da 139 a 19. Questo è quello che mi interessava soprattutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le risulta questo dato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come dato.

TESTE R. GIUA – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, riprenda il discorso.

TESTE R. GIUA - Non mi risulta ovviamente numerico, perché non me lo potrei nemmeno ricordare e certamente l'efficienza di abbattimento è superiore. Credo che possa essere di quest'ordine degli SP, per quanto riguarda i MIP, cioè le altre cose, francamente bisognerebbe esaminare più i rapporti di prova, magari non soltanto uno, certamente aumenta di molto l'efficienza di abbattimento per le ragioni che ho detto. Vorrei soltanto precisare, se mi è possibile fare questa cosa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE R. GIUA – Che in ogni caso, intorno a quegli anni, quando noi abbiamo iniziato a fare le campagne di misurazione camini, nonostante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Di che anni parla, Dottore?

TESTE R. GIUA – Io sto parlando del 2007. Noi abbiamo cominciato a fare le campagne di rilevazione per quanto riguardava le diossine, in quegli anni, nonostante vi fosse un notevole abbattimento di polveri, l'impianto di Taranto era l'impianto che emetteva più diossine, sostanzialmente era la principale sorgente emissiva di diossine in tutta Italia. Questo perché, certamente c'è stata una riduzione, ma questa cosa comunque portava in ogni caso a delle emissioni di inquinanti. Per intendersi, ora siamo a livello dell'ordine del milligrammo, lì eravamo sempre comunque anche meno di emissione in aria e questo non significa che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece all'epoca, stava dicendo?

TESTE R. GIUA – All'epoca, in sostanza, questo sistema abbatteva le polveri. Alcune però microinquinanti presenti all'interno dell'impianto di agglomerazione rimanevano fissate all'interno delle polveri e poi si è reso necessario mettere dei sistemi di abbattimento specifici per le diossine. Sto dicendo con questo che questo è un impianto che fa parte delle migliori tecniche disponibili per l'agglomerato, però sono stati fatti ulteriormente interventi a seguito anche del nostro.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, ma adesso ci arriviamo. Se lei mi dà il tempo, arriviamo a tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A seguito? Scusi, facciamo completare.

TESTE R. GIUA – A seguito, appunto, della constatazione dei livelli di diossine nelle emissioni che rimanevano alte soprattutto in ragione anche della portata dell'impianto. Quello è

un impianto che emette un milione normal metri cubi ora, se non vado errato, all'incirca.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un milione?

TESTE R. GIUA – Di metri cubi, diciamo, normalizzati. È di quest'ordine, insomma. Quindi, se moltiplichiamo la quantità di polveri, peraltro ridotta, per la quantità complessiva di metri cubi che vengono emessi da questo camino, sostanzialmente alla fine l'emissione massiva è molto alta, era molto alta. Fermo restando che è vero che sono stati aggiunti anche questi ulteriori sistemi di abbattimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – A me premeva comunque evidenziare che tra l'altro questi interventi sono già del 31 maggio 1999 e del 30 settembre del 1999.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non la può fare così la domanda, mi scusi. Lei lo deve chiedere al teste se gli risulta, non può fare un'affermazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi perdoni, se il teste mi dice: “No, non sono di quella data” è un punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ma può darsi che non li conosca neanche.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora mi dirà che non li ricorda. Per me è documentale il dato, ho le fatture.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, qui abbiamo un teste, lei deve fare una domanda al teste, non deve dare per scontato. Magari sarà anche vero, ma il teste non lo sa, perché ha già risposto che non può dare delle indicazioni precise perché le analisi non le ha fatte lui, per esempio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io sarei in controesame, per questo mi permettevo di segnalare. Al massimo mi dice: “No Avvocato, non è di quella data”, oppure mi dice: “Avvocato, io non lo so”.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, ma controesame non vuol dire che si può dire tutto quello che si vuole.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ci mancherebbe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Comunque è sempre un esame che comporta una domanda al teste, una domanda di qualcosa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, io potrei non fare domande nocive, le nocive sono vietate, ma io le suggestive le posso fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è la qualificazione della domanda, lei deve fare la domanda, non deve fare un'affermazione. Deve chiedere qualcosa al teste e il teste le risponderà. Può anche fare la domanda nociva, ma la deve fare la domanda.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, rispetto a questo tipo di interventi, se li collocassimo intorno al maggio del 1999, al settembre del 1999, potrebbe essere una

data plausibile, lei lo sa? A me risulta dalle fatture, a lei risulta più o meno nel suo ricordo?

TESTE R. GIUA – È possibile questa cosa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È compatibile?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – A lei risulta Dottore che ci siano stati questi interventi nel 1999, lo sa con certezza o no, o non si ricorda? Se lo sa, ce lo dice.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se possiamo dare atto che il teste però, invece di rivolgersi a me, si rivolge al difensore di Parte Civile che lo incita: “Dì, dì”. Io non so se questo sia normale. Ho capito Presidente, sto facendo il controesame io e il teste, invece di parlare con me parla col difensore di Parte Civile!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, stiamo tutti rivolgendoci al Dottore.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Siamo tutti orientati a sapere la verità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito, ma non è che si può contribuire al mio controesame.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ma se l'Avvocato Annicchiarico non gliela fa dire la verità, appena apre bocca comincia l'interruzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora Dottore, risponda per favore alla Corte. La risposta la deve dare al Giudice, non solo io, ma a tutta la Corte.

AVVOCATO DI LAURO – Che dire del teste di Acquaviva allora, che guardava solo la Difesa degli imputati, imboccata continuamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Chi è questo? No, se può ripetere. Siccome è stata fatta un'accusa alla quale vorremmo rispondere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ho sentito, veramente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Una grave caratteristica da parte di un difensore che ha detto che noi abbiamo imboccato un teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso non esageriamo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, io sulla mia attività professionale non consento a nessuno di dire una cosa del genere!

(Voci concitate in aula)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, basta così, chiudiamo questa polemica per favore, perché poi stiamo esagerando.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Appunto, sono d'accordo Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei stesso ha detto che lei è in controesame, quindi può fare domande suggestive e addirittura nocive. Quindi, voglio dire, su questo ci dobbiamo tutti mettere d'accordo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non nocive, non posso fare quelle nocive. Ci

mancherebbe, ho detto che non posso fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Al limite della nocività. Dottore, lei deve rispondere, se lo sa risponde, altrimenti deve dire quello che sa. Perché il silenzio non è una risposta.

TESTE R. GIUA – Lo so che non è una risposta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'Avvocato le sta chiedendo se lei ricorda questi interventi del 1999. Poi alla fine è una domanda abbastanza semplice.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se li riusciamo a collocare più o meno come periodo.

TESTE R. GIUA – Il problema per cui ho un'esitazione, è perché dato che ho visitato anche impianti paralleli, mi sembra che questa cosa debba essere considerata in questo. Nel senso che è vero che intorno al 1999/2000 è verosimile, anche se ovviamente non posso ricordare esattamente la data, che siano stati installati questi impianti e che quindi a partire dal 2000 vi sia effettivamente questo nuovo assetto emissivo. Noi abbiamo fatto anche delle stime in proposito, che abbiamo proprio dosato in funzione della progressiva modifica dell'assetto emissivo da parte dello stabilimento prima con la eliminazione dell'altro impianto di agglomerazione, poi con l'introduzione anche di questi altri filtri. Questo è evidente che ha portato ad una progressiva diminuzione delle emissioni. Quello che però mi sembrava indispensabile dire, altrimenti si rischia appunto di dare un'idea non del tutto corretta di questa cosa, è che – ad esempio - nell'impianto parallelo Gent, in cui si fa acciaio nello stesso modo in cui viene fatto a Taranto, con un ciclo integrale dello stesso tipo, a partire più o meno dal 2000, 2001, insomma all'inizio degli anni 2000, c'erano già i sistemi di abbattimento di diossine, mentre invece queste cose a Taranto sono stati messi intorno al 2008, 2009. Per cui è vero che l'itinerario è stato lo stesso, però ha avuto uno sviluppo temporale differente. Questo mi sembrava fondamentale dirlo, perché non mi sembra una cosa ininfluyente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ha fatto anche le verifiche al contrario, cioè tutte le altre cose che sono state fatte prima a Taranto rispetto agli altri impianti?

TESTE R. GIUA – Assolutamente no.

P.M. R. GRAZIANO – C'è opposizione, è troppo generica la domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, la domanda è generica. Se si riferisce in particolare ad un intervento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Allora, siccome lo stabilimento di Taranto è citato tantissime volte nel BREF, come uno stabilimento d'esempio e che moltissime tecnologie che sono state adottate...

P.M. R. GRAZIANO – Avvocato, lo dirà in sede di discussione che è un esempio questo stabilimento.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Mi faccia terminare la domanda, poi mi fa l'opposizione

quando io termino la domanda. Allora, siccome ci sono tutta una serie di tecnologie per cui Taranto è stata indicata come stabilimento d'esempio nel BREF, la mia domanda era da rivolgere al teste, visto che ha introdotto un momento di comparazione, se quando ha fatto queste visite in altri stabilimenti, ha fatto anche le comparazioni su dove arrivavamo noi prima rispetto agli altri stabilimenti. La domanda è questa: se ha fatto questo genere di confronto, se il confronto è stato fatto a tutto tondo su tutti quanti gli impianti dello stabilimento di Taranto?

TESTE R. GIUA – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – È piuttosto generica la domanda, però ha fatto questo tipo di confronto?

TESTE R. GIUA – Non è stato fatto. Il sopralluogo che fu fatto a Gent era finalizzato agli impianti di agglomerazione, fondamentalmente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Rispetto poi all'Agglomerato 1, mi sa confermare se è stato chiuso proprio dalla gestione Riva rispetto alla gestione pubblica? Se mi conferma sì o no, come dato temporale.

TESTE R. GIUA – Non sono in grado di confermarlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non se lo ricorda quando è stato chiuso, se è stato chiuso sotto i Riva o sotto la gestione pubblica?

TESTE R. GIUA – No. Francamente non lo so.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, va bene.

TESTE R. GIUA - Però dagli atti anche questo, ovviamente, è facile desumerlo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Emerge, certo. Con riferimento ad un nuovo impianto di desolfurazione del gas coke, si tratta praticamente della realizzazione ex novo di un impianto di desolfurazione per l'abbattimento del contenuto di zolfo nel gas coke prodotto dalle batterie della cokeria, la soluzione tecnologica adottata per la realizzazione dell'impianto è quella della desolfurazione mediante sistema di adsorbimento. Questa messa in marcia a me risulta è avvenuta nel 2000, mi dice più o meno lei se lo ricorda o meno e come benefici ambientali ottenuti si è consentito la riduzione delle emissioni di SOX ed il rispetto dei limiti previsti dalle BAT conclusions 2012, (vedi BAT numero 481 pagina 87), in tutti i camini dove il gas coke è utilizzato come combustibile, cioè centrali elettriche, batterie forni coke, cowper degli altiforni, forni di riscaldamento e dei treni nastri, valore complessivo a me risulta di 37.000.000 di euro. Volevo sapere se le risulta che è stato più o meno messo in marcia nel 2000 e se ha poi conseguito quei benefici ambientali a cui ha fatto riferimento prima.

TESTE R. GIUA – Anche in questo caso è chiaro che non posso saperlo in dettaglio, ma so perfettamente che è stato fatto un impianto di desolfurazione, come lei ha detto, certo, è

tuttora in funzione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che ha dato quei benefici ambientali a cui facevo riferimento?

TESTE R. GIUA – È evidente che ha dato dei benefici ambientali più che ragguardevoli, è previsto dalle BAT conclusions.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie. Con riferimento alla nuova batteria di forni a coke numero 12, nel 2000 – a me risulta – è entrata in servizio una nuova batteria, tecnologicamente avanzata e dotata delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni convogliate e diffuse, in sostituzione delle due preesistenti, che erano tecnologicamente molto più vecchie. Questa batteria numero 12, a me risulta costruita tra il 1998 ed il 2000, avviata nell'ottobre del 2000, come benefici ambientali l'impianto ha consentito di ottenere delle prestazioni di emissioni convogliate dal camino e di emissioni diffuse in accordo a quanto previsto nelle BAT conclusions 2012 ed è stato anche consacrato a pagina 241 della perizia chimica proprio dell'incidente probatorio, valore complessivo 113.000.000. Se mi conferma dell'esistenza di questa batteria numero 12 nuova, avviata ad ottobre del 2000, che ha avuto questo tipo di benefici ambientali.

TESTE R. GIUA – La batteria 12 è stata certamente avviata. Però su questa cosa bisognerebbe parlarne un po', nel senso che è vero che ha delle tecnologie previste dalle BAT conclusions, tra cui i sistemi di caricamento chiusi con gli (*parola incomprensibile*), che poi sono state adottate anche sulle altre batterie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Infatti adesso arriveremo sulle altre, le avrei chiesto conferma anche delle altre.

TESTE R. GIUA – Attualmente noi abbiamo fatto delle indagini su queste batterie, non vi è una significativa differenza dal punto di vista delle emissioni tra le varie batterie. Questo può anche derivare dal fatto che anche sulle altre batterie sono state montate queste cose.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto.

TESTE R. GIUA - Deriva certamente dal fatto che nel momento in cui si fa una batteria nuova, i refrattari sono nuovi e quindi le batterie vecchie possono avere refrattari fessurati e quindi non vi è un passaggio di idrocarburi policiclici aromatici dalla parte della distillazione alla parte dove ci sono gli impianti combustibili che poi portano agli scarichi. Questo avviene tutte le volte che si fa una batteria nuova, ovviamente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sulle altre invece ci sono nuove macchine operatrice, batterie e forni coke. Cioè, qui sono stati inclusi interventi di ammodernamento delle macchine esistenti, quelle a cui faceva riferimento lei prima. Cioè, abbiamo un

aggiornamento tecnologico, installazione di nuovi componenti caratterizzati da migliori performance ambientali, sia interventi di installazione di nuove macchine tecnologicamente più avanzate in sostituzione delle vecchie macchine esistenti. Sono le nuove macchine caricatrici smokeless, nuove macchine guida coke. Qui ci sono stati anche i NOE che hanno confermato. L'investimento è stato realizzato – a me risulta – a partire dal 2002 fino al 2013 ed ha interessato tutte quante le batterie ed ha comportato come benefici ambientali principali, che proprio derivano dalla realizzazione di numerosi interventi che ricadono proprio in questo investimento, che si possono sintetizzare nella riduzione delle emissioni diffuse associate alle operazioni di caricamento e sfornamento del coke. Stiamo parlando di un intervento di circa 29.000.000 di euro. Volevo sapere se l'ha potuto verificare e se ha comportato questo tipo di... Ma già più o meno ha accennato, ci sono stati miglioramenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non sono tanto convinta dell'ammissibilità di questo modo di procedere al controesame.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Le spiego anche perché.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Stiamo dando per scontato tutti questi dati che lei sta esponendo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, non per scontato, mi perdoni. Il problema è questo: ogni volta che veniva...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa non è una domanda suggestiva, è la risposta proprio, è l'elemento direttamente che lei ha da acquisire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, ma ne ha una ragione. Siccome praticamente Ilva cosa faceva? Quando realizzava questo tipo di investimenti che erano proprio finalizzati all'abbattimento di quelli che potevano essere gli inquinanti proprio collegati al processo, invitava poi l'ARPA a visitare, invitava l'A.S.L. a visitare e a me risulta che il Dottor Giua, avete visto che persona preparata e competente è, quindi ha anche ricordi tecnici, è presente in numerose di queste presentazioni e quindi ha potuto prendere atto dell'esistenza di questo effettivo miglioramento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa impostazione però già è molto diversa da come sta procedendo lei al controesame. Cioè, se vuole chiedere al Dottore se ha effettuato questi sopralluoghi, se è vero che li ha effettuati, se ricorda di averli effettuati e di aver constatato questi interventi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ad alcuni ha già detto di sì, nella risposta precedente ha detto che sulle vecchie hanno fatto una serie di interventi di adeguamento che hanno portato – ha detto prima – a portare il rendimento ambientale sia della nuova che della vecchia quasi allo stesso livello. Infatti io gli voglio fare evidenziare tutti quelli che sono stati gli interventi anche gestionali e gli interventi manutentivi che sono stati fatti

sulle vecchie. Me lo ha già detto prima, io volevo soltanto una conferma. Ma lo ha già detto a verbale, eh.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Magari se la vuole fare un po' più generica la domanda, perché non credo che il Dottore sia in grado di rispondere scendendo in quei particolari.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, le batterie forse non le avete viste, però è abbastanza semplice come impianto, quindi gli interventi su determinati punti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il problema non è l'impianto, il problema sono le caratteristiche tecniche degli interventi, i costi degli interventi, io non so se il Dottore è in grado di rispondere sugli investimenti. Lei è in grado di rispondere?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io penso di sì, però.

TESTE R. GIUA – Ovviamente no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ha detto di no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei è in grado di rispondere?

TESTE R. GIUA – Sui costi no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sui costi, ci mancherebbe.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sugli investimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Non sui costi, ma sul fatto che siano stati fatti, il costo lo dico io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però siccome lei dice anche il costo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io dico il costo perché ho le fatture, non sarei un mago.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Dobbiamo comunque chiarire che il Dottore non è in grado di rispondere sull'entità degli investimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sui costi no, ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Siccome lei lo dice, il Dottore magari dice: “Sì, è vero, è stata fatta”. Magari sa tutto. Probabilmente non lo sanno neanche gli amministratori nello specifico tutti gli interventi che sono stati fatti. Generalmente la ricostruzione completa dal 1999, di vent'anni sarà difficile anche a coloro che hanno vissuto in prima persona di elencare intervento per intervento, dal 1999 al 2018 probabilmente non è in grado nessuno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sono 4 miliardi e mezzo e ha ragione anche lei.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Chiedo scusa, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Tantomeno può farlo un dipendente dell'ARPA. Poi possiamo leggere tutto quello che vogliamo, però la valenza istruttoria del suo controesame deve avere una rilevanza, cioè deve essere un qualcosa di utilizzabile anche, nel suo stesso interesse.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No Presidente, io ringrazio dell'intervento, infatti sul discorso...

AVVOCATO P. PALASCIANO – Presidente, chiedo scusa per l'interruzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, faccia finire il suo collega. Prego Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dicevo, ringrazio per il suggerimento, non chiedo al teste di confermarmi l'aspetto economico. La richiesta al teste è di due tipi: uno se ricorda che sono stati fatti questi tipi di interventi; due se questi interventi hanno avuto dei benefici; tre se riesce...

AVVOCATO P. PALASCIANO – E qui c'è opposizione, chiedo scusa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se mi fa finire, la prego!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, facciamolo finire però, Avvocato.

AVVOCATO P. PALASCIANO – Ma come si può chiedere ad un teste che non ha strumenti di misura. Non ha strumenti di misura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Consenta al suo collega di finire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Dicevo che praticamente al teste io volevo semplicemente chiedere: uno, se gli risulta che questi interventi o nuovi, o di adeguamento, o di miglioramento sono stati effettivamente fatti; due, se sono stati fatti e se hanno comportato dei benefici dal punto di vista ambientale e che ricadute hanno potuto riscontrare loro come ARPA; tre, se dopo la mia indicazione temporale, anche approssimativamente, me li può collocare in questo periodo. Siccome a me risulta che dovrebbe saperli, perché ha fatto il sopralluogo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però ha detto di no.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, fino ad adesso ha detto di sì, ha confermato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, ha detto che...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - I costi ha detto di no, Presidente, sui costi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però lei ha detto che l'ARPA veniva chiamata a verificare e che di questi sopralluoghi faceva parte, di questi eventi faceva parte.

TESTE R. GIUA – Ovviamente noi non abbiamo alcun potere di collaudo e neppure di verifica.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Dottor Giua invece ha (*parola incomprensibile per sovrapposizione di voci*) questa circostanza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No!

AVVOCATO P. PALASCIANO – Non ha nessuna misura dei vantaggi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – C'è un'opposizione alla mia domanda? Se c'è

un'opposizione alla mia domanda, ci mancherebbe eh!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, al di là dell'opposizione, io la sto invitando a fare un controesame che possa essere utilizzabile dal punto di vista probatorio. Perché lei sta elencando questi interventi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Io sto chiedendo se lui ne è a conoscenza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ma vorrei che fosse chiaro quello che il Dottore è in grado di apportare in livello di conoscenza. Perché lei può leggere tutto, però dobbiamo capire il Dottore su che cosa può rispondere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, guardi che il Dottore, quando io gli ho parlato della cokeria nuova, la numero 12, mi ha anche detto: “Guardi Avvocato, ha avuto dei benefici, ma noi abbiamo riscontrato che ci sono stati benefici anche sugli altri, tant'è che i livelli poi di inquinamento erano più o meno parificati, probabilmente – ha detto, può vedere dal verbale - dovuti ad una serie di interventi di adeguamento e di miglioramento sulle altre”. Io li sto proprio indicando, le prossime mie domande sono proprio su questi interventi di miglioramento, di adeguamento e di gestione che hanno portato a dei benefici e vorrei che me li confermasse. Solo questo Presidente. Capisco che sembrano cose complicate, ma non sono cose complicate per chi le conosce come loro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, non è assolutamente la complessità degli argomenti che lei sta adducendo nel suo controesame il problema, il problema è di capire sino a che punto il teste ha conoscenza di queste circostanze. Quindi la domanda deve essere: lei sa che è stato fatto questo intervento?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Va bene, posso parlarla anche così.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La domanda deve essere questa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, ci mancherebbe, se è la modalità.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Su quello che conosce, deve riferire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Era per brevità che facevo così, possiamo fare anche “lei sa”, non c'è problema. Allora, lei sa se sono state installate delle nuove porte di forni contenuta elastica flessibile, che adattandosi alle variazioni termiche del telaio del forno garantiscono una elevata tenuta contro le emissioni fuggitive di gas e polveri e che questa installazione ed un ammodernamento delle porte dei forni delle batterie è stato realizzato progressivamente a partire dal 2001 fino al 2010 su tutte le batterie delle cokerie? E sa se questo intervento ha avuto come beneficio ambientale una significativa riduzione delle emissioni diffuse associate alle operazioni di caricamento e sfornamento del coke?

TESTE R. GIUA – Sì, certo che lo so, però ho sentito una cosa nella precedente domanda che

parlava delle ricadute, ho sentito bene? Ho sentito ricadute ambientali. Io ho sentito questa cosa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma non ricadute. Mi perdoni, ricadute è un termine atecnico, non parlo delle ricadute atmosferiche.

TESTE R. GIUA – Perché questo (*parole incomprensibili per sovrapposizione di voci*).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, io parlavo dal punto di vista dei benefici ambientali. Come benefici ambientali abbiamo avuto...

TESTE R. GIUA – Mi permetta, però se mi fa una domanda io devo poter rispondere.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Stavo specificando la mia domanda.

TESTE R. GIUA – Le emissioni dell'impianto di cokeria sono certamente legate ad una serie di requisiti di questa cosa. Progressivamente negli anni sono stati introdotti una serie di accorgimenti ambientali che, appunto, sono alcuni di quelli che lei ha riportato, ce ne sono anche altri, ma fondamentalmente sono quelli che sono effettivamente riportati nel BAT conclusions e questo ha portato... Tra l'altro non è citato, ma questo è stato fatto dopo, il fatto che c'è un sistema di verifica delle perdite, per cui ci sono delle ditte che ora, in tempo H24, verificano le perdite da parte delle porte, perché nonostante i telai elastici che consentono una maggiore tenuta, perché le porte delle batterie sono metallo su metallo, quindi hanno una tenuta che necessariamente non è particolarmente buona, non c'è una guarnizione. È un metallo più tenero, ma comunque in qualche modo devono essere spesso registrate, cose che per la verità ora (*parola incomprensibile per sovrapposizione di voci*).

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma lei sa che questa cosa veniva fatta anche nella gestione Capogrosso?

P.M. R. GRAZIANO – Però Presidente, facciamolo terminare, francamente!

TESTE R. GIUA – Non ho detto da quando infatti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, siccome ha detto “ora”.

TESTE R. GIUA – Ho detto: “Attualmente ci sono”.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, se lei dice “ora”, sembra che si faccia da adesso, a me invece risulta che venisse fatto da molto prima.

TESTE R. GIUA – Anche questo può essere definito dal tempo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – AVVOCATO, però facciamo parlare il teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, l'importante che il teste dica le cose come stanno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché quando andremo a leggere il verbale, leggeremo solo le sue domande, le risposte del teste non saranno riscontrabili.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Certo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lo deve far rispondere poi il teste.

TESTE R. GIUA – Quello che volevo dire è che mentre sulle emissioni convogliate, che peraltro ci sono anche, ogni gruppo di batteria ha un camino che emette in aria quello che sfugge all'impianto e finisce in camini che poi hanno delle emissioni convogliate e vengono attualmente soggetti ad un sistema di monitoraggio continuo, quindi sono monitorate. Le emissioni però a cui si riferisce l'Avvocato sono emissioni diffuse, sono quelle cioè che sfuggono da parte degli impianti, che si liberano in aria e quindi non possono essere direttamente misurate perché non c'è nessun sistema, se non quello di vedere le ricadute ambientali di queste cose. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto noi, cioè misuriamo ormai da vari anni quelle che sono le concentrazioni di benzo(a)pirene e di IPA nell'aria e che noi attribuiamo prevalentemente all'emissione dell'impianto di cokeria e comunque all'emissione... Prevalentemente all'impianto di cokeria, perché è la principale sorgente di emissioni diffuse. Ci sono anche delle notevoli... C'erano, ci sono ancora ma ora sono minori, le emissioni di benzo(a)pirene e di IPA anche da parte dell'impianto di agglomerazione ma, per la verità, con le riduzioni che ci sono state, quelle sono molto diminuite e comunque sono a 200 metri d'altezza. Quindi, in qualche modo, influenzano. Sostanzialmente le emissioni dell'impianto dell'agglomerazione arrivano a casa mia, cioè nel quartiere Borgo, mentre invece le emissioni diffuse della cokeria prevalentemente interessano i quartieri limitrofi, perché sono livello terra. Noi misuriamo il benzo(a)pirene da molti anni, devo dire che nel 2010, a cui l'Avvocato faceva riferimento per molti di questi adeguamenti, comunque fino al 2012 la concentrazione di benzo(a)pirene nell'aria era fuori limite nell'impianto, questo va detto. Perché certo c'è stata una diminuzione, però questa diminuzione ancora nel 2010 noi misuravamo a Machiavelli una concentrazione di benzo(a)pirene di 1 e 8, quando l'indice di qualità annuale dell'aria è 1. Poi nel 2011 è diminuito e poi finalmente dal 2012 siamo rientrati nei limiti. Il 2012, che corrisponde a vicende di cui siamo presenti. Quindi è vero questo fatto che ci sono stati dei progressivi adeguamenti, però ancora nel 2010 e nel 2011 eravamo fuori limite. Questo andava detto perché, altrimenti... Le ricadute sono queste, sono quelle che si misurano. Non potevo non dirlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì. Lei sa se è stata fatta una ricostruzione dei forni delle batterie e della cokeria? È un intervento che ha interessato i forni delle batterie 3 e 11 dello stabilimento e che ha compreso varie tipologie di intervento, tra le quali la ricostruzione completa delle pareti refrattarie, dei recuperatori di calore, rigeneratori, dei piani di carica, delle carpenterie di contenimento del refrattario, delle condotte e delle tenute di convogliamento e raffreddamento del gas coke grezzo, questo intervento è stato realizzato – a me risulta – progressivamente sulle batterie 3 e 11 della cokeria a

partire dal 1997 e che ha avuto benefici, sotto il profilo ambientale ovviamente, sul profilo delle emissioni convogliate ed anche in relazione alle emissioni diffuse legate al processo. A me consta un costo complessivo di 197.000.000 di euro, però se a lei consta che questa cosa è avvenuta e ha avuto questo tipo di beneficio. Se me lo conferma.

TESTE R. GIUA – Le ricostruzioni delle refrattarie è evidente che hanno un effetto positivo ambientale. Come ho detto, uno dei problemi delle cokerie è quello che i refrattari che si fessurano nel tempo, dopo una decina d'anni che si valuta, qualcosa di più alle volte, si può avere questa fessurazione delle pareti e quindi c'è una terminazione da parte degli idrocarburi policiclici aromatici, comunque di ciò che deriva dalla installazione del carbon fossile a coke, che può finire nelle camere accanto di combustione, quindi poi passare anche nelle emissioni convogliate. Un intervento di ricostruzione di cui lei parla, che sicuramente è documentato dagli atti, produce degli effetti ambientali positivi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei abita in Corso Umberto 79?

TESTE R. GIUA – Sì.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Okay. Poi volevo sapere se le risulta che è stato realizzato un nuovo impianto di depolverazione e stock house numero 4 e che questo intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento polveri delle stock house dell'AFO 4, con utilizzo di filtri a tessuto. Le polveri diffuse captate sono quelle che si producono durante la fase di caricamento e di estrazione dei silos, di vagliature, trasporto di minerali, agglomerato e coke della stock house dell'altoforno numero 4. Questa installazione a me risulta che è stata completata il 21 luglio del 2006 e ha comportato come beneficio ambientale, che l'impianto installato è stato proprio progettato per garantire concentrazioni di polveri al camino inferiori a 10 microgrammi normal al metro cubo.

TESTE R. GIUA – Mi ripete dall'inizio, di quale impianto?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Questo è il nuovo impianto di depolverazione stock house altoforno numero 4. Questo è stato un nuovo impianto di aspirazione e abbattimento polveri, proprio della stock house dell'AFO 4, con utilizzo di filtri a tessuto. Le polveri diffuse captate sono quelle che si producono durante la fase di caricamento o di estrazione dei silos, di vagliatura e trasporto di minerali, agglomerato e coke della stock house dell'altoforno numero 4. Se le risulta più o meno intorno al 2006 come anno.

TESTE R. GIUA – È possibile, so che sono stati fatti degli impianti di depolverazione degli stock house, le date ovviamente non le so precise, non posso saperle nel dettaglio.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Che ha portato comunque a garantire che concentrazioni di polveri?

TESTE R. GIUA – Un impianto di depolverazione è evidente che porta dei (*parola incomprensibile*) ambientali, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi se le consta la realizzazione di un nuovo impianto di depolverazione batterie 3 e 6, l'intervento ha avuto per oggetto la progettazione, fornitura e messa in opera di una cappa fissa installata a bordo della macchina guida coke numero 2, per l'aspirazione dei fumi prodotti allo sfornamento delle batterie dei forni 3, 4, 5 e 6; la progettazione e fornitura e messa in opera di un sistema di depolverazione costituito da due cappe per aspirazione fumi di servizio, delle macchine guida coke numero 3 e 4, delle batterie e dei forni 3, 4, 5 e 6. L'intervento di installazione e messa in servizio delle cappe di aspirazione di servizio alle macchine guida coke numero 3 e 4 è stato completato nel 2009. L'intervento in oggetto ha permesso di conseguire significativi benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni diffuse di fumi associati operazioni di sfornamento del coke. Il capitolo è il 5 3 13 del BREF del 2012, "*Technology e Amministres Time System*" (come da pronuncia). Se le consta questo e se me lo conferma.

TESTE R. GIUA – Su questa cosa mi costringe a dire una cosa, per forza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, io le chiedo soltanto se mi conferma se è stato fatto.

TESTE R. GIUA – Certo, ma lei sta parlando dell'impianto di depolverazione di aspirazione allo sfornamento, se non vado errato, della guida coke, che è il sistema che aspira i fumi in uscita quando viene sfornato il coke.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì.

TESTE R. GIUA – Ora, però, non si non dire che il D.P.R. 203 del 1988, che è quello sulle autorizzazioni emissioni precedente al 152, prevedeva che per tutti gli impianti di cokeria dovesse essere fatta l'aspirazione allo sfornamento, nel 1988. Quindi è vera questa cosa, il motivo per cui si diceva che questa cosa non era possibile in Ilva, è perché era difficile tecnologicamente farlo. Però devo dire che questo è uno degli esempi, ne potrei citare un altro paio, in cui l'Ilva alla fine realizza ciò che prima diceva che era difficile a farsi. Per carità, con questo, con uno sforzo, perché adeguare un impianto vecchio ad una tecnologia nuova è sicuramente una difficoltà, non c'è dubbio da questo punto di vista, però rimane il fatto che questa cosa era una tecnologia prevista anche in precedenza rispetto alla realizzazione. Tanto è vero che gli altri impianti ce l'avevano, le altre cokeria, per motivi di più facile applicabilità della tecnologia, per carità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi già dal 1988 al 1995 l'Ilva pubblica teoricamente lo doveva fare, quello vuole dire?

TESTE R. GIUA – Sì, in effetti è questo che volevo dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Con riferimento invece – se le consta – al nuovo impianto di granulazione loppa altoforno numero 2, questo è stato realizzato ex novo e realizza la granulazione della loppa all'interno di un bacino chiuso, in cui i fumi prodotti vengono condensati e inviati tramite pompe insieme alla miscela acqua e loppa della vasca di drenaggio. La realizzazione dell'impianto avviata a me risulta nel 2007 è stata completamente definitivamente nel 2010 e nell'impianto in esame la granulazione avviene all'interno di un bacino chiuso, in cui i fumi prodotti vengono condensati ed inviati tramite pompe, insieme alla miscela acqua e loppa nelle vasche di drenaggio. Vengono così eliminati completamente le emissioni gassose in atmosfera che si generano durante la fase di granulazione della loppa. A me risulta una spesa di 8.100.000, volevo sapere se le risulta questo.

TESTE R. GIUA – L'impianto di granulazione loppa ci siamo stati la settimana scorsa, per cui so perfettamente che c'è. Vi è da dire, se vogliamo precisare, che nel 10% delle colate della ghisa date da impianto, si usa ancora la vasca di granulazione tradizionale, perché possono esserci delle cose che ancora costringono ad utilizzare la vasca tradizionale. Però è che però, se vogliamo definire 85, 90% la maggioranza, nella maggioranza dei casi si usa attualmente la granulazione con l'impianto di condensazione vapore di granulazione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi le volevo chiedere se le consta la realizzazione di nuovo impianto di granulazione loppa altoforno numero 4. Questo intervento è analogo a quello descritto al capitolo precedente in relazione all'altoforno AFO 2 e consistendo nella realizzazione ex novo di un impianto di granulazione della loppa, che comprende due bacini di granulazione chiusi, cilindrici e due torri di condensazione, nonché un nuovo circuito ad acqua di mare aperto. A me risulta la realizzazione dell'impianto completata definitivamente nell'anno 2013, con un collaudo 21 gennaio del 2013. Nell'impianto in esame la granulazione avviene all'interno di un bacino chiuso, in cui i fumi prodotti vengono condensati ed inviati tramite pompe insieme alla miscela acqua loppa nella vasca di drenaggio, vengono così eliminate completamente le emissioni gassose in atmosfera che si generano durante la fase di granulazione della loppa. A me risulta una spesa di 7.100.000, le consta?

TESTE R. GIUA – Come ho detto, gli impianti di granulazione loppa di condensazione ci sono su tutti gli altoforni in funzione e sul completamento - come ha detto - però non è esatto, perché si parla del 90%, 85 o 90%, comunque per la maggior parte possiamo dire.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se poi le consta la realizzazione di un nuovo impianto di depolverazione acciaieria numero 2. Questo intervento ha previsto la realizzazione di un nuovo impianto di aspirazione abbattimento fumi secondari dei convertitori COV 1, 2 e

3 e dagli impianti di trattamento acciaio in siviera stirring, a valle di ogni COV di servizio dell'acciaiera 2. L'impianto realizzato capta le emissioni diffuse che si producono all'interno del capannone acciaiera numero 2 durante le fasi di carica, soffiaggio e spillaggio dei convertitori ad ossigeno, nonché dalle successive fasi di trattamento acciaio in siviera, i fumi captati vengono depurati mediante dei filtri a tessuto. A me consta la realizzazione dell'impianto completata definitivamente nel marzo del 2009 e l'impianto consente di aspirare, abbattere le emissioni diffuse che si producono all'interno del capannone dell'acciaiera numero 2 con queste prestazioni: polverosità residua al camino inferiore a 5 microgrammi normal metro cubo, polverosità interna del capannone nella zona dei convertitori inferiore a 5 microgrammi al metro cubo, per una spesa che a me risulta di 28.700.000 euro. Se le risulta.

TESTE R. GIUA – Mi risulta che c'è quest'impianto, solamente due eccezioni: quel dato che ha detto ultimo nell'area non è possibile, 5 microgrammi sul metro cubo, perché non ci sono nemmeno nell'aria ambiente, saranno milligrammi probabilmente. Non microgrammi, l'ultimo dato.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Milligrammi, Avvocato, ho fatto il classico.

TESTE R. GIUA – Vero è che comunque questo è vero nella generalità dei casi, tranne quando avvengono i cosiddetti eventi di slopping, che provocano la dispersione di fumi anormali.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Lei una cosa brutta me la deve dire comunque.

TESTE R. GIUA – È il mio mestiere.

AVVOCATO P. PALASCIANO - Deve dire la verità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Poi le volevo chiedere se le consta la realizzazione del nuovo impianto di carica urea in agglomerato. Cioè, l'impianto ex novo ha permesso di caricare l'urea, composto azotato inibente il processo di formazione della diossina nella miscela di agglomerazione. L'impianto è stato messo in marcia a me risulta a luglio del 2009 e i risultati delle campagne di misurazione condotte a partire dal luglio del 2009 hanno evidenziato il rispetto del limite di emissione di PCDTf fissato, dalla Legge Regionale numero 43, a 2,5 nano grammi TEC normal metro cubo, a partire dal 30 giugno del 2009 e fino al 31 dicembre del 2010. Se mi conferma.

TESTE R. GIUA – Questo è vero, fu il famoso impianto che venne il Ministro ad inaugurarlo, è l'impianto urea che ha preceduto l'impianto di abbattimento a carbone attivo, che sicuramente sarà la cosa che mi domanderà dopo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Bravissimo, lei ha vinto!

TESTE R. GIUA - Che ha consentito di arrivare sotto a 0,4 invece nanogrammi al normal metro cubo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Esatto?

TESTE R. GIUA – Ed è l'impianto che successivamente è stato installato in analogia a quelli di altri impianti che, come ho detto, sono stati installati un po' prima.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Quindi mi conferma la realizzazione di un nuovo impianto a iniezione carbone in agglomerato, questo investimento ha previsto gli interventi per iniettare il carbone attivo nei fumi dell'agglomerato AGL2, prima degli ESP, che sarebbero elettrofiltri primari, al fine di ridurre la concentrazione di diossine e furani e nelle emissioni convogliate al camino E312 dell'impianto AGL2. Questo impianto a me risulta realizzato nel 2010, è stato messo in marcia a gennaio del 2011 ed ha consentito di ottenere il rispetto del limite di legge di concentrazione di diossina nei fumi in uscita del camino 312 di 0,4 NG TEC normal metro cubo previsto a partire dall'1 gennaio del 2011.

TESTE R. GIUA – È certamente così, visto che dice che dico sempre cose cattive, vorrei ricordare che c'era una perizia che era stata credo commissionata da Ilva e comunque fatta dati tecnici dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico dalle parti di Roma, in cui dicevano che questa iniezione di carbone attivo all'impianto non era tecnicamente possibile, cosa che invece è stata puntualmente realizzata e funzione benissimo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ci sono tante volte che si ritiene che non si possa fare e poi si riesce a fare. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo continuare. Ci sono altri difensori?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io mi riservo di fare il controesame ulteriore, se poi ammetterete la trascrizione, perché ci sta tutta quella parte precedente, l'Avvocato Caiazza andava molto di fretta che doveva andar via, aveva purtroppo un aereo per un altro processo domani, però in quella parte - praticamente - ci sono tutta una serie di passaggi, a nostro avviso importanti, che possono comportare, devono comportare altre domande al teste. Quindi, eventualmente, su quella parte io mi riservo di poter continuare il controesame. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO V. VOZZA

AVVOCATO V. VOZZA – Buonasera.

TESTE R. GIUA – Buonasera.

AVVOCATO V. VOZZA – Soltanto qualche chiarimento. Le è stata mostrata una missiva, a firma dell'allora gestore Ingegnere Luigi Capogrosso, della quale si era parlato in quella riunione di cui abbiamo sentito l'audio. Ricorda?

TESTE R. GIUA – Sì, me l'ha fatta vedere.

AVVOCATO V. VOZZA - Questa missiva fa riferimento all'incontro di cui al tavolo tecnico sul problema benzo(a)pirene tenutosi, leggo testualmente ovviamente “venerdì 23 luglio ultimo scorso”. Lei ricorda questo verbale? Io comunque, con il permesso della Corte, lo mostrerei in visione, perché è il verbale di riunione presso l'ARPA richiamato da questa missiva che il teste ha riconosciuto. È il verbale richiamato in quella missiva che ha riconosciuto il teste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

(L'Avvocato Vozza mostra il documento alle parti).

AVVOCATO V. VOZZA – Per essere sincero fino in fondo, non so se faccia già parte del compendio della Corte, lo produrrò comunque. Ricorda questo verbale, ha notizie, ha ricordi appunto di questa riunione? Peraltro, è questa la riunione in cui Ilva assume una posizione, per bocca dell'Avvocato Perli, rispetto appunto al fatto che si stesse svolgendo o si dovesse svolgere un incidente probatorio.

TESTE R. GIUA – A dire la verità io non ci sono in questo verbale.

AVVOCATO V. VOZZA – No, no, però siccome è richiamato da questa missiva che lei ha riconosciuto ed è un atto del suo ufficio, io non ho mai detto che lei fosse presente. Infatti le ho chiesto se ricorda il verbale, non se ricorda di avervi partecipato.

TESTE R. GIUA – Sto guardando. Scusatemi, eh.

AVVOCATO V. VOZZA – Prego. Peraltro è il verbale in cui manifesta che, a cagione dell'incidente probatorio, è impossibilitato ad aderire alla richiesta di posizionare le centraline all'interno dello stabilimento?

TESTE R. GIUA – Sì, probabilmente sì. Sì, l'ho letto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lo ricorda Dottore, lo ricorda questo verbale?

TESTE R. GIUA – Non è facilissimo ricordare. Era legato verosimilmente a quella cosa, avrà indirizzato le nostre azioni successive.

AVVOCATO V. VOZZA – Io mostro di nuovo la lettera, così magari riusciamo anche a comporre due documenti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – La lettera di cui abbiamo già parlato.

TESTE R. GIUA – Sì, certo, la lettera che richiama il verbale.

AVVOCATO V. VOZZA – Magari accoppiandoli è più semplice sollecitare la memoria.

TESTE R. GIUA – Ricordo, sì, che questa lettera c'è stata.

AVVOCATO V. VOZZA – Poi produrremo ovviamente una versione depurata dalle mie evidenziazioni. Dottore, ascolti, lei conferma che nel periodo iniziale dei vostri

campionamenti, delle vostre analisi, aventi ad oggetto ovviamente le emissioni di Ilva, il Ministero dell'Ambiente contestasse la validità delle vostre misure del benzo(a)pirene, in quanto a dire del Ministero non le avreste raccolte in modo perfettamente conforme con quanto previsto dalla normativa?

TESTE R. GIUA – Sì, ma la conformità – per quanto mi riguarda - dipendeva dal fatto che noi non avevamo a quel momento un periodo, un anno solare completo, ma avevamo preso sei mesi di un anno e sei mesi dell'anno successivo e quindi, nonostante fosse una media su un anno, però di fatto si trattava di un anno che non era complessivo e quindi si trattava di un periodo non conforme strettamente alla normativa.

AVVOCATO V. VOZZA – C'era questa contestazione?

TESTE R. GIUA – C'era questa contestazione.

AVVOCATO V. VOZZA – Non sono ovviamente all'altezza di entrare nel merito e né di capire chi avesse ragione e chi torto.

TESTE R. GIUA – Io sì però.

AVVOCATO V. VOZZA – Però c'era questa interlocuzione, le chiedevo innanzitutto il dato storico.

TESTE R. GIUA – Assolutamente sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Poi le volevo chiedere: i confronti tra impronte dei vari congeneri, i cosiddetti fingerprint, il confronto appunto si effettua tra congeneri di campioni espressi in tal quale o in tossicità equivalente?

TESTE R. GIUA – Ora però sta parlando di un'altra cosa, cioè si sta parlando delle diossine immagino?

AVVOCATO V. VOZZA – Certamente, sì.

TESTE R. GIUA – Diciamo che se si effettua in tossicità tal qual, è una cosa che non tiene conto della tossicità singola dei singoli composti.

AVVOCATO V. VOZZA – Chiedo scusa, il tal quale non è la massa?

TESTE R. GIUA – No, no.

AVVOCATO V. VOZZA – È la tossicità equivalente?

TESTE R. GIUA - Tal quale significa senza pesare ciascun congenere per la tossicità di ciascun congenere, sostanzialmente.

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo. Mentre la tossicità equivalente credo che moltiplichi la massa per il fattore di tossicità di ciascun congenere, è corretto?

TESTE R. GIUA – Esattamente. Sì, certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi il confronto tra impronte, ossia fingerprint si fa tra congeneri espressi in tal quale o in tossicità equivalente, qual è la regola aurea? Se la sa.

TESTE R. GIUA – Per la verità non è esattamente il mio mestiere, perché questa è una cosa che

forse avete già domandate ad un altro collega che si occupa di diossine.

AVVOCATO V. VOZZA – Sì, al Dottore Esposito.

TESTE R. GIUA – Quindi immagino che forse sarà meglio che sia lui ad esprimersi su questo.

Io so che in linea di massima, se si fa una valutazione tra parametri che sono correlati fra loro, moltiplicati per un fattore moltiplicativo la valutazione non dovrebbe cambiare molto, per la verità.

AVVOCATO V. VOZZA – Siccome abbiamo evocato il Dottore Esposito, le dico subito – e credo che tutti i presenti me ne potranno dare conferma - che sia il Dottore Esposito, ma anche i periti, in particolare modo credo il Dottor Monguzzi, comunque i periti di quel collegio, hanno detto a chiare lettere che i confronti di cosiddette impronte digitali tra congeneri si fanno in tal quale e non in tossicità equivalente. Le facevo però la domanda perché, in realtà, è lei che esprime una stretta analogia tra un campione in aria ambiente, l'emissione del camino E312 su fingerprint, espressi però in TEC e non in tossicità equivalente. Faccio espresso riferimento a pagina 7 delle conclusioni dell'informativa per la Procura della Repubblica, conclusione campagna giugno 2007 e febbraio 2008, da lei sottoscritto. Quindi in questo passaggio lei, confrontando i fingerprint in tossicità equivalente tra un campione di aria ambiente e le emissioni del camino E312, testualmente esprime una stretta correlazione. Però questi sono fatti di tossicità equivalente e non tal quale, questo era il motivo della domanda ed, eventualmente, chiederle una spiegazione, se l'ha. Allo stesso modo lei esprime in tossicità equivalenti i confronti nella relazione tecnica del 16 settembre 2008. Se ha una risposta per questo, altrimenti io ne prendo atto e vado oltre.

TESTE R. GIUA – Ripeto, ci sono punti di vista diversi, effettivamente questo è il punto di vista di molte persone che si occupano di questa cosa.

AVVOCATO V. VOZZA – Invece il suo è di effettuarlo in tossicità equivalente, non ho capito?

TESTE R. GIUA – La correlazione tra i due grafici vi era indubbiamente, la cosa è semplicemente...

AVVOCATO V. VOZZA – Le spiego, noi abbiamo visto col Dottore Esposito che lo stesso profilo, proprio da un punto di vista dell'istogramma espresso in tal quale, laddove si esprime in tossicità equivalente, per quello che io ho potuto constatare, risulta assolutamente diverso.

TESTE R. GIUA – Beh, certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Allora io dico, il confronto tra fingerprint, visto che io le ho letto dei passaggi di relazioni che lei ha sottoscritto.

TESTE R. GIUA – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA - Rilevando una stretta correlazione tra due impronte, un'area

ambiente e un'emissione del camino, lei esprime questa valutazione, questo giudizio su fingerprint espresso in tossicità equivalente, io le chiedo: perché secondo lei è giusto esprimerli in tossicità equivalente, è più corretto piuttosto che esprimerli in tal quale? La valutazione l'ha espressa lei all'esito di un confronto operato da lei, il confronto operato da lei è tra due: fingerprint in tossicità equivalente. Siccome il Dottore Esposito, siccome i periti ci hanno detto che non si fa assolutamente in tossicità equivalente, ma si fa in tal quale, le chiedo se ha una spiegazione di questa divergenza o se non ce l'ha, ripeto, ne prendo atto e vado avanti.

TESTE R. GIUA – Io ritengo che comunque una correlazione ci fosse, dopo infatti le correlazioni le abbiamo fatte sempre in quell'altro modo. Comunque quei profili esprimono il fatto che c'era una predominanza di policlorodibenzofurani rispetto al policlorodibenzodiossine e questo rimane in entrambi i casi, comunque.

AVVOCATO V. VOZZA – Io non voglio sembrare inutilmente pervicace, io non sto contestando la correlazione, io sto contestando il metodo. Cioè, io non sto contestando il fatto che lei abbia detto che c'è una correlazione, io sto contestando il fatto che lei questa correlazione l'abbia valutata sulla scorta di fingerprint espressa in tossicità equivalente e le chiedo: è stata una scelta consapevole e se sì perché? Questa mi sembra una domanda legittima. Se lei mi dice: “Non so perché l'ho fatto in tossicità equivalente”, tant'è che mi ha detto: “Dopo le abbiamo fatte in tal quale” io ne prendo atto, però una spiegazione la vorrei perché in quella relazione le esprime in tossicità equivalente, se c'è una risposta.

TESTE R. GIUA – La risposta è che non vi è un metodo ufficiale unificato, unico, che dica come si fanno queste considerazioni.

AVVOCATO V. VOZZA – Quindi lei ha scelto di farlo in tossicità equivalente?

TESTE R. GIUA – Abbiamo scelto di farlo in quel momento, in quel modo?

AVVOCATO V. VOZZA – E perché dopo ha detto che l'avete espressa in tal quale ?

TESTE R. GIUA – Perché scientificamente abbiamo rilevato che questa cosa era più utilizzata da altri autori e quindi abbiamo corretto questa cosa.

AVVOCATO V. VOZZA – Mi conferma che dal 2005 era attivo il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, acronimo SME, che fornisce un dato al minuto delle polveri NOX, SOX, collegato online con ARPA Puglia?

TESTE R. GIUA – Sì.

AVVOCATO V. VOZZA – Parlo delle emissioni Ilva, chiaramente.

TESTE R. GIUA – Sì, lo SME è più o meno da quel periodo che c'è.

AVVOCATO V. VOZZA – No, dico, mi conferma anche il dato tecnico, che è un dato al minuto ed è collegato online direttamente con voi?

TESTE R. GIUA – Ci sono dei dati, viviamo la cosa online. L'anno esatto non me lo ricordo, ma più o meno dovrebbe essere quello.

AVVOCATO V. VOZZA – Il dato tecnico, poi l'anno lo possiamo facilmente dimostrare. Qualche altro chiarimento ed ho terminato. Soltanto se mi conferma che con riferimento ai campionamenti del maggio 2011, sempre da lei curati, una maggiore concentrazione di polveri fini PM2.5 provenissero dal settore sopravvento allo stabilimento Ilva, ovvero sottovento rispetto allo stoccaggio delle materie prime di Cementir, del cementificio.

TESTE R. GIUA – Questa cosa non so a che cosa alluda, mi scusi. Quale relazione è questa?

AVVOCATO V. VOZZA – Faccio riferimento a pagina 13, di una relazione a sua firma, le dico anche quale: “Relazione tecnica intermedia, 27 luglio 2011”. Testualmente dice, lo leggo: “Si può vedere come le maggiori concentrazioni di polveri fini inferiori a 2.5 microgrammi, provengano dal settore sopravvento allo stabilimento Ilva, in cui si trovano i siti di stoccaggio delle materie prime della cementeria”. Se lo ricorda, me lo conferma?

TESTE R. GIUA – Se non vedo la relazione, ovviamente non posso capire di cosa si tratta.

AVVOCATO V. VOZZA – Va be', no Dottore, le chiedo scusa, intanto siccome io assumo che lei l'abbia scritto, le chiedo se lo ricorda. Se lei mi dice: “Non lo ricordo”, io le posso anche mostrare la relazione. Però mi deve prima rispondere se lo ricorda.

TESTE R. GIUA – Non lo ricordo.

AVVOCATO V. VOZZA – Non mi dica: “Se non vedo la relazione, non rispondo”.

TESTE R. GIUA – Certo.

AVVOCATO V. VOZZA – Non lo ricorda, va bene. Le mostro la relazione. Faccio riferimento a pagina 13, il documento 8 dovrebbe essere.

TESTE R. GIUA – Almeno mi dà il nome della relazione?

AVVOCATO V. VOZZA – Il nome gliel'avevo detto: “Relazione tecnica intermedia, monitoraggio semestrale degli idrocarburi policiclici aromatici e del benzo(a)pirene a Taranto, Bari, 27 luglio 2011. ARPA Puglia”. Ed è sottoscritto, formato perlomeno anche da lei. Glielo mostro.

(L'Avvocato Vozza mostra il documento alle parti).

AVVOCATO V. VOZZA – Questa è la copertina e questo è il passaggio.

TESTE R. GIUA – Mi fa vedere la copertina, per favore?

AVVOCATO V. VOZZA – E questo è il passaggio. Ora che gliel'ho mostro, Dottore, lo ricorda?

TESTE R. GIUA – Certo, questa è la relazione sul monitoraggio.

AVVOCATO V. VOZZA – Ora che l’ho mostrato, peraltro il passaggio sono due righe di pagina 13 di quell’elaborato, lo ricorda?

TESTE R. GIUA – Certo che lo ricordo.

AVVOCATO V. VOZZA – Ricorda di avere contribuito, quantomeno, a formare quella relazione? Ricorda dell’esistenza di quella relazione, ricorda quei due righe che le ho letto?

TESTE R. GIUA – Questa è la relazione sul monitoraggio diagnostico, certamente che la ricordo.

AVVOCATO V. VOZZA – Benissimo ed io le ho letto quel passaggio a pagina 13, che per mia comodità avevo proprio incluso in un riquadro ed evidenziato. Sono due righe.

TESTE R. GIUA – Sì, certo, lo ricordo.

AVVOCATO V. VOZZA – Lo ricorda. Bene, grazie, ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altri difensori che vogliono procedere al controesame?

AVVOCATO M.M. SBORGIA – Sì, Avvocato Sborgia, io solo una domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questi documenti che ha utilizzato l’Avvocato Vozza, ne chiede l’acquisizione. Prego, Avvocato Sborgia.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO SBORGIA

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Io ho soltanto una domanda. Volevo sapere se all’esito dell’invio della nota del 21 giugno 2010, numero 30825 e comunque successivamente a quella data, ha cambiato posizione o le è mai stato chiesto da parte del Professor Assennato di cambiare la sua posizione o comunque il suo atteggiamento in merito all’attività precedentemente svolta all’interno dell’ARPA?

TESTE R. GIUA – Rispondo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

TESTE R. GIUA – Assolutamente no.

AVVOCATO M.M. SBORGIA - Va bene, io ho terminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ci sono altre domande? Sembra di no. Il Pubblico Ministero vuole fare qualche domanda?

P.M. R. EPIFANI - Nessuna domanda.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L’Avvocato Perrone. Scusi Avvocato, prego.

CONTROESAME DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE - Senta Dottore, una sola domanda volevo porle. In relazione a quel

contenzioso amministrativo di cui abbiamo parlato precedentemente e di cui ha discusso anche con il collega Caiazza che mi ha preceduto, mi è parso di capire che lei avesse anche elaborato delle sue controdeduzioni che confluirono in quel procedimento amministrativo.

TESTE R. GIUA – Ho partecipato ad elaborarli, certo.

AVVOCATO L. PERRONE - Volevo soltanto sapere quale fosse stato poi l'esito di quel ricorso.

TESTE R. GIUA – È evidente che noi facciamo una cosa che poi va in mano agli Avvocati e lo fanno loro. Mi sembra di ricordare che poi il ricorso è stato accolto, se non sbaglio.

AVVOCATO L. PERRONE - Il ricorso di Ilva?

TESTE R. GIUA – Di Ilva, se non vado errato.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene, non ho altre domande, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei. Ci sono altre domande? Mi sembra di no. Pubblico Ministero, mi sembra di capire che non c'è nessun'altra domanda. Va bene Dottore, può andare. Grazie.

TESTE R. GIUA – Grazie a voi.

Non essendoci ulteriori domande delle parti, il Teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chiaramente adesso non è possibile iniziare l'esame dell'altra teste, la Dottoressa Spartera, per venerdì prossimo sono già indicati quattro testi, che sono: Carucci, Semeraro, Triggiano e Notarnicola, per venerdì prossimo quattro testi. Per quanto riguarda la Dottoressa Spartera e la teste che oggi era impedita per motivi di salute, Marangella?

P.M. R. GRAZIANO – Il 10 tutti e due questi testi che oggi non abbiamo potuto escutere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Volete indicare qualche altro teste per il 10? Se invece ritenete che queste due testi possano essere sufficienti, magari un altro, non lo so. Voi conoscete meglio.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, inseriamo anche Fumarola, a questo punto, ne sentiamo tre. Fumarola è il numero 74.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dottoressa Spartera, oggi chiaramente non riusciamo a sentirla, deve tornare il 10 aprile. Sarà - penso - immagino la prima, così si libererà subito. Grazie e arrivederla.

Allora, il 10 avete sentito i testi, i due testi di oggi, la Dottoressa Spartera, poi è stato aggiunto Fumarola, che è il numero 74 e Marangella che non è comparsa oggi perché malata. Per quanto riguarda invece poi il successivo, è stata confermata l'astensione dell'11, 12 e 13?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, noi dichiariamo di aderire sin d'ora.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Dichiarate di aderire. Così ci organizziamo, in modo da non spostare.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, volevo soltanto ricordarle una cosa, che l'altra volta aveva chiesto lei personalmente ai Pubblici Ministeri di farsi parte diligente per poterci dare un programma un po' più lungo e loro avevano detto che oggi ci avrebbero fatto sapere, perché l'altra volta si erano riservati. Potete chiedere ai Pubblici Ministeri se per favore ci danno il programma più lungo? Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Allora, per quanto riguarda innanzitutto i giorni per cui è prevista astensione pensiamo di non fissare udienza, perché spostare questa organizzazione è abbastanza complesso, poi ci sono comunque impegni lavorativi dei Giudici Popolari, per cui riteniamo di non fissare udienza, preso atto della volontà di aderire all'astensione quantomeno della maggior parte dei difensori. Per cui andremo direttamente al 17, dal 10. Dal 10 andremo al 17. Siete in grado di indicare dei testi con un certo anticipo?

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, se ci dà la possibilità almeno per venerdì di poterlo fare, perché aspettiamo le risposte anche dalla Polizia Giudiziaria, perché molti sono in altra sede, quindi venerdì le daremo le indicazioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però c'è stato un impegno reciproco di andare almeno ad un mese, almeno due o tre settimane, quantomeno fino a fine aprile.

P.M. M. BUCCOLIERO – Per venerdì le daremo una indicazione precisa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Se non ci sono altre problematiche, l'udienza è tolta.

